

SULLA STORIA ESTERNA
DELLE
COSTITUZIONI DI FEDERICO II.

(Estratto dal Vol. IX. degli Atti dell'Accademia Pontaniana)

SULLA STORIA ESTERNA
DELLE
COSTITUZIONI DEL REGNO DI SICILIA

PROMULGATE DA

FEDERICO II.

MEMORIA


DI

BARTOLOMMEO CAPASSO

NAPOLI
STAMPERIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ

1869





Tra le vecchie leggi, che ebbero vigore nel cessato reame delle due Sicilie, e che presero varie denominazioni secondo le varie dinastie, onde provenivano, quelle che senza alcun dubbio meritano più delle altre l'attenzione del giurista e dello storico, sono le *Constitutiones Regni Siciliae*, chiamate ordinariamente senza più *Costituzioni del Regno*. Monumento di civiltà e di coltura delle nostre regioni, allorchè il resto dell'Europa reggevasi con ordinamenti barbarici, esso fu il primo Codice che sulle orme dei Re Normanni siasi apertamente informato ai dettami dell'antica sapienza romana. E per verità, comunque in molti punti le leggi di Federico II risentano l'assolutismo imperiale, e specialmente nell'applicazione delle pene fossero da taluni imputate di troppa severità, pure le disposizioni riguardanti la feudalità ed il gius pubblico, che riscossero le lodi di uomini, quali il Raumer ed il Savigny; quelle che garantivano la libertà civile delle persone, e che dettero il più forte colpo alla servitù presso noi; la protezione accordata in talune di esse al vassallo contro il feudatario, al debole in faccia al potente; l'organizzazione e la distinzione delle Magistrature, degli Uffici, e finalmente l'abolizione delle leggi che dicevano *paribili*, ed ammettevano per pruove decisive taluni esperimenti che empivamente chiamavansi *giudizi di Dio*, dimostrano nel compilatore di quelle leggi uno spirito di progresso assai superiore al suo secolo, ed un

sistema in quegli ordinamenti politici ed amministrativi, che fin d'allora preludeva al principato civile dei tempi moderni.

Ma disgraziatamente queste leggi, anche allorchè per la massima parte erano nella loro piena osservanza, e dovevan servire di norma nei giudizi su i beni e sulle persone, furono poco accuratamente e senza alcuna critica pubblicate; di talchè tutte l'edizioni che facevansene, sino all'ultima metà del secolo passato, si vedevano piene di errori e lagune, da farne spesso oscuro il senso, ed anche talvolta, come nella famosa costituzione *Praedecessorum nostrorum*, III, 29, travolgerlo interamente. Basti il dire che per fino la data della pubblicazione di questo Codice seguitava ad essere erroneamente segnata col 1221 nell'ultima edizione del Cervone (1772) non ostante che l'errore fosse stato già avvertito dal Giannone, ed ampiamente dimostrato dal Vargas Macciucca.

Nè i tentativi che si fecero nella seconda metà del secolo scorso per rettificare il testo di queste leggi ebbero tutto l'effetto ch'era desiderabile. Imperocchè le disposizioni del Governo di allora, che ne conobbe la necessità e volle provvedervi, non produssero altro, se non che la riproduzione della edizione principe del Codice Federiciano, e la pubblicazione della versione greca di esso, trascritta dalla biblioteca imperiale di Parigi e stampata per cura del Carcani nel 1786. Ciò non ostante le cognizioni che si avevano sulla materia fecero in tal modo un qualche passo di più, e parecchi errori provenienti dal cattivo testo fino allora adoperato, poterono con quella pubblicazione sfuggirsi e rettificarsi.

Peggio accadde nel principio di questo secolo, allorchè caduto il vecchio edificio sociale, ed introdotti i nuovi ordinamenti civili col Codice Napoleonico, non solo le costituzioni del Regno, ma tutto il nostro antico diritto municipale venne a cadere anche in maggior dimenticanza. I grossi e molteplici volumi che di essi trattavano, creduti merce superflua ed inutile, furono allora gittati sù per i muricciuoli, o dati al mercadante, e destinati ad avvolgervi spezie *et quidquid cartis amicitur ineptis*. Ma se queste leggi da un lato andavano così perdendo la loro importanza giuridica, dall'altro il valore storico di esse non erasi perciò in modo alcuno menomato. E però il Merkel, cui la storia dell'antica legislazione italiana va

debitrice di molti importanti studj, e della scoperta del codice Vaticano contenente le *Assise* normanne, non è guari tempo nelle annotazioni all'opera del Savigny si meravigliava perchè a nessuno ancora fosse venuto in mente di riscontrare col testo latino l'economia ed il testo della versione greca delle costituzioni Federiciane; lavoro che se fosse stato soltanto incominciato, non pure avrebbe, a suo giudizio, fatto sorgere molti dubbj contro le opinioni finora in voga, e ne sarebbe venuto un grande incitamento a più severe indagini; ma si sarebbero puranche ottenuti dei risultati che valevano certamente la fatica di applicarsi a quelle leggi. Ciò nondimeno il desiderio del dotto Alemanno non è stato peranco soddisfatto, e comunque un altro benemerito straniero, il ch. Huillard-Bréholles, avesse pochi anni fa nella sua lodatissima *Historia diplomatica Friderici secundi* con l'aiuto di altri manoscritti, procurato una nuova edizione delle costituzioni ed avesse così aggiunto anche non pochi miglioramenti alla stampa del Carcani del 1786, pure la materia non può dirsi ancora del tutto esaurita.

Sembrandomi dunque che l'argomento richiegga tuttora novelle cure, e più esatte ed ampie ricerche, io ho divisato di esporre in questa scrittura tutto quel che da parecchi anni ho potuto raccogliere intorno alla storia esterna delle *Constitutiones Regni Siciliae*, base e fondamento del nostro antico diritto municipale. Ora che la storia con tanto interesse ed amore investiga nel passato le vicende e le condizioni del popolo, e più che altrove nelle leggi, e nelle consuetudini, onde fu retto, cerca di rilevarle, la pubblicazione di tali monumenti è senz'alcun dubbio di una capitale importanza, e gli studj preparatorj ad un tale scopo debbono certamente reputarsi assai utili ed opportuni. Possa adunque questo mio lavoro giovare ad un futuro editore delle patrie leggi, e nello stesso tempo somministrare alcun nuovo lume alla storia civile e politica delle nostre provincie.

CAPO I.

*Leggi di Federico II anteriori al 1231 — Codice di Melfi del 1231 —
Costituzioni Novelle.*

Le Costituzioni del Regno quali ora trovansi volgarmente pubblicate per le stampe (1) non contengono, come potrebbe desumersi dalla data apposta in fine delle medesime, le sole leggi fatte e promulgate in Melfi nel 1231. A queste, che per vero formano il nucleo maggiore, furono in quell'epoca aggiunte, oltre alle normanne, tutte le disposizioni legislative date già prima da Federico II (2), ed in seguito aggregate le altre, che l'imperatore andava man mano pubblicando. Tutto ciò può fondatamente rilevarsi non solo dal proemio dello stesso Codice, ove chiaramente è detto che ivi s' inserivano tutte le antecedenti leggi, di cui l'imperatore voleva l'osservanza (3), ma anche da altri indizj e specialmente dal contesto medesimo di molte tra esse, le quali si manifestano apertamente posteriori, come quelle che modificano e cangiano altre disposizioni anche ivi contenute. E però a ben valutare il metodo e l'ordine tenuto da Federico II nel suo Codice ed il miglioramento da lui introdotto nell'antico diritto siculo-normanno, non che il progressivo svolgimento della sua stessa legislazione, è certamente necessario stabilire innanzi tratto, per quanto la scarsezza dei monumenti lo concede, la provenienza e l'epoca di ciascuna legge, determinando quali appartengono al periodo anteriore alla codifica-

(1) Giova anticipatamente avvertire, che quante volte in questo scritto mi occorrerà citare le costituzioni, io le indico colle parole iniziali, o colle rubriche dei titoli, e secondo la numerazione, che esse portano nella edizione del 1786. Per la *Glossa* poi, per la *Lectura* dell'Isernia e per gli altri commenti sulle medesime, allego la parola chiosata, ed adopero, citando le pag. e le col., la edizione del Cervone, che come tutte quelle provenienti dal Sarayna (1568) io chiamo

Vulgata. Per le altre scritture esegetiche, che non sono nella edizione del Cervone, cito la pagina del libro, in cui sono riportate.

(2) L'Isernia in *Lectura Const. regni Sic.* p. 143, c. 2, commentando la c. *Consuetudinem*, I, 80, che è del 1220 dice che essa: *est quaedam additio de veteri*.

(3) *In quas praecedentes omnes Regum Siciliae sanctiones et nostras quas servari decernimus jussimus esse transfusas.* Const. Proem. in fine.

zione di Melfi, quali sono quelle che allora vennero compilate, quali in ultimo quelle che successivamente al Codice Melfiese furono aggiunte. Nella quale disamina, oltre agli altri indizii sopra accennati, ci soccorrerà talvolta opportunamente anche la storia, la quale ci ha lasciata testimonianza delle date di diverse costituzioni promulgate da Federico, e ci dà in molti rincontri con più precisione le pruove di quel che vagamente e più genericamente dal contenuto delle medesime poteva ricavarsi.

Difatti Riccardo da S. Germano ci attesta che Federico appena coronato imperatore in Roma ai 22 novembre 1220, venne nel regno e tenne una generale assemblea in Capua (1), ove, *pro bono statu regni suas Assisias promulgavit, quae sub viginti capitulis continentur* (2). Quali fossero queste Assise non è ivi indicato, ma dal seguito della detta Cronaca e da altri indizii, anche accennati dall'Huillard-Bréholles e dal Winkelmann, possono accertarsi alcune tra esse, le quali se non testualmente, del che non possiamo esser sicuri, almeno nel contenuto furono inserite senz'alcun dubbio nel Codice del 1231. Esse sono sei cioè: 1. *De novis aedificiis diruendis*, III 32 (3); 2. *de privilegiis resignandis*, II, 29, (4); 3. *de instrumentis conficiendis* I, 80 (5); 4. *quod nullus Prelatus officium Justitiariatus exerceat* I,

(1) In questa occasione, come asserisce lo stesso Imperatore nella c. *Cum circa*, I, 73, furono tolti i Giudici nominati da coloro, che già avevano invaso il regno e create altri invece loro da Federico: *his quos dudum invasorum Regni nostri per diversas provincias concreavit iniquitas penitus antiquatis et ipsorum loco de mandato nostro duobus aut tribus aut quinque . . . substitutis, ut in novi regis victoria novella justitiae propago consurgat.*

(2) La voce *Assisa* ebbe nei mezzi tempi vario e diverso significato. Pare che in principio venissero così chiamate le pubbliche assemblee, che formavano le leggi e giudicavano le liti. (Ducang. in v.) In seguito le stesse leggi e le sentenze in quelle pubbliche assemblee stabilite e decise si chiamavano pure *Assise*, ed erano sinonimi di *Constitutiones*. Quindi le leggi stabilite dai Franchi nel Regno di Gerusalemme così furono chiamate. V. *Assis. Hierosol.*

105. Anche la tariffa delle opere, e delle cose venali, e specialmente dei commestibili si dissero presso i Normanni e i Franchi, e si dicono tuttora presso noi *Assise*. Cf. Matteo Paris, *ad an.* 1201. Finalmente i tributi e le taglie comunemente allora determinate nelle *Assise* o assemblee furono pure in tal guisa denominate. Noi troviamo ricordato questo vocabolo nel significato di legge non solo nel c. l. di Ric. da S. Germano, ma anche nelle *Const. reg. Sic.* Lib. I, tit. 44 e 72. Nel significato poi di tariffa leggesi nello stesso Riccardo *ad an.* 1232 e nelle *Costituzioni medesime*: Lib. I, tit. 61, e 67, e Lib. II, tit. 7 e 10, non che nel *Regesto* del 1239 p. 238, 239, e 295 ediz. del Carcani.

(3) *Hist. dipl. Frid.* II, t. II, p. 91, Cf. Rich. de S. Germ. *ad an.* 1221, 1223.

(4) *Op. cit.* II, 91, e III, 98, not. 1. Cf. *Ep. Papae Honorii* 3 mart. 1221 *Op. cit.* II, 139.

(5) *Op. cit.* l. c. e p. 281.

49 (1); 5. *de feudis integraliter revocandis*, III, 5 (2); 6. *quod bona stabilia per aliquos Ecclesiis et religiosis locis oblata vendi et alienari debeant infra annum* III, 29, (3). Niente di certo può asserirsi delle altre (4). Verisimilmente in tutto o in parte versavano sulla organizzazione, e sulla procedura giudiziaria, e modificavano o ampliavano gli ordinamenti Normanni allora in vigore. Tanto può desumersi dalla c. *Nihil veterum* I, 38, nella quale si parla delle nuove riforme fatte da Federico appena assunto all'imperial diadema, sia sulla elezione de' giudici e sull'amministrazione della giustizia, sia sulle leggi de' suoi predecessori delle quali

(1) *Op. cit.* II, 91.

(2) In un Diploma di Montevergine del 1224 si ricordano le leggi *De feudis integraliter revocandis, et quod bona stabilia per aliquos Ecclesiis et Religiosis locis oblata vendi et alienari debeant infra annum*. H. B. *Hist. dipl.* II, 407. Cf. Pecchia, *Stor. civ. del r. di Nap.* II, 287.

(3) Il Winkelmann nella sua Dissertazione: *De regni Siculi administratione qualis fuerit regnante Friderico II Romanorum Imperatore Jerusalem et Siciliae Rege*. Berl. 1859 attribuisce alla cit. c. *De feud. integr. revoc.* anche il tit. 4 del detto L. III del Codice di Melfi. Egli dubita inoltre della sincerità del diploma, che ho accennato nella nota antecedente, e che ci darebbe la notizia della prima promulgazione delle due leggi di cui ora trattiamo. Ma oltre all'allegata testimonianza io ho pure un bellissimo documento, dal quale, confrontato coll'antecedente, risulta chiaro che questa legge fu promulgata prima del 1228 ed assai verisimilmente fu uno de' 20 capitoli delle Assise di Capua del 1220. In questo documento del Luglio I Ind. 1228 *Fred. magnif. Rom. Imp. an. octavo, Regni Hier. an. tercio et Regni Siciliae an. 31*. Fr. Rogerio *Preceptor domus templi Fogie* Fra Giovanni *prior ejusdem domus* e Fra Giovanni da Barletta dichiarano di possedere due parti *unius clibani ex oblatione di Fra Bonello de lama, et cum necessarium esset Domum Templi vendere predictas duas partes clibani, cum ex edicto Imperiali si non distraherentur infra annum, mensem, epdomadam et diem reddiretur*

ad fscum così vendono la detta proprietà.

L'ordine a tal oggetto spedito dall'imperatore a Paolo de Logotheta giustiziere in Capitanata inserito nell'istrumento, e da costui comunicato alle persone *constitutis super rebus Templi* è il seguente: « *Frid. etc. Paulo de Logotheta etc. Mandamus fidelitati tue firmiter injungentes qualiter omnes possessiones, quas fr. Bonellus de Lama Domui Templi post obitum illustris Regis Guillelmi dignoscitur obtulisse, de quibus fuit eadem Domus per juratos Fogie destituta, quibus fuerat revocatio ipsorum possessionum de mandato nostro commissam, faciatis domum ipsam secundum Assisam quam fecimus possidere per annum, mensem, diem et horam ex tempore in isto futuro tempore memorato, in quo possessiones ipsas post tempus Assisie retinuerunt, et licitum sit ipsi Domui possessiones ipsas vendere secundum quod per Assisiam est statutum. Si vero infra ipsum tempus Domus ipsa possessiones ipsas vendere non curabit ipsas ex tunc faciatis ad nostrum demanum revocari. Datum Baroli XV. Aprilis prime Indictionis.* » G. Archivio di Napoli, *Pergam. dei Monasteri soppressi*, vol. VII. n° 763.

(4) Franc. de Andreis, nella sua *Disp. Feud. An Fratres* cap. 1, num. 1, asserisce che la c. *Ut de successionibus*, III, 27 appartenga al 1221, ma non arreca alcuna prova di questo suo sentimento.

egli avea cercato di sgomberare l'oscurità e supplire i mancamenti (1). E da queste espressioni a me pare che si possa anche trarre qualche probabile congettura, onde determinare alcuni tra gli altri 14 capitoli delle Assise in quell'epoca pubblicati, che potrebbero probabilmente essere le seguenti costituzioni cioè 1. la c. *Constitutionum* tit. *In quibus rebus petatur trigesima* I, 72; 2. la c. *Duram et diram* tit. *De prohib. officialium nostrorum ordinatione*, I, 45; 3. la c. *Officiorum* tit. *De offic. Magistri Camerarii et Camerarii* I, 60; 4. la c. *Puritatem* tit. *De praestando sacramento a bajulis et camerariis*, I, 62, (2); 5 la c. *Justitiarii* tit. *De offic. Justitiarii*, I, 41; 6. la c. *Magnae Curiae* tit. *Ut post renunciationem infra decendium pronuncietur in omnibus* I, 40; perchè contenenti in sostanza prescrizioni Normanne appartenenti all'amministrazione della giustizia o da Federico ampliate e rifatte, o corrette e modificate. Forse anche alla medesima categoria debbono attribuirsi: 7. la c. *Ut universis* tit. *De servanda indemnitate comitibus, baronibus et militibus* I, 47, che parla del rito dei giudizi nella Corte de' Pari, costumato similmente sotto i Normanni, e che ancora fa intravedere l'osservanza delle leggi dei predecessori Re di Sicilia (3); 8. la c. *Cum satis* tit. *Qua poena universitates teneantur, quae creant Potestates et alios officiales*, I, 50, pel suo contenuto che ammette tuttora la esistenza dei Potestà e dei Consoli nel Regno assai inverosimile dopo il 1220, e finalmente 9 e 10 la c. *Intentionis* tit. *de illicita portatione armorum*, I, 10; e la c. *Capitalem poenam*, tit. *De raptoribus virginum vel viduarum*, I, 22, che sono di origine Normanna (4), e che, co-

(1) *Statim post receptum nostri imperii diadema necessaria nec minus continua nos oportuit excogitare remedia, per quae possemus veterum statutorum caliginem provisionis nostrae lima delegere, et consilii plenitudine delere defectum. Const. cit.* Così pensa pure Huillard-Bréholles *Préface*.

(2) Questa costituzione accenna ai proventi, che erano dovuti ai Camerarii ed ai Bajuli, ed erano permessi *regia et nostra constitutione*. Erano dunque tuttora in vigore senza aver subito una generale modificazione gli ordinamenti Normanni.

(3) *Comites et barones . . . secundum jura quibus constitutiones praedecessorum*

nostrorum et nostra non obviant . . . causam . . . terminare procurent; e più sotto *juxta sacratissimas praedecessorum nostrorum regum Siciliae et nostri nominis sanctiones*.

(4) Carlo de Tocco nella sua Glossa sulla Lombarda (in l. *siquis hominem* di Rotari 3, I, 6, v. *percusserit*) accenna una consuetudine del Regno sulle armi proibite. Altrove io farò notare il costume del medesimo e di altri giureconsulti contemporanei di chiamare *Consuetudines* le assise Normanne — L'origine dell'altra costituzione è chiara dallo stesso contesto della medesima.

me ci dimostrano le ripetute inchieste accennate da Riccardo da S. Germano, si veggono in pieno vigore prima del 1231 (1). Dalle espressioni infine usate nella c. *Non sine grandi* I, 31 a me sembra pure potersi con qualche probabilità inferire, che quello fosse stato propriamente il proemio delle Assise pubblicate nell'Assemblea di Capua. Difatti Noi, dice l'imperatore, *qui de manu Domini sceptrum imperii et Regni Siciliae moderamen accepimus nostris fidelibus omnibus praedicti regni nostrae voluntatis arbitrio propositum nunciamus*. Le quali parole, ed il non contenersi alcuna disposizione legislativa nel detto titolo ci sembrano argomento plausibile, onde sostenere la suindicata opinione.

Che che del resto voglia credersi di queste mie congetture, certo è che nel seguente anno 1224 l'imperatore passato in Sicilia tenne un'altra solenne Curia in Messina, ove altresì *quasdam statuit Assisias observandas* 1. *contra lusores taxillorum et alearum*, 2. *nomen Domini blasphemantes*, 3. *contra Judaeos ut in differentia vestium et gestorum a Christianis discernantur*, 4. *contra meretrices ut cum honestis mulieribus ad balnea non accedant, et ut eorum habitatio non sit infra moenia civitatum*, 5. *contra joculariores obloquentes ut qui in personis aut rebus illos offenderint pacem non teneantur imperialem infringere*. Di queste leggi alcune furono trasfuse nel Codice di Melfi, cioè la prima che è la c. *Mores dissolute viventium* tit. *De his qui ludunt ad dados* III 90, e la seconda che è la c. *Blasphemantes* tit. *De blasphemantibus* III, 94. Alcune altre sono rammentate nel commento delle Costituzioni (*Lectura*) di Andrea d'Isernia (V. ediz. principe e p. 365 della ediz. del Sukanappo) cioè la c. *Saepe corrumpunt* tit. *De meretricibus ubi merentur? habitare*, e la c. *Joculariores*, tit. *De Jocularioribus*. Esse si leggevano in taluni antichi codici Mss. delle *Constitutiones Regni Siciliae*, dopo la c. *Constitutione* III, 60, tuttochè non fossero state da Federico accolte nella compilazione del 1231 (2).

Dal 1222 fino al 1231 non abbiamo certa notizia di altre leggi emanate

(1) Nel 1224 *inquisitiones sunt imperatore mandante. de arma portantibus, de lusoribus taxillorum. . .* e nel 1231 *mense julio inquisitiones sunt de prohibita arma portantibus. et de violentiis mulierum*. Rich. a S. Germ. ad. aa.

(2) L'argomento della c. *Joculariores* è così indicato dall'Isernia: *Non debent facere contumeliosas seu ignominiosas cantilenas; si faciant possunt impune offendi a quolibet in persona et rebus, nec punitur qui eos offenderit*. Così quello della c. *Saepe corrumpunt* dal medesimo scritto-

dall' imperatore. Assai verisimilmente però a questo periodo di tempo (ove non vogliansi credere appartenenti alle Assise del 1220, il che non mi pare probabile) debbonsi attribuire tutte quelle costituzioni, di cui troviamo notizia nella stessa *Lectura* dell' Isernia, o in qualche altro antico commentario, le quali per altro sono omesse nei varii Mss. finora conosciuti del Codice Federiciano. La somiglianza dell' argomento tra parecchie di esse e quelle del 1231, e la perdita del loro testo non ci consente di collocarle dopo una tal epoca, potendosi solamente così comprendere e spiegare la subita desuetudine e la dimenticanza in cui ben presto caddero. Queste costituzioni, di cui, per essere ignorate o taciute da tutti coloro che han trattato della legislazione federiciana, giova qui riferire quel tanto che ne conosciamo, sono le seguenti.

1. La c. *Praedecessorum nostrorum* tit.? Essa è riportata, e brevemente commentata dall' Isernia dopo la c. *Honorem debitum* I, 41, ove dice che la medesima propriamente non avrebbe dovuto essere ivi collocata, ma in seguito, come taluni l'avevano sotto il titolo *De officio baiulorum*. Dalle parole che l' Isernia commenta rileviamo che essa prescriveva *certam formam et modum in illis exteris qui volunt habitare in regno quam si servant cavendo, ut litera dicit, dat eis immunitatem per decem annos*. Stando a tali dati sembra che questa legge nel contenuto, se non nelle parole, sia quella lettera che trovasi tra le Epistole di Pietro della Vigna libro VI, cap. 7, colla rubrica *Privilegium concessum extraneis*, ora ristampata dall' Huillard-Bréholles *Op. cit.* IV, 234.

2. La c. *In recipiendis*, tit.? nella quale, secondo dice l' Isernia, era da notarsi *Quod Notarii qui diebus praefixis non sunt in Cancellaria sine licentia et justa causa puniuntur in expensis*. Alla parola *de attestationibus* inoltre egli aggiunge, che essa moderava il salario del Cancelliere (*scriptoris*) e che a suoi tempi non era più in uso.

3. La c. *Advocati* tit. . . .? che secondo lo stesso scrittore era superflua, perchè dicevasi lo stesso nella c. *Advocatos*, I, 84 che appartiene al 1231, sol che in quella era sanzionata una pena maggiore. Il Freccia (*De subfeu-*

re è in questo modo accennato: *Statuit contra meretrices ut non habitent cum*

honestis mulieribus et ut portent vestes litgoratas, alias fustigentur.

dis 51) che aveva per le mani molti documenti, ora forse perduti, comunque non possedesse una sufficiente critica nell'adoperarli, asserisce che la detta c. *Advocatos* apparteneva al 4228. Ora se dovesse ritenersi questa testimonianza, bisognerebbe credere che la costituzione di cui qui parliamo, e non già quella inserita nel codice di Melfi del 4231, fosse stata promulgata nel detto anno.

5. La c. *Si de quantitate salarium* (l. *salarii*) e la c. *Judices jurabunt*, tit. le quali anche diconsi dall'Isernia superflue per la c. *Hac edictali* tit. *De salario advocatorum*, 4, 85. Si aggiunge però nella prima, che al giudice spettava di concordare l'avvocato ed il cliente sul salario dovuto (4), ed, ove egli non vi riuscisse, doveva adoperarvisi il Maestro Giustiziere. L'altra legge, in cui eravi un §, che cominciava colle parole *moderatas subscriptiones* (2), per testimonianza dello stesso Isernia, fu corretta dalla c. *Cum circa*, I, 73, e dalla c. *Cum iuxta*, I, 74.

6. La c. *Si quem Advocatorum* tit. . . . ? (se pure non è un § del titolo antecedente), la quale prescriveva che se la Curia mandava altrove qualche avvocato (del Fisco), altri avesse dovuto supplir questi gratis nelle cause che l'assente aveva.

7. E finalmente la c. *Formam sacramenti* tit. . . . ove verso la fine prescrivevasi che l'Ufficiale era tenuto secondo il suo giuramento a denunziare la corruttela degli altri impiegati.

Tutte queste costituzioni, come già dissi, sono accennate e scarsamente chiosate nella fine del Lib. I, *Const. Regni Siciliae* delle edizioni col commento dell'Isernia, procurate dal d'Anna (1521) e dal Sukanappo (1533) in poi. Ivi dicesi: *Lectura harum constitutionum idcirco posita est hic in fine istius libri ut servetur ordo cum textus ipsarum communiter non habeantur*, e si soggiunge che *non sunt notatae per glossatorem quia hodie sunt quasi inutiles*. Come rilevasi dalle parole stesse dell'Isernia, esse dovevano esser

(1) *Hoc est valde longum et imo melius statuitur ibi ut sit in arbitrio Iudicis quod statuat salarium . . . ut infra statuitur in l. Iudices*. Isernia in ediz. prin. *Lect.*

(2) Nel margine della edizione del

1521 leggesi qui: *Alias Constitutio: Moderatas*; ma nel cod. Mss. della Biblioteca Nazionale dicesi: *in text. ibi. mod. subscript.* con che può supporre esser essa piuttosto un § della stessa c. *Iudices*.

collocate negli antichi Mss. tra la c. *Occupatis*, I. 95, e la c. *Si quem nostrorum* l. 96, ed ivi in fatti si notano nel cod. Mss. della *Lectura* dell'Isernia nella Biblioteca Nazionale di Napoli (III, A, 27) e nella edizione principe della medesima.

Altre costituzioni ritroviamo altrove: Esse sono

8. La c. *Volentes*, tit. *Ut boves domiti non pignorentur*, la quale vietava di pignorare i bovi addetti alla coltura de' fondi, e gli aratri, non meno che le armi. Se dovesse credersi all'Affitto questa costituzione non si trovava nei Mss. e nelle edizioni delle *Constit. Regni Sicil.* perchè già inserita nel Codice al tit. *Quae res pignorari possunt*, Auth. *Agricultores*, ed anche nei *Libri Feudorum* nel tit. *De statutis contra libertatem ecclesiae editis* verso la fine. Ma l'Isernia con più esattezza dice semplicemente, che: *ex hoc* (cioè dal tit. cit. del Codice Giustiniano) *habuit ortum constitutio Regni Siciliae quod boves aratorii non pignorentur.* (*Consuet. Feud. c. de stat. f. 317 v.*). Ed in fatti essa leggevasi come § della c. *Ab officialibus* I, 94 sì in alcuni Mss. e nelle edizioni delle Costituzioni del 1475, 1521, e 1552, che nel cit. cod. Mss. della *Lectura* dell'Isernia f. 92 — Forse principio o parte di questa costituzione è il decreto pubblicato per la prima volta dall'Huillard-Bréholles t. IV p. 237.

9. La c. *Sutores*, tit. *de Assisia sutorum*, e

10. La c. *Cauzolarij* (et) *Magistri lignaminum* tit. *de Assisia magistrorum lignaminum et cauzolariorum*, le quali leggevasi nei Mss. delle *Const. regn. Sic.* adoperati dall'Isernia dopo la c. *Magistros mechanicarum artium* III, 49. Ora soltanto il commento di esse trovasi nel cit. cod. Mss. e nella edizione principe della *Lectura*; non che nella edizione delle *Constitutiones Regni* del d'Anna al fol. 204 v. (1), del Sukanappo a p. 359, e nella *Lectura* di Lallo senza rubrica a p. 663. Colla prima legge si fissava il compenso per la manifattura di ciascuna veste ad un tari, e coll'altra si tassava la mercede ai lavori non solo di calzolajo, ma anche di maestro falegname e di fabbro ferraro. Assai verisimilmente la c. *Per universas* III 53, malamente determinata colla rubrica *De detinentibus animalia aliena et de*

(1) In margine della edizione del 1521 leggesi: *Hae duae constitutiones leguntur*

per Andream hic, quarum textus non potui invenire.

damnis foresteriorum (1), era il proemio di tutte quelle costituzioni colle quali si stabilivano le *Assise* di queste, e forse anche di altre opere manuali tassate *singulorum ministeriis considerata qualitate*. In questo modo pensò anche l'Afflitto (t. II p. 196).

12. La c. *Si quis campsor*, tit. *De cudentibus monetam adulterinam* della quale abbiamo il testo nell'*Op. cit.* dell'Afflitto t. II fol. 203 (2). Essa assai verisimilmente doveva appartenere alla detta serie di leggi o di *Assise*. Il Merkel dubita non sia di Ruggiero, forse indotto a credere così, perchè segue una legge senza dubbio alcuno appartenente a costui. Ma poichè la medesima non si trova nel Cod. Vat. e nel Cassin. delle *Assise* Normanne, nè è intitolata a Ruggiero dall'Isernia, dall'Afflitto, e da Lallo, che l'hanno riportata, o semplicemente accennata, e poichè la pena comminatavi è la stessa di quella, con cui l'imperatore puniva gli artefici, i quali falsificavano i prodotti del loro mestiere, come si vede nella cit. c. *Magistr. mech. art.*, può piuttosto supporre che a Federico appartenga e forse a quelle promulgate o nel 1220, o negli anni seguenti, ma prima del 1231.

13. Ed in ultimo la c. *De lenocinio*, tit. *De lenociniis puniendis*, colla quale si punisce la mezzana nello stesso modo dell'adultera, e nel § *Item si fidelis*, il lenocinio di chi possedeva feudi colla privazione dei medesimi. Nella *Lectura* dell'Isernia tanto nel Cod. Mss. che nella cit. ed. princ.; come anche nelle ed. delle *Constit.* del detto d'Anna fol. 208 e del Sukanappo p. 370 questa legge era posta tra la c. *Maritum* III, 82, e la c. *Majestati nostrae* III 83; nella *Lectura* di Lallo invece era collocata dopo la c. *Majestati nostrae* a p. 676 colla rubrica *De poena lenarum* (3).

Tutte queste leggi erano disposizioni isolate, o provvedimenti occasionali. Ma ben tosto Federico non contento di ciò volse l'animo ad un più

(1) L'Huillard-Bréholles la crede il Proemio delle cinque costituzioni che seguono (54-58); ma le materie, di cui quelle trattano, ripugnano apertamente ad una tal congettura.

(2) V. pure *Cons. Regni Siciliae* ediz. del 1521 e 1552 f. 205 e 366, e l'ediz. principe della *Lectura* d'Isernia, ove trovasene il commento dopo la c. *Adulterinam*, non che la *Glossa aurea* Lalli de

Tuscia p. 668, ove sta chiosata sotto la rub. *De Campsoribus*.

(3) Al fol. 295 del Cod. mss. della *Lectura* dell'Isernia nella Bibl. Naz. sulla parola *constat* del Commento della c. *Poenam eorum* II, 3 si nota: *Hoc est determinatum per extravagantem Federici quae incipit: Supplicationes nostrorum fidelium*. Ma di questa nuova costituzione non trovo altro.

ampio disegno. Secondo la dottrina dei giureconsulti di quell'epoca, per una troppo letterale interpretazione delle fonti del Diritto Romano, la potestà di far leggi comuni a tutti era riserbata soltanto all'imperatore. Se da essi una tal potestà estendevasi anche ai Re, ciò si ammetteva per un semplice argomento di analogia, poichè tutte le altre autorità costituite, fuor dell'imperatore, non potevano emanare che statuti o consuetudini (1). Or Federico, nel quale come Cesare concorrevano secondo quel sistema le due principali prerogative cioè: l'*imperium* ed il *jus condendae legis, juris origo et tutela* (2), volle emulando la gloria di Teodosio e di Giustiniano, che egli più volte nelle costituzioni chiama suoi Augusti predecessori, promulgare un nuovo corpo di diritto, onde ordinare e riformare il regno di Sicilia, che dall'anarchia nella minorità ed assenza di lui era stato affatto sconvolto. Ordinò quindi la formazione di un codice, in cui non solo tutte le antecedenti leggi dei re Normanni per difetto di uso, come egli stesso dice, irrugginite, e le sue, che voleva osservate, fossero trasfuse, ma anche l'intero sistema politico, civile ed amministrativo, che egli aveva stabilito introdurre, fosse in tutte le parti sviluppato e prescritto. L'opera, secondo la testimonianza di Riccardo da S. Germano, fu cominciata in Melfi nel giugno del 1231 e dopo due mesi compiuta. Indi in una solenne assemblea (*in consistorio solemniter*) tenuta in quella medesima città, il nuovo Codice fu promulgato, e fu ordinato che dal prossimo venturo settembre (che era il principio dell'anno greco usato nell'Italia meridionale) abolite tutte le altre leggi e consuetudini al medesimo contrarie, esso avesse avuto vigore ed osservanza.

Se si dovesse stare alle parole, che si leggono nell'epilogo dello stesso codice, e che dicono: *Accipite gratanter, o populi, constitutiones istas tam in judiciis quam extra judicia potituri, quas per magistrum Petrum de Vineis Capuanum magnae curiae nostrae judicem et fidelem nostrum mandavimus compilari*, unico compilatore e scrittore delle costituzioni di Melfi sarebbe stato il famoso segretario di Federico II. Ma quel periodo: *quas compilari*

(1) V. Marin. di Caram. in *Prooem.* in *Constitutiones Regni Sicil.* in princ.

(2) V. c. *Non sine grandi*, I, 8. An-

che altrove lo stesso Federico apertamente afferma, che all'imperial dignità *datum est leges condere*. Regest. p. 234.

comunque certamente antichissimo, perchè trovasi nel cod. Vat. 1437 appartenente alla prima metà del secolo XIV, ed in altri Mss. anche di quell'epoca, pure non può tenersi per genuino e proprio del testo originario del codice di Melfi, perchè manca nella traduzione greca assai probabilmente contemporanea del medesimo, e nel cod. 4625 della biblioteca imperiale di Parigi, uno de' più antichi tra i conosciuti finora. Oltre a ciò la nuova forma *de Vineis*, l'aggiunto *Capuanum* poco usato, e finalmente la poca o nessuna coerenza che esso ha col *potos* dell'intera conclusione, nella quale l'imperatore richiama a sè tutto il merito dell'opera, lo dimostrano facilmente una interpolazione posteriore (1), forse inserita nella seconda edizione del codice, di cui in seguito tratterò. Ond'è che il Winkelmann e l'Huillard-Bréholles (2), appoggiati ad una lettera di Gregorio IX scritta in giugno 1231 a Giacomo arcivescovo di Capua, colla quale il Papa gli ingiunge di non prestare la sua opera nel dettare le costituzioni *destitutas salutis et institutivas enormium scandalorum*, che l'Imperatore intendeva di pubblicare, vorrebbero che quegli fosse stato l'unico o principale compilatore del codice di Melfi, e che Pietro della Vigna, uomo allora secondo il Bréholles quasi ignoto (3), o non vi avesse partecipato o tutt'al più vi avesse avuto una parte affatto secondaria. Ciò nondimeno a me pare, che queste ragioni non valgano ad invalidare l'antica tradizione, che ne attribuiva il maggior merito a Pietro. Imperocchè la lettera di Gregorio IX può dimostrare la cooperazione dell'Arcivescovo di Capua nella compilazione del Codice di Melfi, ma non autorizza ad escludere il giudice Capuano o altri dalla medesima. Secondo il sistema di quei tempi, le leggi eran discusse e dettate da un Consiglio aulico composto dai familiari, principalmente ecclesiastici, della corte Imperiale, da alti magistrati, e da giudici e giurisperiti della Magna Curia; e però tanto Giacomo, il quale era

(1) Winkelmann, *Geschichte* p. 349 not. (1).

(2) Huillard-Bréholles, *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*. Parigi 1864 p. 15 e ss. — Il Winkelmann nella citata dissertazione, *De regni Siculi administr.* p. 12 già anche prima senza escludere Pietro aveva dato l'o-

nore di aver composto le leggi di Melfi a Giacomo Arcivescovo di Capua; nel che è stato seguito dallo Schirrmacher, *Kaiser Frideric der zweite*, t. II p. 222.

(3) Cf. Winkelmann, *l. c.* not. (16) ove con parecchi documenti oppugna questa opinione del Bréholles, e del Boehmer, *Reg. Imp.* prol. p. 41.

familiare e consigliere dell'Imperatore, che Pietro il quale allora già era insignito dell'ufficio di giudice nel supremo tribunale del regno, dovettero secondo ogni probabilità aver mano nell'opera.

D'altra parte non poche ragioni c'inducono a credere, che se Giacomo pel maggior grado che occupava ebbe nella formazione di quelle leggi una parte essenzialissima e principale, questa per lo meno dovette esser divisa con Pietro suo amicissimo, al quale in ispecialità il dettame di esse dovette essere affidato. Ed in fatti senza arrestarci all'epiteto di *legifer* datogli da Niccolò della Rocca in una epistola encomiastica a lui diretta (1), epiteto che potrebbe crederglisi piuttosto appropriato per la sua opera nelle Novelle Costituzioni di Federico II, lo stile delle leggi Melfiesi simile in tutto allo stile per l'ordinario tronfio ed ammanierato dal giudice capuano, talune costituzioni ed il proemio di esse, che si leggono come opere di Pietro nei Mss. che contengono le lettere di lui (2), e finalmente più che tutto ciò, la testimonianza di un documento sincrono, ove Corrado nel 1252 modificando alcune disposizioni legislative di suo padre usa l'espressione *sicut constitutio Petri de Vineis* (3) *proditoris dabit*, rendono certamente sempre più fondata ed autentica l'antica volgare tradizione (4). Vero è che il Bréholles ha cercato di eludere quest'ultima difficoltà con notare che delle due costituzioni ivi accennate, una era posteriore al 1231, e la prescrizione contenuta nell'altra era più antica del Codice di Melfi, ove poscia venne adottata; ma con ciò non pare che abbia distrutto la forza di quell'autorità, poichè Corrado nel rivocare o nel riformare queste disposizioni legislative accennava certamente alle costituzioni nella forma che avevano, e come erano state redatte nel Codice di Federico, non già allo spirito delle medesime che poteva essere, e per una di esse lo era infatti, più antico. Per tutte l'enunciate ragioni pare adunque assai probabile, che Pietro abbia rappresentato nel codice di Federico II la parte che Triboniano ebbe nel Giustiniano; anche

(1) P. de Vineis, *Epist.* L. III, ep. 45.

(2) Esse sono la c. *Inconsutilem*, I, 2, e la c. *Patarenorum* I, 3. oltre al Proem. *Post mundi machinam*. Nelle *Epist.* di Pietro si legge pure il cominciamento della c. *Occupatis*.

(3) Orlando, *Codice di leggi e dipl. Sicil.* p. 55.

(4) Queste costituzioni, secondo lo Huillard-Bréholles, sarebbero i tit. 7 e 42 del L. I e 26 e 30 del L. III combinati tra loro.

perchè egli assai più degli altri (1), che per ragione della loro carica dovettero concorrervi, è noto sia come giureconsulto, sia come oratore (*dictator*).

La intitolazione che il Codice di Melfi ebbe, come rilevasi dall'epilogo della traduzione greca, nonchè dai frammenti Cassinesi del testo originario fu di *Liber*, o *Lex augustalis* (Βασιλικὸς νόμος). Medesimamente le leggi in esso contenute si dissero propriamente *Constitutiones augustales* (Βασιλικοὶ διαταξεις). Il Codice venne diviso in tre libri, e ciascun libro in tanti titoli o capitoli non numerati, o costituzioni, le quali ebbero l'intestazione del sovrano legislatore da cui emanavano, se Normanne di Ruggiero o de' due Guglielmi, se proprie di Federico (2), e molte, ma non tutte ebbero premesso un sommario o argomento del contenuto in ciascuna legge che allora dicevasi *Rubrica*. Inoltre nella disposizione delle leggi riguardanti l'organizzazione giudiziaria ed amministrativa del reame, ebbe un ordine inverso di quello che fu seguito dipoi negli altri Mss. i quali rappresentano l'ultimo stadio della legislazione Federiciana; cominciandosi in essi dagli uffici minori e così gradatamente risalendo ai supremi, e negli altri viceversa da questi scendendo a quelli.

Una traduzione greca del *Liber Augustalis* fu fatta per coloro che nel regno usavano ancora quel linguaggio, assai verisimilmente per ordine dello stesso imperatore, secondo che opina il Montfaucon (*Palaeogr. Graec. lib. VI*), ed in ogni modo appena o poco dopo che fu promulgato.

Da questa traduzione greca, e dal Cod. 4625 della Biblioteca Imperiale di Parigi, che in ciò è uniforme alla medesima, può rilevarsi con sufficiente certezza il numero, e per lo più anche la disposizione, e l'ordine delle costituzioni che composero il Codice di Melfi. Se non che comunque quella versione sia stata fatta indubitatamente sul testo originario del Codice medesimo, secondochè bene hanno osservato il Gregorio e gli altri nostri scrittori, mancandovi tutte quelle leggi che noi abbiamo la certez-

(1) De Cherrier nella sua *Histoire de la lutte des Papes et des Emp. de la maison de Souabe*. Paris 1858 t. 2, p. 104 asserisce che Roffredo Beneventano e Taddeo di Sessa ebbero parte in quest'opera, la di cui redazione fu confidata a Pietro. Egli però non adduce alcuna

pruova o documento in sostegno di ciò.

(2) Il can. Gregorio ingannato dalla versione greca malamente sospettò che le dette iscrizioni avessero potuto mancare nel testo originario. V. *Introd. allo studio del diritto pubblico Sicil. nelle Opere scelte*. Palermo 1845 p. 31.

za di essere posteriori a quell'epoca; pure il greco traduttore o i trascrittori di ambedue i Mss., che ora ne rimangono, come rileviamo dal confronto de' frammenti Cassinesi e del citato codice 4625, non si attennero sempre fedelmente al loro originale, ed in quanto riguarda la divisione de' libri e de' titoli, li divisero specialmente nel III libro a loro piacimento. Quindi secondo il Mss. Parigino il *Liber Augustalis* ha nel lib. I, tit. 82; nel lib. II, tit. 70; nel lib. III, che comincia col tit. 21 del testo latino anche tit. 70. — Per l'opposto nel Mss. della Biblioteca Barberini, che è l'altra copia delle costituzioni di Federico tradotte in greco finora conosciuta, il lib. I ha tit. 94; il lib. II, tit. 90; il lib. III termina mutilo col tit. 4. La quale diversità nei due Mss. procede dacchè il Parigino comincia il III libro col tit. 21 del testo latino, ed il Barberino col tit. 20 dello stesso lib. III del Cod. Mss. Parigino, 41 dei Mss. e delle edizioni del testo latino. Nel resto ove si tenga doversi supplire la mancanza del cod. Barb. coi 46 titoli che si trovano esistenti nell'altro, ambedue i Codici si troverebbero uniformi.

Oltre a questo il traduttore greco introduce altre varietà nella sua versione. Egli sopprime i nomi del sovrano legislatore in testa di ciascuna legge e tralascia 4 costituzioni che sono indubitatamente Normanne, e che per avventura dovevano comprendersi nel Codice del 1231. Troyandole o abrogate da una legge posteriore di Federico o ripetute, le credette superflue ed arbitrariamente le omise. Per l'opposto a ciascuna costituzione, formandone un titolo diverso, appone uno speciale sommario o rubrica; e medesimamente qualche costituzione divide in due, o viceversa di due ne forma una sola (1).

Or posto ciò, e non tenendo conto delle accennate arbitrarie divisioni del traduttore greco, ed ove incontrasi alcun dubbio adoperando i frammenti Cassinesi dove esistono o il codice Par. 4625, a me pare che le costituzioni contenute nel Codice Melfiese, potessero con fondamento calcolarsi a 217, distribuite in tit. 76 nel I libro oltre il Proemio (2), in tit. 50 nel II, ed in 91 oltre l'epilogo nel III.

(1) Così nel L. I il tit. 14, è diviso in due, ed i tit. 40 e 41 sono riuniti in un solo. Nel L. III inoltre il tit. 54 ed il

72 sono divisi in due ed il tit. 49 in tre.

(2) Il traduttore greco numerando il Proemio, e dividendo i tit. 14 36,

Di esse 65 appartengono nella loro integrità alla legislazione Normanna, e debbono distribuirsi ai Re di quella dinastia nel modo seguente:

A Ruggiero trentasette, cioè: lib. I, tit. 3, 4, 5, 20, 36 § 1 e 2, — Lib. II, tit. 11, 41, 50, — Lib. III, tit. 1, 2, 22, 31 (1), 40, 44, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88.

a Guglielmo I cinque, cioè: Lib. I, tit. 58, 66 (2) — Lib. III, tit. 35 (3), 54, 55; ed a Guglielmo II, sei, cioè: Lib. I, tit. 6, 45, 68 — Lib. III, tit. 16 (4), 20, 83.

e finalmente a re Guglielmo senza alcuna indicazione di I o II, per mancanza d'indizii che ciò determinassero, le rimanenti diciassette, cioè: Lib. I, tit. 21, 37, 59, 61, § 2, 65, 67, 91 — Lib. II, 27, 37 — Lib. III, 3, 13, 16, 17, 18, 19, 34, 35.

Altre sedici costituzioni, tra le quali talune anche di origine Normanna (5), appartengono alla legislazione antecedente di Federico II, secondo che di sopra ho accennato.

Rimangono quindi sole 136 verisimilmente proprie della compilazione di Melfi.

In riguardo poi al testo, dapprima io aveva creduto, che la traduzione greca rappresentasse il Codice Melfiese come pel numero, contenuto, e disposizione delle leggi, così anche pel dettato, che con tutti i più recenti scrittori della materia io teneva pel primitivo e genuino testo delle costi-

40, 91 e 99 ed omettendo il tit. 58 ne ha in tutto 82.

(1) Questa costituzione è intitolata *Rex Guillelmus* nel cod. Par. 4625, nel cod. Vat. 1437 e nella edizione palatina; *Idem (Imp. Frid.)* nel cod. Vat. 6770; *Rex Rog.* nelle ediz. del 1521, 1537, 1552, del Sarayna, e del Lindbrogio. Ma che sia realmente di quest'ultimo è dimostrato in un dipl. del 1146 riferito dal Pirro *Sicilia Sacra* p. 94.

(2) Per testimonianza dell'Isernia questa costituzione appartiene a Guglielmo I. V. *Constitut.* p. 127. Cf. pure l'Afflitto, *Appar.* f. 201 v.

(3) Secondo l'Isernia questa costituzione è di re Guglielmo *forte I quia ma-*

lus. V. Consuet. Feud. c. Quae sint regalia f. 308.

(4) Questa costituzione è attribuita a Guglielmo II dall'Isernia. V. *Constitut. reg. Sic.* p. 323 col. 1.

(5) Per quanto possiamo rilevare dal loro contesto medesimo, ordinamenti della vecchia legislazione Normanna furono con certezza adoperati nella composizione delle costituzioni 10, 14 (*Assise*, cod. Vat. 38, 39), 22, § 2, 44 (*Assise*, cod. Cass. 36), 60 (Cf. Dipl. 1190 ap. Gattola, *Access. ad Hist. Cas.* p. 383) del L. I; e della c. 23 (Cf. Falcando, *Hist. sic.* p. 82 della prima ediz. e documenti presso il Pirro, *Op. cit.* p. 460, e 935) del L. III.

tuzioni federiciane del 1231; perchè mancano in esso molti periodi od incisi, ed anche non brevi passi, che nei Mss. che contengono le costituzioni novelle, e nelle edizioni vulgate si trovano. Ma un più minuto ed accurato esame tanto del testo latino quanto del greco, mi ha condotto a modificare alquanto una tale opinione. Imperocchè distinguendo i diversi Mss. latini delle costituzioni, che ora abbiamo, e confrontandoli colla versione greca e tra loro, io ho potuto notare che il traduttore anche quì non sempre si attiene fedelmente al suo originale, e che non tutte quelle cose che mancano nel greco debbono ritenersi per aggiunte o interpolazioni del testo latino. Ed infatti senza parlare delle varianti che si possono attribuire ad una cattiva interpretazione, nè delle lacune prodotte da evidenti ed involontarie allucinazioni o sbagli del traduttore stesso o del menante (1), certo è che talune di queste che potrebbero sembrare giunte del testo latino Melfiese sono invece arbitrarie omissioni di parole o di brevi periodi che il traduttore greco ha creduto inutili e superflui alla intelligenza delle leggi e che quindi ha tralasciato (2). Esse ci sono apertamente indicate da un accurato confronto del testo greco del Codice della Biblioteca Imperiale di Parigi, sia con quello del Codice Barberino, il quale talvolta ha le giunte che si leggono nel testo latino, e che mancano invece in quello, sia col contesto delle leggi Normanne inserita da Federico nel Codice del 1231, le quali conformemente al vulgato latino conservano quelle giunte che mancano nel greco, sia pure colla lezione che di talune leggi presenta il cronista Riccardo da S. Germano, il quale naturalmente riporta il testo primitivo delle medesime, e sia in ultimo coi frammenti Cassinesi del *Liber Augustalis*, che sono senza dubbio il solo testo finora conosciuto che sia integralmente genuino. Quante volte poi questi con-

(1) Il copista del cod. par. nella fine del libro implora l'indulgenza del lettore per gli sbagli, in cui a cagione della troppa fretta era caduto. Questi sbagli sono avvertiti dal Carcani nelle *Var. lect.* della ediz. delle *Const. regn. Sic.* del 1786.

(2) Talvolta però il traduttore omette qualche brano essenziale del testo, co-

me nella c. *Edictorum ordinem*, I, 97 al v. 15; e nella c. *Probationum defectum*, II 36, al v. 31. In quest'ultimo passo è da notare come egli sbadatamente lascia nella traduzione una parola del periodo tolto, che faceva senso con quello, e non ne ha più in tal modo isolata.

fronti vengon meno, le omissioni di un tal genere possono benissimo e con sufficiente verisimiglianza a mio credere riconoscersi in quelle giunte che presentano o una ripetizione, o un'ampliamento, o in fine una spiegazione del contesto antecedente (1).

Oltre a queste omissioni del traduttore greco, che ho innanzi accennato, per mezzo dello stesso confronto si può nel testo delle costituzioni rilevarne altre, che sono di una natura affatto diversa. Di esse, che debbono ritenersi evidentemente per mere addizioni interpolate successivamente nel codice Melfese, io parlerò in seguito, allorchè mi occorrerà trattare delle Novelle di Federico II e della revisione del suo Codice.

La parola *consistorium* adoperata a significare l'assemblea tenuta in Melfi per la pubblicazione delle nuove leggi non accenna, come avvertì già prima il Winkelmann, ad un parlamento feudale, che secondo il costume del tempo avrebbe dovuto chiamarsi *colloquium generale* o *Curia generalis*, ma piuttosto ad una numerosa riunione di magistrati, ufficiali, e grandi dignitarii dello stato. E però fu necessario, che oltre alla generale promulgazione fatta colà se ne facesse in seguito anche una speciale nei varj paesi del reame al di quà e al di là del Faro, come ne abbiamo la testimonianza in Riccardo da Sangermano, e nell'Appendice al Malaterra (2). Un pas-

(1) Giova qui indicare la terminologia usata nella compilazione Melfese in riguardo ai fonti del diritto anteriore, sia romano, sia longobardo, sia anche derivato dalle leggi già promulgate dai re Normanni, di cui i compositori del Codice Federiciano si servivano. Il diritto romano quindi è ivi denominato *veteres leges* I, 1, 12, 18, II, 13, 36, 42, 45, III, 93; *antiquae leges* II, 31; *priscae leges* I, 97, II, 1, 7 o *antiqua jura* I, 94, 99, II, 44; *jura vetera* II 17, III, 92 — o anche *principum* o *augustorum praedecessorum nostrorum* o *veterum principum instituta* III 92, *statuta* I 22, *placita* I 100; *divales veterum principum sanctiones* II, 24, 46. o in ultimo *jus commune* I, 25.

Il diritto longobardo puranche è chiamato *antiquae leges*, II 31; *veteres leges* I, 18, 70; *jus longobardum* I 25; *jura* I, 47, 73.

Le leggi Normanne finalmente si dicono in generale *regum assisiae* I 72; *praedecessorum nostrorum assisiae* I 44; *praedecessorum nostrorum*, o *divorum parentum nostrorum*, o *praedecessorum nostrorum regum et principum* o *felicium regum constitutiones seu statuta* I, 14, 16, 18, 25, 37, 44, 45, 58, 69, III, 56; o *sanctiones, placita* I, 22, 47, 58, 100. Talvolta s'indica espressamente il nome del legislatore come *divi regis Rogerii, divinae memoriae regis Rogerii avi nostri lex, constitutio, statuta* II, 44, III, 5, 84, o *divorum regum Rogerii et Guillelmi I aut. II praedec. nostr.* III, 4; *divinae memoriae regis Guillelmi constitutio* I, 16, 47, 48, 72, III 5; o *Guillelmi consobrini et praedecessoris nostri* (che è il II) I, 7.

(2) *Mense Februario in Sancto Germano Constitutiones Imperiales quae Augustales vocantur publicatae sunt.* Ric. da S. Germ. ad an. 1232.— A. O. 1231, V, ind. domi-

saggio inoltre della *Lectura* dell'Isernia, che manca nelle edizioni del Sarayna, e nelle posteriori, ma trovasi nella edizione principe dopo la c. *Capitaneorum*, in quella del d'Anna al fol. 56, ed in quella del Sukanappo al fol. 403, collocato, non sappiamo nè il come nè il perchè, in un sito a quanto sembra non suo, e scambiato col commento della c. *Inter caetera*, I. 46, ci attesta che esisteva pure un decreto speciale dell'imperatore sul proposito, decreto che dovea trovarsi inserito nel principio di taluni Mss. delle Costituzioni del regno. *Mandat*, dice l'Isernia, *publicari per provincias constitutiones promulgatas in Curia Melfensi, quia promulgatio est de esse legis ut non ignorentur, et perveniant in notitiam singulorum, et ideo per metropolitanas civitates leges et constitutiones novae sunt promulgandae et insinuandae, in auth. ut factae novae const. in princ.*

Ma l'operosità legislativa di Federico II. non si arrestò alla pubblicazione del codice di Melfi. A misura che avvertiva nuove mancanze nelle leggi del reame, o difetti che la pratica manifestava nelle stesse sue costituzioni, ne pubblicava delle altre, colle quali ampliava, correggeva o modificava le già esistenti, e specialmente quelle riguardanti l'amministrazione politica e civile e l'organizzazione giudiziaria.

Infatti nel 1233 poco dopo la pubblicazione particolare del *Liber Augustalis*, l'Imperatore promulgava in Siracusa (1) la c. *Cum hereditarium*, tit. *De uxore non ducenda sine permissione Curiae*; e nel seguente anno in una assemblea generale tenuta in Lentino la c. *Etsi generalis*, tit. *De corrigendis et compescendis excessibus officialium*, con cui furono stabilite le Curie o parlamenti, che dovevano riunirsi in ciascun anno nelle provincie del regno per la sindacatura dei Magistrati. La prima di queste leggi trovasi nel Lib. III tit. 23, § 2 delle Costituzioni, l'altra non fu inserita nel Codice, ma è compendiata da Riccardo da S. Germano, citata dall'Isernia, e trascritta poscia nei suoi Commentarii dall'Afflitto t. I. p. 136 (2).

nus imperator misit ipsas constitutiones suas per totum regnum et in Siciliam per dominum Riccardum de Montenegro, qui erat magister justitiarius. App. ad Malat. ap. Caruso I, 251.

(1) Ric. di S. Germ. *ad. a.* Cf. H. B. *Op. cit.* t. IV. p. 459. Questa costituzione, se-

condo l'Isernia (*Constit. regni Sicil.* p. 347 c. 2), era propriamente una *littera missiva*, cioè una *circolare*, come ora direbbersi; che altrimenti per l'autorità dello stesso Riccardo da S. Germano *ad. aa.* 1222 e 1224, chiamavasi pure *littera generalis*.

(2) Cf. H. B. *Op. cit.* t. IV. p. 460.

Nel gennaio del 1244 inoltre, secondo la testimonianza del medesimo Riccardo da S. Germano, furono promulgate in Grosseto alcune *sanctiones contra Judices, Advocatos et Notarios quas (imperator) per totum regnum publicari praecepit, quarum initium tale est. Nihil veterum principum auctoritati detrahitur*. Esse riguardano l'organizzazione giudiziaria, e trovansi nel tit. 38 ed in altri seguenti del lib. I. delle *Constitutiones Regni Siciliae*.

Le cronache e le memorie del tempo non ci ricordano altre leggi promulgate da Federico dopo il 1234 oltre queste che abbiamo di sopra accennate. Non mancano però indizj ed argomenti, i quali ci possono con qualche certezza manifestare quali sieno quelle, che formando parte delle Costituzioni del regno, sono posteriori alla pubblicazione del Codice del 1234. Esse portano, comunque non sempre esattamente (1), l'epigrafe *Nova Constitutio*, la quale indicazione non meno che la mancanza di esse nella traduzione greca delle Costituzioni, che, come di sopra dimostrai, presenta il Codice primitivo del 1234, e finalmente la testimonianza dell' Isernia, e talvolta anche il contenuto delle medesime che riferisce modifica o abroga quelle leggi anteriori, bastano a farci distinguere tra le *Constitutiones regni Siciliae* le nuove e più recenti disposizioni di Federico II.

Or queste Costituzioni Novelle sono in tutto 64 (2) che o formano 37 titoli nuovi, o sono aggiunti a nove titoli antichi. Esse sono distribuite nel Codice Federiciano nel modo seguente. Lib. I. tit. 33, 34, 35, 38 § 1, 2, 39 § 1, 2, 40 § 1, 42 § 1, 2, 51, 52 § 1, 2, 3, 4, 54, 55 § 1, 2, 3, 56, 57 § 1, 2, 60 § 2, 61 § 1, 62 § 2, 63, 66 § 2, 69 § 1, 2, 73 § 2, 74, 75, 76, 77,

(1) La c. *Magnae Curiae*, I, 40, 2 e la c. *Cum nova*, I, 81, ambe Melfiesi, erroneamente hanno l'indicazione: *Nova constitutio*.

(2) In questo numero io non comprendo la c. *Capitaneorum*, I, 43, che riguardando un ufficio temporaneo, ed eccezionale, non fu nel suo insieme inserita in tutti i Mss. e stampe delle Costituzioni, ma bensì quei §§ della stessa c. *Capitaneorum*, che contenendo prescrizioni di un interesse generale, furono secondo il loro argomento in

vari luoghi del Codice Federiciano universalmente collocate. Questi §§ sono la c. *Ut officialibus* 1, 92 § 1, (V. Isernia nelle *Const. regn. Sic.* p. 156 e *Add. ivi*), la c. *Corruptelae crimen*, II, 50 § 3, e la c. *Litigator autem* II, 51, ove invece di *Capitaneus et magister Justitiarius* si pose la variante *Magister Justitiarius et justitiarius*. Nel cod. Vat. 6770 (Bibl. naz. di Nap. III, A, 30) essi si leggono secondo la loro forma originaria nel contesto della cit. c. *Capitaneorum*.

78, 85, 86, 87, 88 § 1, 2, 89, 90 § 1, 2, 3, 92 § 2, 93 § 1, 2, 94, 95 § 1, 2, 3, 104 § 2 — Lib. II. tit. 46, 47, 50 § 3, 51 — Lib. III. tit. 11, 12, 23 § 2, 28, 46 (1). L'Huillard-Bréholles non trovando elementi sicuri, onde accertare l'epoca della promulgazione di ciascuna di queste nuove leggi, nella sua *Historia diplomatica Friderici secundi* ha creduto disporle per materia e le ha aggiunte in appendice al Codice Melfese, mettendo agli anni rispettivi quelle poche soltanto, delle quali la data era per lui storicamente certa. Ma comunque le cognizioni che ora si hanno sulla materia non bastino ad indicarci la data precisa di ciascuna legge, pure v'hanno a mio giudizio alcune cose, che possono con sufficiente verosimiglianza determinarsi in proposito; e queste sono la ricostituzione della forma originaria, l'ordine reciproco, e l'epoca approssimativa della maggior parte di queste novelle costituzioni. Imperocchè l'argomento ed il contesto delle medesime, la connessione che molte abbastanza chiaramente tra loro presentano, e l'analogia di un esempio storicamente sicuro, ci fanno con fondamento congetturare, che l'imperatore, oltre a talune disposizioni isolate, avesse di quando in quando promulgato varii complessi di leggi, coi quali intendeva a riformare l'organizzazione giudiziaria e la polizia amministrativa nel codice di Melfi stabilite. Così infatti, secondochè è noto per la testimonianza della storia, furono pubblicate le riforme di Grosseto nel 1244, e così dovettero pure assai verisimilmente pubblicarsi le costituzioni di data ignota sul numero e sulla bontà degli ufficiali, che cominciano col proemio *Occupatis*, quella serie di costituzioni sui maestri Procuratori e sui maestri Fondachieri che seguono la c. *Inter multas*, e forse anche qualche altra serie di leggi, che per mancanza d'indizii sufficienti non si lascia ora in tutto il suo insieme agevolmente ricostruire.

D'altra parte i rapporti, che queste novelle costituzioni hanno sia tra loro, sia col *Regesto* del 1239-40, unica e preziosa reliquia della Cancelleria imperiale, ci somministrano non pochi probabili indizii, onde determinare l'ordine, con cui tanto le riforme complessive, quanto le leggi

(1) La c. *Praedecessorum nostrorum*, III, 29, e la c. *Per universas*, III, 53, che anche hanno la indicazione di nuove,

appartengono alla legislazione anteriore al 1231.

isolate furono promulgate, e l'epoca approssimativa delle une e delle altre. Le quali cose essendo indubitamente utili ed opportune alla perfetta intelligenza del nuovo diritto Federiciano, io ho creduto che non dovessero trascurarsi in una scrittura speciale sull'argomento; tuttochè le mie ricerche per mancanza di dati positivi potessero per avventura non sempre dare manifesti e sicuri risultamenti.

Comincio dunque dalle costituzioni di Grosseto, che sebbene siano, come sopra notai, di data certa, cioè del 1244, pure non tutte sono sicuramente determinate. L'Huillard-Bréholles crede che in allora non fossero state promulgate altre leggi, se non che quelle riguardanti l'organizzazione della Magna Curia, e quindi ha rimesso all'anno indicato soltanto le seguenti cioè 1. *Nihil veterum*, che ne è propriamente il proemio. 2. *Statuimus ut magna*. 3. *Litteras de remissione*. 4. *Praecipimus offerri*. 5. *Hac lege in perpetuum*. 6. *Magister Justitiarius*, 7. *Causas per magistros Camerarios*. 8. *Praesenti lege*, che sono nel Lib. I. tit. 38, 39, 40, 41, 42, e 53 § 4. Ma che oltre a queste ve ne fossero altre parecchie, le quali alla stessa epoca ed al medesimo complesso di leggi debbansi attribuire è certo non solo dalle parole di Riccardo da S. Germano, ma anche dai richiami che quelle hanno tra loro, non che dal contenuto stesso delle medesime. Ed in fatti narra il Cronista che l'imperatore in quella occasione *quasdam edidit sanctiones contra Judices, Advocatos et Notarios quas per totum regnum publicari praecepit*. Or se si restringesse alle sole leggi dell'Huillard-Bréholles il complesso delle costituzioni di Grosseto, dove sarebbero le disposizioni riguardanti i giudici, gli avvocati ed i notai, di cui parla Riccardo? Oltre a ciò lo stesso legislatore nel suo proemio (1) dice che volendo trattare ordinatamente e partitamente delle riforme giuridiche, cominciava dalla Magna Curia, il che fa certo arguire non essere stato solo quelle, che riguardavano il supremo tribunale del regno le disposizioni in allora pubblicate.

D'altra parte nella c. *Litteras I. 39*, ritenuta anche dall'Huillard-Bréholles

(1) *Et ut secundum ordinem singula tractaremus Curiae nostrae providimus ordinare justitiam, a qua velut a fonte ri-*

vuli per regnum undique norma justitiae derivatur. Const. Nihil veterum, I, 38.

come senz' alcun dubbio appartenente a quelle di Grosseto, parlandosi di talune denunce, che dovevano discutersi da due giudici speciali della Magna Curia, si accenna alle formalità espresse in una legge susseguente (1). Or qual' è questa legge, che stante ciò avrebbe dovuto far parte delle costituzioni di Grosseto? Se volesse starsi all' opinione della Glossa, essa sarebbe la c. *Hi qui*, I. 53, 2 (2). Ma Andrea da Barletta, a cui quella nota appartiene, e dietro lui l' Afflitto, non bene entravano nell' intelligenza della legge e ne scambiavano apertamente il senso. Imperocchè le denunce, di cui si parla nella c. *Litteras*, erano quelle fatte pro o contra il fisco, mentre quelle, di cui tratta la c. *Hi qui*, riguardano le cause criminali, e specialmente il reato di lesa Maestà; il che esclude l' idea, che ivi a quest' ultima legge avesse potuto accennarsi. A me dunque pare piuttosto che quivi si parlasse della c. *Quaestiones omnes* I. 63, che è la sola che io trovo, la quale tratti propriamente delle cause fiscali a proposito dell' ufficio del Maestro Camerario. E comunque anche di ciò favellasse la c. *Causas per Magistros Camerarios* I. 42, 2, pure le espressioni usate nella c. *Litteras* riflettono quella legge anzichè questa, sì perchè ivi si adoprono espressamente le parole *hanc formam observent*, che si ripetono nell' altra (*secundum formam* etc.), come anche perchè nella detta c. *Causas*, che io credo un paragrafo della medesima c. *Litteras*, si tratta di questioni mosse di ufficio dai Camerari innanzi al Maestro Giustiziere, e non di denunce fatte da privati.

Per le anzidette ragioni inoltre io credo assai verisimile che dopo le prime otto costituzioni, che riguardavano la Magna Curia, il legislatore fosse disceso a parlare dei Giustizieri provinciali probabilmente colle seguenti: 1. *Justitiiarii per provincias*, 2. *Inquisitiones*, 3. *Hi qui*, 4. *Item dira*, 5. *Praesenti lege*, 6. *Apud Justitiiarios*, 7. *Justitiiarios Regionum*, 8. *Justitiiarii de cetero*, 9. *Prius quam*, 10. *Patres pro filiis*, 11. *Justitiiarios regionum*, I. 51, 53, § 1, 2, 3, 54, 55, § 1, 3, 56, 57. § 1, 2. Io non ho ragioni positive in so-

(1) *Denuntiationes autem pro nobis vel contra Curiam nostram (contra nos et curiam nostram, codd. Vatt. 1437, e 6770). per iudices antefatos discuti volumus, et secundum formam in denuntiationibus ipsis inferiori nostri nominis lege firmatam commissiones de eis fieri. Const. Lit-*

teras. I, 39,

(2) *Quam formam habes infra: De offic. iust. l. Hi qui §. In praedictis.* Questa chiosa nelle stampe è anonima, ma nella copia del cod. Vat. della biblioteca nazionale di Napoli è contrassegnata: *Andr.*

stegno di questa mia asserzione, ma non manco di qualche pruova indiretta, e se non per tutte, almeno per parecchie delle costituzioni che ho sopra enunciate. Ed in fatti la c. *Inquisitiones* deve credersi promulgata dopo il 1240, ed anche dopo la c. *Justitiiarii non per calendas* I. 52, che come in seguito dirò, appartiene al 1241 o 1242. Con essa si prescrive che le inchieste pei misfatti si dovessero fare dai giustizieri stessi, o dai proprii giudici e notai soltanto, e non già da chiunque si fosse, come per lo innanzi praticavasi (1). Or dal più volte cit. *Regest.* e dalla c. *Justit. non per calendas* rilevasi che quelle praticavansi allora per mezzo di uomini fede degni, o di qualunque persona (2). La legge dunque che ciò vietava è assai verisimile che appartenesse alle riforme di Grosseto del 1244.

Nè del pari deve altrimenti opinarsi per la c. *Justitiiarii de cetero*, che distinguendo l'ufficio dei giustizieri e dei bajuli vuole, che quelli non impedissero questi nell'esercizio delle loro funzioni. Un ordine dell'imperatore diretto al *Secreto* di Messina, col quale nel 1240 rimprovera il giustiziere di Sicilia *contra flumen Salsum* perchè impediva sè presente la giurisdizione dei Bajuli (3), rende assai verisimile il sospetto della non esistenza in quel tempo di una legge, che già prima apertamente lo vietasse. La c. *Apud justitiiarios*, I, 54, che accenna al rito dei giudizi presso la Magna Curia prescritto nel 1244, e la c. *Justit. Regionum*, I, 57, 2, in ultimo, che formando apertamente la conclusione di un complesso di leggi riguardante l'ufficio de' Giustizieri o Presidi provinciali, termina con una formola comune anche agli altri uffizii, dimostrano una tale connessione colle leggi che si attribuiscono alle riforme di Grosseto, che non si può senza cadere in contraddizione scindere le une dalle altre.

Dopo i Giustizieri seguivano in ordine e dignità i Camerlinghi o Camerari, e di questi assai probabilmente si occupò in seguito l'imperatore colle cc. 1 *Magistri Camerarii*, 2 *Magistros camerarios*, I. 60, 2, 62, 2, e 3

(1) *Inquisitiones justitiiarii facere non omittant.... per se ipsos, iudices et notarios suos et non per alios simplices, quibus eas hactenus committebant.* Const. cit.

(2) *Per homines fide dignos.* *Regest. cit.*

p. 374, 400, *per se, interdum per alios.* Const. cit.

(3) *Quia utrorumque (cioè dei giustizieri e dei bajuli) officia nostris constitutionibus sunt discreta.* *Regest. cit.* p. 385 e 387.

Quaestiones omnes I. 63. Che la prima sia posteriore alla c. *Cum iuxta* I. 74, è chiaro dal leggersi in essa che i Giudici hanno già il salario dal Fisco che fu accordato loro colla detta legge. Che sia pure posteriore alla c. *Occupatis*, è anche assai verisimile dalle prescrizioni circa i Bajuli e i Giudici delle piccole terre e de' Castelli, le quali accennano alle riforme fatte con quella legge. La c. *Cum iuxta* e la c. *Occupatis* precedono, come dimostrerò in seguito, il *Regesto* del 1239-40. Ora la c. *Magistri Camerarii* non appartenendo ad alcuna di quelle riforme giudiziarie, è assai verisimile che facesse parte delle leggi di Grosseto, anche pel riflesso che sino a quell'epoca le bajulazioni vendevansi tuttora (1), il che colla detta c. *Magistri Camerarii* venne espressamente proibito. Quanto alla c. *Quaestiones omnes* che si chiude colla solita formola per le spese, oltre a quel che di sopra ho detto sulle sue relazioni colla c. *Litteras*, militano per essa le medesime ragioni che ho addotte in proposito de' Giustizieri e che possono applicarsi anche alla seguente c. *Bajulos et omnes*, I. 73, che pure termina colle medesime espressioni. L'uniformità del dettato in tutte fa con fondamento supporre che tutte appartengano ad una medesima composizione.

Seguivano indi le leggi riguardanti i Baglivi, i Giudici e i Notaj, di cui accenna Riccardo da S. Germano, le quali a mio credere sono le const. 1. *Bajuli locorum*, 2. *Ad officium bajulorum*, 3. *Auctoritatem*, e 4. *Bajulos et omnes*, che n'è la conchiusione, I. 69, 1, 2, 66, 2, 78, 75. Con la c. *Hac edictali* inoltre I. 85, 2, l'imperatore modera le pretensioni degli avvocati, delle quali per la testimonianza di Riccardo anche si occuparono le leggi di Grosseto. Da ultimo le cc. *Communiter*, *Ut officialibus*, e *Omnes officiales*, I. 90, 1, 2, 3, che sembrano il complemento di un corpo di leggi sull'amministrazione della giustizia, dovettero probabilmente conchiudere la serie delle costituzioni ivi nel febbrajo del 1244 promulgate.

Le disposizioni sui maestri Procuratori e Fondachieri, che si comprendono nella c. 1. *Inter multas*, 2. *Si quando*, 3. *Auctoritatem*, 4. *Magistris procuratoribus*, e 5. *Magistros fundicarios*, I. 86, 87, 88 1, 2, e 89, appartengono assai probabilmente al 1240, o a quel torno di tempo. L'allusione

(1) *Regest. cit.* p. 289, e 297.

che io trovo in esse dei *Custodes portuum* (1), o Portolani, provvisoriamente istituiti nel 1239 e la nomina contemporaneamente fatta di vari Procuratori del demanio, che si legge nel cit. *Regesto*, (p. 233 e 448) e che sembra indicare un ufficio novellamente ordinato, m'inducono senza più a collocarle intorno ad una tal epoca.

Prima del settembre 1238 dovettero certamente promulgarsi le leggi sulla elezione e sul numero de' magistrati, sulla durata dei loro impieghi e sul sindacato cui erano obbligati, le quali cominciano col proemio *Occupatis*, e formano, forse con qualche altra dello stesso argomento, un complesso di riforme fatte da Federico al suo Codice del 1234. Tanto rilevasi dal *Regesto* dello stesso imperatore del 1239-40 e da una formola di nomina di Giudice inserita nella raccolta delle lettere di Pietro della Vigna. Nel primo infatti non solo si trova già aver vigore la disposizione della detta legge che un solo Giustiziere dovesse esser preposto a ciascuna provincia, ma parlandosi di un Giudice illiterato che erasi creato in Salerno nel 14 novembre 1239, si cita pure l'editto ultimo (*novissimus*) *super creatione annalium judicum* (2), che non è altro se non la c. *Occupatis*. Altrove e poco più tardi (5 Maggio 1240) si ricorda *statutam nuper formam de Judicum, Notariorum, Medicorum, Chirurgicorum et Advocatorum officiiis* (3). Nell'epistolario di Pietro della Vigna (Lib. VI ep. 23) d'altra parte si trova la nomina di un Giudice annuale dalla XII Indizione che cominciava col settembre 1238. In quell'epoca adunque erano in vigore le accennate riforme. Altri indizii abbiamo inoltre per credere che fossero state da qualche anno promulgate. Difatti l'Isernia in quel luogo della *Lectura*, che ho di sopra citato, dopo aver commentato il decreto della promulgazione speciale del codice di Melfi, aggiunge che l'Imperatore: *mandat etiam et bonos et paucos officiales fieri et ponitur ratio in littera*. Or sebbene il nostro giureconsulto abbia ommesso di notare le parole iniziali di una tal legge, pure da quel

(1) Nell'ottobre l'imperatore stabilisce *de novo* alcuni porti, e vi prepone alcune persone perchè provvedessero alla esazione de' dazii sulle vettovaglie (V. *Regest.* p. 232 e 417). Or nella c. *Magistros nostros fundicarios* si toglie

alle attribuzioni di costoro l'*esitura* delle vettovaglie *quorum exitus aliis officialibus per nostram Curiam specialiter est commissus*.

(2) V. *Reg. cit.* p. 262 e 353.

(3) V. *Reg. cit.* p. 240.

tanto che sul suo argomento ne accenna può con assai verosimiglianza congetturarsi che faccia con quelle parole allusione alle riforme, di cui ora ci occupiamo. E poichè d'altra parte egli l'allega come se facesse seguito al decreto della promulgazione del codice del 1231, non è infondato il supporre, che in quella occasione o poco dopo essa abbia dovuto promulgarsi. Il che è inoltre viemaggiormente confermato dalle parole del suo proemio, le quali sono copiate *ad litteram* dalla novella di Giustiniano, che fu collocata in primo luogo nella compilazione dell'*Authenticum*, ed alludono ad un quasi continuato ed appena interrotto lavoro di legislazione. Per queste ragioni dunque a me pare che la c. *Occupatis* debba reputarsi come la prima delle riforme fatte da Federico al codice del 1231:

Stando poi alla testimonianza del più volte citato *Regesto* e dello stesso Isernia, essa doveva comporsi dalle seguenti costituzioni cioè: Proemio *Occupatis*, 1. *Statuimus igitur*, 2. *Volumus*, 3. *Judices ubique locorum*, 4. *Quia numquam*, I, 98, 1, 2, 3, III, 46, e forse anche dalla c. *Mulieres*, I, 104, 2, che nel medesimo luogo della *Lectura* a quelle succede, e si aggiunge come un § delle medesime.

Passando ora alle costituzioni, che o sono realmente isolate, o non danno indizii sicuri o almeno probabili, onde attribuirsi ad alcuna delle serie sopra enunciate, io trovo che la c. *Sicut accepimus* III, 28, che dal suo indirizzo sembra pure una *littera missiva*, e la c. *Cum juxta*, I, 74, dovettero senz'alcun dubbio precedere il 1239, perchè Andrea Logoteta, al quale la prima è diretta, in quell'anno era già morto (V. *Regest.* p. 247), e i giudici, di cui l'altra si occupa, ricevevano allora il salario accordato loro colla detta c. *Cum juxta* in cambio della trigesima che prima avevano.

La c. *In quaestionibus*, I, 66, e forse anche quelle *Divorum principum* e *Pro scripturis*, II, 46, 47, precedono non solo l'epoca indicata, ma anche la citata c. *Cum juxta*, avendo in esse i giudici tuttora la trigesima e la centesima dai litiganti pel loro compenso.

Forse la c. *Praesides*, I, 55, 2, anche precedeva quell'epoca. Evvi infatti nel cit. *Reg.* (p. 315) una sentenza della M. Curia dei 15 Aprile 1239, colla quale si annulla una decisione del Giustiziere di Apruzzo, perchè in causa feudale non era intervenuto il procuratore del fisco. Or la detta c. *Praesi-*

des espressamente ciò ordina, e quindi pare che la sentenza a quella legge dovesse accennare.

Finalmente qualche indizio più preciso io trovo intorno all'epoca della pubblicazione delle seguenti costituzioni, cioè: 1, *Causas alias*, I, 52, 2, che bisogna aggiungere alla c. *Iustitiarum per Calendas*, I 52, 1, della quale evidentemente forma parte (1); 2 *Omnes Bajuli*, I 78; e 3 *In civilibus*, I, 93.

L'Isernia infatti (2) sulla testimonianza degli antichi Giurisperiti del regno asserisce, che le due prime furono promulgate da Federico in Foggia dopo la sua scomunica.

Altrove (3) sebbene non lo dica apertamente, pure fa trapelare, che la c. *In civilibus* anche abbia dovuto esser pubblicata dopo che l'imperatore fu scomunicato, e soggiunge che a queste nuove costituzioni fatte dopo la scomunica non si dava alcuna autorità nel regno.

Or essendo stato Federico II due volte scomunicato, la prima da Gregorio IX nel 1239, e l'altra da Innocenzo IV nel Concilio di Lione del 1245, qual'è quella a cui si accenna dall'Isernia? L'Huillard-Bréholles parlando della c. *Causas alias* e *Omnes Bajuli* propende per la prima scomunica, e crede che le medesime fossero state dettate tra il dicembre 1241, ed il gennaio 1242, periodo di tempo in cui l'imperatore trovavasi a Foggia (4). E per verità ciò quanto alle dette leggi non è improbabile. Anche altre ragioni vi sono che possono convalidare una tale opinione. Ed infatti che la detta c. *Causas* sia stata posteriore al 1240 può con fondamento arguirsi dacchè con essa togliesi espressamente ai giustizieri l'amministrazione dei danari e dei proventi che si ricavavano da quell'ufficio (5), che allora tuttavia ritenevasi da essi, come si vede nel cit. *Regesto* p. 265

(1) *Licet videatur haec constitutio de per se, tamen est § praecedentis constitutionis, ut reperitur in libris antiquis. Afflict. In utriusque Sicil. constit. f. 196 v.*

(2) *Utraque haec et illa (cc. Causas alias — Omnes baiuli) novae factae sunt Foggiae post excommunicationem hujus Frederici imperatoris, sicut referebant antiqui juris periti de regno. Lect. in Const. regn. Sic. p. 141.*

(3) *Hodie per novam constitutionem sunt tres dies, infra quod tempus partes se*

praesentent, scilicet (per c.) In civilibus. Sed in usu obtinet haec constitutio (c. Dilationes) in bajulo, qui pridie ante citat. Constitutionibus novis factis post excommunicationem Imperatoris fides non datur. V. Lect. in Const. regn. Sic. p. 225.

(4) *H. B. Hist. dipl. Frid. II, t. IV, p. 191.*

(5) *Actorum notarum, et non justitiarum, sicut olim, pecuniam omnem... ex justitiarum officiis proventuram... recipiant, et conservent. Const. cit.*

Medesimamente dal rimettersi che fanno le leggi di Grosseto ad altre nuove costituzioni circa il tempo, infra il quale le cause dovessero spedirsi dai varii ufficiali giudiziarii (1), il che è prescritto nelle dette const. *Causas alias e Omnes Bajuli* (2), si può con fondamento desumere che queste precedessero quelle, e fossero quindi anteriori alla scomunica del 1245.

Non può però dirsi lo stesso per la c. *In civilibus*. Essa è certamente posteriore alle riforme di Grosseto, e fu promulgata verisimilmente dopo la deposizione dell'imperatore avvenuta ai 22 luglio 1245. Ed infatti parlando nella medesima delle citazioni da farsi innanzi alle Corti Bajulari, si lasciano in pieno vigore le disposizioni già emanate sulle citazioni per le cause di competenza della Magna Curia e de' Giustizieri (3), al che è provveduto specificatamente colle accennate riforme. È questo dunque un assai probabile argomento per ritenere quella legge come posteriore al 1244. Un'altra pruova può anche desumersi dalla inosservanza della medesima al tempo degli Angioini (4). Imperocchè alle sole leggi e disposizioni fatte dopo la scomunica del 1245 fa d'uopo limitare l'asserzione dell'Isernia intorno alla loro inefficacia; altrimenti dovrebbe ammettersi che anche le leggi di Grosseto fatte nel 1244 perchè posteriori alla scomunica del 1239, non avessero avuto autorità alcuna dopo quell'epoca e specialmente ne' tempi Angioini, il che per parecchie testimonianze è assolutamente falso (5).

(1) Colui che ricorreva alla Magna Curia per protratta o denegata giustizia rimettevasi da quella all'autorità competente colla formola: *Talem juratum ad te remittimus... expediendum infra statuti temporis spatium per novas nostrae munificentiae sanctiones*. Const. *Statuimus* I, 38, 2.

(2) Nelle dette costituzioni si limita a tre mesi pel giustiziere ed a due pel bajulo il tempo dentro il quale dovevano disbrigarli le cause di rispettiva competenza.

(3) *His quae per sacras nostri nominis sanctiones in citationibus per mag. justitiarium curiae nostrae vel justitios regionum ediximus suo robore duraturis*. Const. cit.

(4) Cf. *Lectura* sulla c. *In civilibus*. e sulla c. *Dilationes*, II, 18, in *Const. regn. Sic.* p. 160, e 225, e ss.—Una chiosa di Bartolomeo di Capua sulla detta c. *In civilibus*, v. *terti diei* aggiunge: *Imo sufficit praecedenti die citari pro sequenti, ut notatur in const. Deliberationes* (I. *Dilationes*).

(5) Ecco alcuni capitoli angioini, che confermando, correggendo o modificando le Novelle di Federico II dimostrano l'autorità che esse anche a loro tempi avevano nel regno. Il cap. *Item statuimus quod tam justitiarum* p. 53 modifica la c. *Occupatis* l. 95 circa il sindacato degli ufficiali. Il cap. *Quia nulla legis sanctio* p. 82 riconosce che *regni constitutio justitiarum de civilibus cogni-*

E sebbene un diploma di re Roberto diretto al giustiziere di Terra di Lavoro accennando alla c. *Hi qui*, e dicendo che questa *constitutio imperatoris Friderici facta post latam per Apostolicam Sedem excommunicationis sententiam contra eum aliquoties ex abusu fuit in judiciis observata* (1) potesse in certo modo far credere che anche le leggi di Grosseto e tutte le altre posteriori al 1239 per la scomunica a Federico in quell'anno comminata fossero colpite di nullità, pure una tal supposizione è inammissibile; perchè apertamente trovasi smentita da parecchi capitoli di Carlo I, e II e dello stesso Roberto, i quali riconoscono la validità di questa stessa c. *Hi qui* (2) e distinguono le costituzioni anteriori alla deposizione di Federico da quelle che vennero dopo promulgate (3). Lo scrittore dell'accennato diploma, e l'Isernia nel l. c. caddero evidentemente in equivoco allorchè confusero la scomunica del 1239 colla deposizione del 1245, che ebbero assai diverse conseguenze. È noto d'altronde che i soli atti di Federico II dopo che nel concilio di Lione fu da Innocenzo IV deposto, vennero riguardati come nulli dal Papa stesso, e dalla nuova dinastia, che successe alla Sveva nel regno (4).

Riassumendo dunque le fatte investigazioni, a me pare che per la massima parte le Novelle Federiciane dovettero essere promulgate in tanti diversi complessi di leggi per quante erano le diverse riforme, cui l'impe-

tionem generaliter interdicit, che è la c. *Justitiarum per provincias*, l. 51. Il cap. *Ad audientiam* p. 83 ritiene la c. *Priusquam citatae partes*, l. 56 dicendo: *prout regni constitutione est permissum*. Finalmente il cap. *Item justitiarum delatos*, p. 31 insiste, perchè i giustizieri *post conclusionem in causa factam infra 10 dies secundum regni constitutionem... procedant*; cioè secondo la c. *Hac lege*, I, 40.

(1) È riportato dal Pisanelli in una sua chiosa al cap. *In generalibus inquisitionibus*. V. *Capit. regn. Sic.* p. 59 ediz. del Cervone.

(2) I capitoli *Item quod praed. justitiarum*, p. 15, *Generales inquisitiones*, *Subjungendo* p. 59, e *Crescit culpa* p. 92 confermano ampliano o correggono le citate c. *Inquisitiones*, e c. *Hi qui*.

(3) Il Re Carlo I d'Angiò in una sua

legge promulgata nel 1281 ampliando una costituzione di Federico del 1231 la significa e la distingue espressamente colla nota *ante depositionem ipsius in eodem regno editam*. V. *Cap. Ut quae*. p. 25, e *Cap. Statuimus* p. 33.

(4) Nel 1252 Papa Innocenzo IV ratifica una convenzione fatta ai 20 Agosto del 1243 da Federico II: *tunc in comunione Ecclesiae permanentis*. Cf. H. B. *Op. cit. Introd.* p. CCCLXIII. Nell'*Archiv. der Gesell.* II, 544 si nota dal f. 66 di un cod. Mss. della biblioteca imperiale di Vienna segnato: *Phil. 303* quanto segue: *Innocentii IV litterae contra Fridericum II, cujus statuta et constitutiones in praejudicium ecclesiae editas in regno Siciliae omnino vanas decernit*. Forse a queste leggi promulgate dopo il 1245 allude il Pontefice.

ratore intendeva. Così una prima serie di costituzioni può comporsi dalle cc. *Occupatis*, *Mulieres*, *Quia nunquam*, e probabilmente anche dalle altre: *Iusti cultoris*, *Lege praesenti*, *Praesenti lege*, *Ab omnibus*, *In quaestionibus*, *Divororum principum*, *Pro scripturis*, I, 95, 104, III, 46 — I, 33, 34, 35, 77, 73 § 2, II 42, 43; leggi tutte, che modificano o ampliano le preesistenti disposizioni sul numero dei magistrati, sulla durata e sulla rettitudine del loro ufficio, e sull'ordine dei giudizi, e che dovettero essere le prime a promulgarsi dopo il codice del 1231. Una seconda serie di riforme può costituirsi colle cc. *Inter multas*, *Si quando*, *Auctoritatem*, *Magistros fundicarios*, *Ut officialibus*, e forse anche *Ab officialibus*, I, 86, 87, 88, 89; le quali riguardano l'amministrazione della pubblica rendita, e furono probabilmente pubblicate intorno al 1239. Una terza finalmente, che è una revisione generale di tutto l'ordine giudiziario ed amministrativo, cominciando dalla Magna Curia e terminando ai bajuli, comprende le cc. *Nihil veterum*, e quelle che seguono nel L. I, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 54, 55, § 1, 3, 56, 57, 60 § 2, 62, § 2, 3, 63, 66, § 2, 69 § 1, 2, 75, 78, 85, § 2, 90; le quali, come per sicura testimonianza sappiamo, furono promulgate nel 1244.

Estravaganti da ultimo, e per la più parte, secondo che a me pare, non costituzioni, ma lettere generali o circolari furono: la c. *Cum haereditarium* III, 23, § 2 promulgata nel 1233, la c. *Cum juxta* I, 74, che accorda il salario ai bajuli ed ai giudici, e che è la prima dopo le riforme, che cominciano col proemio *Occupatis*; la c. *Praesides* I, 55, 2, che precede il 1239, le cc. *Justitarii per calendas*, *Causas alias*, *Omnes bajuli*, I, 52, 72, e 78, che furono probabilmente stabilite nel 1241 o 1242, e finalmente, tralasciando le altre, sull'età delle quali non trovo indizio veruno, la c. *In civilibus*, I, 93, che deve ritenersi posteriore al 1245, ed è l'ultima disposizione legislativa emanata da Federico II (1).

(1) Oltre alle costituzioni di Melfi, ed alle Novelle posteriori, Federico II promulgò ancora alcune altre leggi che non appartenendo propriamente all'antico reame delle due Sicilie, non furono nel suo Codice inserite, e quindi non entrano nell'argomento, di che mi occupo. Tali sono quelle ch'egli statui

nel giorno della sua incoronazione in Roma ai 22 Novembre 1220, e che portano il titolo *de statutis et consuetudinibus contra libertatem ecclesiae editis* ec. Esse furono aggiunte in appendice ai *Libri feudorum*, inserite nel *Corpus juris*, e formarono parte della decima collazione (Ric. di S. Germ. ad a. Cf. Huill. Br.

CAPO II.

Revisione del Codice Federiciano — Inserzione delle Costituzioni-Novelle nel medesimo.

Nel capitolo antecedente ho cercato, per quanto era possibile nello stato attuale delle nostre cognizioni sulla materia, indagare ed esporre le varie disposizioni legislative di Federico II anteriori al 1234, dichiarare il numero ed il testo originario delle costituzioni contenute nel codice Melfiese del 1234, e finalmente enumerare, e collocare secondo l'ordine cronologico, con cui furono pubblicate, le leggi Novelle posteriori a quell'epoca. Parecchie difficoltà ed altre investigazioni ora si presentano sul proposito. E primieramente quali furono le vicende del testo del Codice Melfiese dopo la promulgazione delle Novelle-Costituzioni? Le giunte che si veggono nel testo primitivo, e che si manifestano evidenti interpolazioni posteriori al 1234, possono autorizzarci ad ammettere una novella revisione, una *repetita praelectio* di quel Codice? D'altra parte, come, quando e da chi furono le Novelle-Costituzioni incorporate tra le antiche? Avveniva ciò a misura che esse si promulgavano, e per pubblica autorità, o formarono in prima un'appendice al Codice Melfiese e poscia furono arbitrariamente e per privato studio inserite nel medesimo?

Or intorno a tutti questi dubbj ecco quanto io credo che si possa con qualche fondamento affermare. Le Novelle Federiciane aggiunte in principio come appendice al Codice del 1234 furono assai probabilmente verso

Op. cit. II 2, e Savigny, *Op. cit.* § 193 e seg.) — Tali sono pure le costituzioni Augustali pubblicate per l'impero in Germania, come quelle del 1235 in Maganza, ed altre, che sono riportate dal Goldasto nella *Collectio constitutionum imper.* e dal Pertz *M. G. H. t.* II *Leges*. — Tale è finalmente la famosa c. *Sancimus*, tit. *De jure prothomiseos*, se a lui, come opinano il Pertz (*Op. cit.* p. 331) ed altri, appartiene, di che dubitò e giustamente il Giannone (l. XIII, 3),

ed il Pecchia. Una copia di questa legge fatta nel secolo XVI, e seguita da un *Compendium Commenti Sebastiani et Matthaei de Afflicto, doctor. exim., super L. Sancimus, de jure Prothomiseos cum additionibus Jacobi Antonii Mirabilis de Barulo U. I. D.*, conservasi nell'Archivio Cassinese nel Mss. segnato col n. 49 e col titolo: *Justiniani Imp. Codex* in f. in un piccolo quaderno cartaceo di 24 pagine monco nel fine.

la fine del regno degli Svevi, ed il principio del governo Angioino, per privato studio dei dottori e giureconsulti di quel tempo, collocate ne' luoghi di quel Codice dove l'argomento richiedevalo. Per l'opposto il testo primitivo del medesimo Codice riveduto ed interpolato dopo il 1231 con disposizioni legislative tratte dalle accennate Novelle, o interamente nuove, ebbe, verosimilmente nel 1244, una seconda edizione per ordine dello stesso imperatore.

Ed in fatti che le nuove leggi di Federico fossero in origine restate estravaganti, o piuttosto come un corpo separato ed aggiunto al suo vecchio codice io ne ho sicura testimonianza nella *Glossa* sulle Costituzioni, ove Marino da Caramanico commentando la c. *Honorem debitum* tit. *De off. Mag. Iustit.*, e parlando della giurisdizione della Magna Curia in v. *obsurato*, dice chiaramente: *De officio Mag. Iustitiarum plenius tractetur in constitutionibus novis quae hic sunt addendae a const. Statuimus usque ad const. Causas*. Altrove allegando la novella c. *Sicut accepimus*, tit. *De filiis Clericorum*, e seguendo il metodo usato per le decretali posteriori alla raccolta di Graziano, egli la cita così: *extra*. (cioè *extravaganti*), *de fil. cleric. l. sicut accepimus, ut plene notabo* (1). Che anzi il cominciamento della c. *Occupatis* copiato a parola, come già accennai, dalla prima Novella dell'Autentico mi fa ragionevolmente sospettare il proposito in chi dettava le nuove Costituzioni di volerne formare un corpo o un'appendice separata, che imitasse l'*Authenticum*, e fosse collocata nel modo istesso, con cui le Novelle di Giustiniano erano allora disposte nel *Corpus juris*.

D'altra parte le molte e rilevanti differenze, che i Mss. delle Costituzioni del Regno usati o conosciuti dalla *Glossa*, dall'Isernia e dall'Afflitto presentavano vuoi nella mancanza e nella ripetizione di talune di queste nuove leggi, vuoi nel modo disordinato ed arbitrario, con cui erano tra le antiche inserite e disposte, escludono apertamente qualunque idea di un ufficiale ordinamento delle medesime, e dimostrano che fosse opra tuttochè contemporanea d'un privato raccoglitore. E però alcune di queste leggi in parecchi antichi codici si leggevano, in altri no; molti titoli erano col-

(1) V. Gl. in v. *gladii materialis* in *Prooem. Constit.*

locati in un sito non proprio o con ordine affatto diverso da quello che avevano comunemente (1), e molti altri erano dove divisi in due o più paragrafi, dove per lo contrario in un solo riunite (2). Di qualche legge finalmente o s'inseriva il principio e si tralasciava il resto, o in parte smembrata duplicavasi il testo in due luoghi diversi (3). Le quali cose tutte pruovano evidentemente la privata ed affatto arbitraria inserzione delle Novelle nel Codice Svevo.

Come poi e da chi queste Novelle Federiciane venissero inserite e fraposte nel Codice del 1231, io non saprei con certezza indicare. Se dal sistema tenuto ai tempi degli Angioini (4), pel quale le nuove disposizioni legislative erano ammesse nel corpo del dritto in vigore dai Giustizieri delle provincie, a cui si spediva copia di ogni Novella legge che promulgavasi, volesse prendersi norma pei tempi prossimamente antecedenti, dovrebbe credersi che ciascun Giustiziero abbia potuto a suo talento mettere tra le

(1) In taluni Mss. la c. *Bajuli locorum* I, 69 stava sotto il tit. *De praestando sacram.* etc. dopo la c. *Puritatem* I, 62. V. Afflitto, *Op. cit.* p. 225 v. — La c. *Patres pro filiis*, I, 57 era posta dopo il tit. 8 del libro II. V. Gl. v. *non sustentationem* in c. *Poena carere* II, 8, e v. *ex delicto* in c. *Ob filiorum* II, 9. — La c. *Cum juxta* I, 74 nel Mss. dell'Isernia precedeva la c. antecedente: *Cum circa*; (*Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 134, c. 1.); nel Mss. usato dal Glossatore la seguiva, ed era collocata dove attualmente si legge. V. Gl. in v. *salarium* in detta c. *Cum circa*, I, 73. — La c. *In civilibus* I, 93, da alcuni si aveva dopo la c. *Edictorum ordinem* I, 97. V. Gl. v. *pridie* in c. *Dilationes*, II, 18, Cf. v. *de exordis judiciorum* in *Constit. regn. Sic.* p. 163. La c. *Pro scripturis*, che comunemente si legge nel L. II. tit. 47, alcuni come Lallo da Toscana p. 540 la leggevano nel lib. I, dopo la c. *Cum circa* I, 73. V. *Lect.* in detta c. p. 134. — La c. *Divorum principum* II, 46 leggevasi dall'Isernia nel lib. I. tit. 95 prima della c. *Si quem nostrorum fidelium*. Afflitto, *Op. cit.* t. II, 90. — La c. *Praesenti* tit. *De non operimendis vassallis* III, 12 stava nel L. I. dell'Isernia I, 96 e dopo la c. *Divorum nostrorum*. — V. *Add.* in *Glossa* nelle *Con-*

stit. regn. Sicil. p. 316. — La c. *Sicut accepimus*, tit. *De filiis Presbit.* che ordinariamente sta nel Lib. III, dal Grammatico si aveva nel lib. I, (V. *In Constit. ... addit. et apostillae*, fol. 46). — La c. *Ad subjectorum* III, 11, nell'Afflitto leggesi dopo la c. *Cum universis* III, 7. V. f. 122. — Finalmente la c. *Mulieres* I, 104 nel Mss. dell'Isernia era il § di una legge diversa, e posta dopo la c. *Inter cetera*, I, 46.

(2) La c. *Priusquam* I, 56, e la c. *Praesides* I, 55, 2 formava in un codice del Glossatore un sol titolo sotto la rubrica *De officialibus reprobatis*. V. Gl. in v. *reservetur* in c. *Poenam eorum* II, 3 ed in v. *persolvat* in c. *Post citationem* II, 16. — La c. *Occupatis* I, 95, in alcuni Mss. era divisa in due rubriche, in altri no. — La c. *Hac edictali* I, 85 era aggiunta alla c. antecedente di Melfi senza distinzione di rubrica, come trovavasi in altri. V. *Lect.* p. 151. — La c. *Cum juxta*; I, 74, finalmente in taluni codici era divisa in due tit. cominciando l'altro dalle parole *Ad officium bajulorum*. V. Isernia in *Lect.* p. 136. Tralascio altri esempj.

(3) Così avvenne per la c. *Capitaneorum*, e per la c. *Per universas*, III 53.

(4) V. *Capit. regn. Sicil.* p. 70, ediz. del Cervone.

vecchie leggi le nuove, che gli venivano comunicate. Ma formando in principio queste Novelle, come sopra ho detto, un'appendice separata, parmi assai più verosimile che dopo la morte di Federico II, e forse nei primi anni della dominazione Angioina, i dottori, trovandolo più comodo all'uso del foro e delle scuole, inserissero le medesime nel vecchio Codice e nel sito dove l'argomento poteva richiederlo, e le disponessero nel modo che crederono il più opportuno ed acconcio. Donde a mio credere procedette la indicata diversità nei Mss. avvertita fin dai primi tempi dalla *Glossa* e da Andrea d' Isernia.

In quanto poi alle vicende del testo, io ho di sopra accennato la diversità, che esiste tra il greco ed il vulgato, e la duplice ragione di questa diversità. Ho pure accennato ad alcune giunte, che in quest'ultimo non sono nè omissioni del traduttore, nè varianti prodotte dalla cattiva intelligenza dell'originale, ma cangiamenti e ampliamenti introdotte a ragion veduta nel testo primitivo. Di queste giunte adunque mi conviene ora favellare, volendo esporre le varie vicende del Codice Svevo. Esse sono lunghi periodi intercalati nell'antico testo, che o si riferiscono alle modifiche fatte alle leggi del 1231 colle *Novellae Constitutiones*, o sono nuove disposizioni legislative che non hanno relazione alcuna colle leggi posteriori di Federico. Giova certamente alla storia della Sveva codificazione conoscere le principali e più importanti addizioni di tal genere, ed io ho creduto pregio dell'opera inserirle in nota a questa mia dissertazione (1).

(1) Queste sono:

In c. *Officiorum* I, 60 (in fine) *A quibus ad nos, . . . volumus interponi*—Si riferisce alla novella c. *Iustitiarum per provincias* I, 51.

In c. *Puritatem* I, 62, (p. 64, lin. 1.) *et quod secundum constitutiones nostras. . . . judicabunt.*—Ivi pure in fine: *nec a partibus. . . . constitutione provisum. Et jurare permiserit*—Quest'ultima addizione, la cui mancanza può per fortuna accertarsi anche nel testo Cassinese, allude alla novella c. *Pro scripturis*, II, 47.

In c. *Cum circa*, I, 73, (p. 74, lin. 1.) *salarium a curia provisum, Statui-*

mus etiam ut—Appresso: *et statim oblato libello vicesima persolvatur.* Queste giunte sono tratte dalla novella c. *Cum juxta*, I, 74; e tanto esse, quanto le altre di minor importanza, che ho tralasciato di notare, mancano, come per fortuna può vedersi, anche nel testo Cassinese.—Nel Cod. Vat.—Napol. in v. *statim oblato libello* evvi la seguente chiosa erroneamente stampata nelle edizioni della *Glossa*: *Conc. cum auth. Offeratur, sed de consuetudine exigitur trigesima a litigantibus lite contestata. G.*

In c. *In locis demanii*, I, 79 (p. 81 lin. 8): *praeter judicem ordinare.* Prescrizione derivata dalla novella c.

Or che queste addizioni sieno antichissime e coeve alla promulgazione del Codice Federiciano e delle Novelle è cosa, su cui a mio credere non può cadere dubbio alcuno. Esse si ritrovano in tutti gli antichi Mss. del testo latino, che sono finora conosciuti, e che rappresentano l'ultimo ed il più compiuto stadio della legislazione Federiciana. Si trovano puranche nel Cod. 4625 della biblioteca Imperiale di Parigi, che contiene solo le leggi promulgate nel 1231, e segue nell'ordine e nella disposizione delle medesime l'economia del Codice Melfese. Oltre a ciò senza parlare dell'Isernia (1) e di Bartolomeo di Capua (2) che nel principio del secolo XIV già le conoscevano, Marino da Caramanico, che come in appresso dimostrerò, scriveva

Occupatis, I, 95. Anche quest'addizione manca nel testo Cassinese, che abbiamo.

In c. *Citationis litterae* I, 98, (p. 104, lin. 17): *recepto a familiaribus perducant.*

In c. *Poenam novem*, I, 99, (p. 105, lin. 29): *Civilibus persolvat.*

In c. *Sive reali* I, 103 in fine: *Illud nihilominus componat.*

In c. *Humanitate* II, 10 (p. 124 lin. 13): *vel nisi levis conversationis forbanniri.* Appresso: *solutus vinculis deducatur.* Indi (p. 125, lin. 6): *Custodiantur autem non graventur* — In fine: *dum ipsis vexatio prae-buit intellectum. Ab illo potissime non intrudant.* Alla giunta: *Custodiantur etc.* allude il cap. *Provisum* di Carlo I (V. *Cap. Reg. Sic.* p. 33) — L'ultima addizione poi è tratta dalla novella c. *Patres pro filiis*, I, 57.

In c. *Poenam calumniae* II, 14, (p. 127 lin. 26) *ad accusandum praesidentes.* Quest'addizione è tratta dalla novella c. *Praesenti lege*, I, 53 § 4.

In c. *Dilationes* II, 18 (p. 131, lin. 18): *pridie antea* giunta nota al Glossatore, ed in fine: *Mobilium etiam mancipetur.*

In c. *Lite legitime*, II, 24 in princ. *sacramentum calumniae principalis* — In seguito: *procurator pervenerunt.*

In c. *Consuetudinem pravam*, II, 40: *e contrario, si pedes impugnet;* ed appresso: *Si is qui pugnam minorabit. Ceterum.*

In c. *Universos*, II, 49, in fine: *ita quod*

infra decem dierum spatium terminare. Giunta derivata dalla novella c. *Hac lege*, I, 40, confermata dal cap. *Item Iustitiarum* di Carlo I (V. *Cap. regn. Sicil.* p. 31), e di cui anche può notarsi la mancanza nelle costituzioni, che ci restano del testo Cassinese.

In c. *Quisquis*, III, 6 in fine: *Praelatus seu Comes volumus applicari.*

In c. *Duram consuetudinem*, III, 37 in fine: *et ad omnes servatis.*

In c. *Ut dignitatum*, III, 43 in fine: *Ceterum si burgensem esse censemus.*

(1) L'Isernia in c. *Quae sint Regalia* in *Consuetud. Feud.* f. 205 v. cita alcune parole della c. *Humanitate*, II, 10, *secundum additionem quamdam, quam quidam habent ibi*, e nella *Lectura* sulla detta c. dice: *Est hic etiam in principio litterae quaedam additio nova volens, ut homines levis conversationis et vitae per formam publicam non recipiantur cum fidejussionibus* (p. 212, c. 2). Il medesimo nella c. *Cum circa* I, 73 dice anche. *Haec est quaedam additio circa litteram, quae dicit salaria dari Bojulis et Iudicibus et statim sequitur: Statuimus etiam etc.* (Cf. *Constit.* p. 134). Egli le distingue inoltre dalle inserzioni fatte nel Codice di Melfi di leggi antecedenti, e che chiama *additiones de veteri, non de novo.* V. *Const. regn. Sic.* p. 143 c. 2.

(2) Bartolomeo di Capua fra le altre chiosa l'addizione, che si legge in fine della c. *Dilationes* II, 18, in *Lect.* nelle *Constit. regn. Sic.* p. 229, c. 2.

la sua *Glossa* sotto Carlo I d'Angiò, e si ricordava anche i tempi anteriori alla pubblicazione del Codice del 1231, non solo ha queste giunte nel suo testo, ma le distingue dal testo originario (1), e non rade volte le dichiara con chiose ed osservazioni (2). Tutto ciò dunque dimostra assai chiaramente che il testo vulgato quale ora lo conosciamo, erasi di già costituito ne' primi anni della dominazione Angioina nel nostro regno, ed era nelle scuole e nel foro lo scopo dello studio e dell'applicazione pratica de' nostri Giureconsulti.

Che poi questa revisione nel testo delle antiche leggi di Melfi fosse avvenuta per pubblica autorità e non per privato studio de' patrij giureconsulti, io sono indotto a crederlo; 1° dalla poca e quasi nessuna diversità, che le medesime addizioni hanno in tutti gli antichi Mss. sia pel modo come sono dettate, sia pel sito in cui sono disposte; il che dimostra una e sola la origine di tutte; 2° dalla natura stessa e dall'indole propria di quelle specialmente, le quali non hanno alcun rapporto colle Novelle Federiciane, e o sono la sanzione di un'antecedente disposizione, o emanano qualche nuovo ordinamento, che non deriva da principio di dritto comunemente per altre vie ricevuto (3); il che dimostra autorevole ed imperante la sorgente da cui esse provvenivano; e finalmente 3° dal veder fin dai primi tempi osservata ed in pieno vigore taluna di queste addizioni, che sebbene abbia la fonte nel diritto romano, pure per quanto io so non si trova prima della sanzione della giunta Federiciana osservata nel regno;

(1) V. Gl. in v. *cum causa* (Constit. p. 132) ove dicesi: *patet in praeallegata c. (Cum circa I, 73) in novis adjectionibus, quae sunt ibi; e più sotto: ut in adjectionibus suis.*

(2) Ecco le principali addizioni che si citano, o si trovano chiosate nell'*Apparatus novus*. In c. *Cum circa I, 73* l'addizione: *statim oblato libello*. V. Constit. p. 135 (a) — In c. *Poenam novem I, 99*, l'addizione: *Civilibus autem*. V. Constit. p. 174 (d). — In c. *Humanitate II, 10* l'addizione: *vel nisi levis*. V. Constit. p. 214 (a) e (b) — Ivi pure l'altra; *solutus vinculis*. V. Constit. p. 216 (a) — In c. *Dilationes, II, 18* l'addizione: *pridie antea*. V. Constit. p. 226 (b) — In c. *Consuetu-*

dinem II, 40 colla chiosa (a) si allude all'addizione: *e contrario si pedes*. V. Constit. p. 272 — In c. *Universos, II, 49* l'addizione: *ita quod infra decem dierum spatium*. V. Constit. p. 287 (e) — In c. *Quisquis III, 6* l'addizione. *Praelatus etc.* V. Constit. p. 304 (e) — In c. *In aliquibus III, 26* l'addizione: *fratres aut nepotes*. V. Constit. p. 356 (a) — In c. *Ut dignitatum III, 43* l'addizione: *Ceterum etc.* V. Constit. p. 403 (c).

(3) Tal'è p. e. fra le altre la giunta: *Civilibus etc.* nella c. *Poenam novem, I, 99*, ove si commina la multa per la contumacia nelle cause civili di competenza dei Bajuli.

il che dimostra come Federico stesso abbia dovuto essere l'autore di quelle.

Altre considerazioni inoltre possono determinarci a fissare con più esattezza l'epoca di questa revisione del Codice Svevo. Difatti nella c. *Lite*, II. 24, evvi un'addizione, che prescrive il *sacramentum calumniae* (1) da prestarsi nei giudizi irremissibilmente da ambe le parti dopo la contestazione della lite (2). Ora comunque questa formalità dell'antica procedura fosse stata già ordinata dal codice Giustiniano, e dai Canonici (3), e per la legge di Errico II (4) fosse anche ammessa nel diritto Longobardo, pure prima delle riforme fatte da Federico II al suo codice del 1231, meno che in qualche giudizio innanzi alle corti Ecclesiastiche (5), essa era generalmente ed ordinariamente tralasciata. Le consuetudini Baresi infatti compilate in parte prima ed in parte dopo il 1200 affermano chiaramente che un tal giuramento in quella città a tutti ed in tutt' i casi, eccetto che nei giudizi di falso, indistintamente condonavasi (6); e le varie carte di giudizi emesse dalle corti laicali, che tuttora ci rimangono, confermano questo fatto anche negli altri paesi dell'Italia meridionale, non trovandosi in alcuna di esse fino alla prima metà del secolo XIII, menzione alcuna di una tale formalità. Nel 1247, in due sentenze del giustiziere del Principato rese

(1) Il *sacramentum calumniae* era il giuramento, che dovevasi dare nel giudizio prima dall'attore, e poscia dal reo, di agire lealmente e per la giustizia, non con animo di calunniare. Lo *Speculum juris* del celebre Guglielmo Durando, il migliore ed il più completo trattato di procedura del secolo XIII, enumera nel tit. de *jurej. calumn.* § *nunc dicamus* i vari capi, che nel medesimo si contenevano. Giova però osservare, che allora per una falsa interpretazione dell'auth. *sed quaeratur* disputavasi se il *sacramentum calumniae* poteva o pur no rimettersi a vicenda dalle parti contendenti. Alcuni negavano potersi ciò fare sia espressamente sia tacitamente, altri ammettevano la tacita remissione. V. Hugolin. § 72 in Haenel, *Dissessiones dominorum* Lips. 1834 p. 314. Federico II colla giunta inserita in questa legge tronchè per le provincie napoletane una

tal quistione, e dispose che il giuramento *irremissibiliter* dovesse prestarsi.

(2) Nella procedura del tempo di Federico II la lite dicevasi legalmente *contestata* quando alla dimanda dell'attore il reo aveva risposto colla sua opposizione. V. Roberti, *Mem. stor. del processo civile* t. II. p. 148.

(3) L. 1. C. *De jurej. propter calumn. dando*, II, 59 — *Decretal.* L. II, tit. 3.

(4) *Lomb.* II, 47, 11.

(5) L' unica carta di giudicato appartenente alle provincie napoletane, in cui ho trovato il *sacramentum calumniae* prima del 1247, è una sentenza dei 3 aprile 1230 data dal Vescovo di Caserta come giudice delegato da papa Gregorio IX, la quale trovasi nel vol. IX della *Pergam. dei monist. soppressi* nel G. Archivio di Napol. n.º 803, bis.

(6) *Consuet. Baren.* tit. *De jurej. calumn.* § *Licet secundum leges.*

nel Febbraio di quell'anno, comparisce per la prima volta il *sacramentum calumniae* dato dalle parti *lite contestata* (1), e poscia, tranne qualche rarissima eccezione imputabile certamente all'oscitanza del notaio o cancelliere che stendeva l'atto, si ritrova in tutte le sentenze posteriori. Poco prima dunque di una tal epoca le prescrizioni di Giustiniano su tal proposito dovettero rimettersi in vigore tra noi, e non per altra ragione se non per la citata riforma aggiunta da Federico II al vecchio codice di Melfi; poichè un'altro giudicato del 16 Aprile 1249 espressamente lo dichiara dicendo, che quel giuramento prestavasi *juxta tenorem imperialis constitutionis* (2).

Un secondo argomento inoltre convalida e specifica anche più questa mia conghiettura. La novella c. *In civilibus* I, 90, corregge e modifica la c. *Edictorum ordinem* I, 93, 4, e la c. *Dilationes* II, 18, ambedue Melfiesi, in quanto che prescrive doversi le citazioni per cause di competenza dei Bajuli intimare alla parte per un usciere (*apparitor*) proprio di quella Corte, e non già per una persona proba (*bonum virum*), come facevasi per lo innanzi, ed essere il termine stabilito a comparire di tre giorni invece di due. Ora nè l'una nè l'altra di queste riforme è, come si vede per quelle che derivano dalle Novelle Federiciane, inserite nelle antiche leggi del 1231. Deve dunque ritenersi che le giunte, che ivi si leggono, sia che sono tratte dalle nuove riforme, sia anche che da queste sono indipendenti, dovettero probabilmente inserirsi nel Codice prima della promulgazione della detta Novella, che comunque avesse una così immediata relazione colle leggi indicate, rimane non pertanto affatto estranea alla ricostituzione del testo delle medesime. E poichè la nov. *In civilibus* fu promulgata, come di sopra dimostrai, dopo la deposizione dell'imperatore, cioè dopo il 22 luglio del 1245, così devesi ragionevolmente conchiudere che la revisione del Codice Federiciano in quel torno di tempo fosse già stata compiuta, e che probabilmente si eseguisse nel 1244, allorchè le riforme di Grosseto resero necessario l'interpolare con analoghe addizioni le costituzioni del 1231, che da quelle erano in parte modificate.

(1) Vitale, *Storia di Ariano* p. 373, e 375.

(2) H. B. *Hist. dipl. Frid.* II, t. VI. p. 720.

CAPO III.

Mss. ed edizioni delle Constitutiones regni Siciliae.

Noi non abbiamo, nè in tutta la nostra letteratura giuridica è ricordato il Mss. originale, sia della prima edizione del Codice Federiciano fatta nel 1231, sia della revisione posteriore, sia infine delle Novelle leggi promulgate dopo quell'epoca. Volgarmente è stato creduto che l'odio degli Angioini contro la Sveva dinastia fosse stata la causa della perdita o della distruzione del medesimo. Ma questa opinione è apertamente smentita da quanto sopra ho dimostrato intorno al frequente richiamarsi dei Sovrani Angioini alle Costituzioni Sveve come al diritto precipuamente fondamentale del nostro regno.

Ben altra dunque dovette essere la causa di una tal dispersione, ed io la riconosco piuttosto nel deperimento quasi totale dell'archivio Svevo, e nelle vicende stesse di quel Codice che ho di sopra esposto. Imperocchè non avendo la Magna Curia sotto Federico II una residenza fissa e permanente e trasportandosi spesso da un luogo all'altro, le carte della cancelleria imperiale ben poterono perdersi e distruggersi nei tempi burascosi e guerreschi, che seguirono la morte di Federico, ed accompagnarono lo stabilimento della novella dinastia, e tra queste anche gli originali del *Liber Augustalis*, delle Novelle Costituzioni e della *repetita praelectio* del Codice.

Un'altra cagione ci fa pure lamentare la scarsezza, per non dire la totale mancanza, di copie autentiche del Codice originario e del Codice riveduto. Accresciuta la legislazione Sveva di novelle prescrizioni, e disposta indi questa ne' luoghi proprj del vecchio Codice da quei primi dottori, che intendevano al maggior comodo del foro e della scuola, divennero le copie cosiffatte naturalmente le più ricercate, laddove le altre, che già esistevano, e che mancavano di un tal pregio erano dai giuristi e dagli studiosi, come meno utili, non curate, o rifiutate. Così queste, che pel breve intervallo, che passò tra le prime edizioni e la ultima ricomposizione del Codice, non erano certamente molte, sostituite dalle nuove copie venivano a poco a poco a distruggersi e a mancare.

Le Costituzioni dunque del regno, in esemplari più o meno completi, o che si veggono adoperati dai nostri chiosatori, o che ora ci rimangono, possono dividersi in tre classi.

I. In Mss. che conservano integralmente il testo originario del Codice Melfese, e che, se non del tutto nel testo, ne conservano la fisionomia nel numero, nel contenuto e nella disposizione delle leggi.

II. In Mss. che hanno il testo originario riveduto ed interpolato.

III. In Mss. finalmente che non solo hanno il testo originario riveduto ed interpolato, ma anche inserite nei proprj luoghi le novelle costituzioni.

Ai Mss. della prima classe appartengono:

A. I frammenti Cassinesi, che sono i soli, i quali presentano senz'alcun dubbio il testo originario e genuino del Codice del 1231. Essi furono la prima volta in parte veduti dal Blume (1) nel 1821, poscia esaminati dal Bethman nel 1846, ed in fine accennati dal Merkel nell'ultima edizione e nella traduzione Torinese del Savigny (2).

Questi frammenti, che forse appartenevano a quel codice delle Costituzioni, di cui abbiám memoria in un Catalogo della biblioteca Cassinese fatto sotto Papa Paolo II e conservato nel Vaticano (3), ora si contengono in cinque foglietti scritti in pergamena ed a doppia colonna con caratteri del secolo XIII. Quattro di essi si trovavano già nel *Cod. Cassin.* 405 di formato in 8°, ed erano serviti alla legatura (4) di altri volumi, di tal che le facce 1ª, e 6ª, che aderivano con forte colla al cartone, nel distaccarsi dal medesimo sono divenute in buona parte illegibili. Un'altro foglio si trovava nel *Codex Casin.* 274, e questo, che è il primo dei superstiti, per adattarsi al formato del volume, alla cui legatura già servì, trovasi ta-

(1) Cf. *Iter Italicum*, IV, 80.

(2) V. *Istoria del diritto Romano nel medio evo* t. I. p. 408.

(3) Questo Catalogo è riportato dal Mai nello *Spicilegium Romanum* t. V, p. 221, ove al n° 32 segnansi: *Federici imperatoris Constitutiones*.

(4) Il ch. P. D. Andrea Caravita nella sua opera, ove con tanta intelligenza ed amore ha descritto i *Codici e le arti a Montecassino* a p. 337 del 1° vol. accen-

na a questi fogli di estranea materia, che si veggono in principio e nel fine di tutti i Mss. Cassinesi, e che non sono per altro omessi nel Catalogo di quelli, ove si registrano colla nota *in compactione*. Essi sono reliquie di opere duplicate o piuttosto guaste e rovinate nelle tristi vicende toccate alla Badia nel secolo XIV; su di che può anche vedersi il chiarissimo D. Luigi Tosti nella sua *Istoria di Montecassino*, note al L. VIII.

gliato nella parte superiore; in modo che vi mancano a quanto pare tre versi.

Mercè le cure del ch. P. D. Sebastiano Kalefati, già Prefetto dell'Archivio, tutti questi foglietti riuniti insieme e denotati colla intitolazione *Constitutionum Imperialium Fragmenta* si trovano ora nel Cod. Mss. segnato coi n. 405 e 368, ed intitolato: « *Martyrologium Usuardi Monachi et alia* ».

Le leggi in questi preziosi frammenti (come si vede dal principio del libro terzo, il quale si è conservato, ed ha: *Liber tercius augustalis incipit*) sono divise in tre libri uniformi alla distribuzione del testo latino vulgato; ma non hanno numerazione di titoli o di capitoli. L'ordine delle medesime, per quanto può vedersi da ciò che rimane, è in generale uniforme a quello della traduzione greca, che in appresso descriverò. Ogni costituzione ha in principio il nome del legislatore a cui appartiene. I titoli son distinti con rubrica ai margini e nell'interlinee. La scrittura è corsiva, molto compendiosa, e più volte mendosa (1).

B. Cod. 3370^a della Biblioteca Imperiale di Parigi. Esso non contiene però il testo latino dell'originaria compilazione, ma una traduzione greca del medesimo. Una notizia di questo Mss. e della forma dei caratteri coll'indice di tutti i titoli fu data già dal Montfaucon (2). Nel secolo passato ad istanza del Governo napoletano ne fu estratta una copia collazionata dal bibliotecario Capperonier e dal Galiani allora Segretario di Ambasciata del medesimo Governo presso quella Corte (3) e rimessa a Napoli fu dal Carcani pubblicata nel 1786 come dirò in seguito.

Dalle parole apposte nella fine del Codice si rileva non essere esso l'autografo, ma una copia fatta sul medesimo, che il Menante dice eseguita nel corso di pochi giorni, e chiede perciò l'indulgenza del lettore se per la troppa fretta aveva qualche cosa dimenticato (4).

(1) L'elenco delle leggi superstiti, e delle più importanti varianti sarà riportato in appendice a questa Memoria.

(2) V. *Palaeogr. Gracca*, p. 320, e 488.

(3) In fine della medesima leggesi: *Joannes Capperonierus Regis Galliae a bibliotheca, et Ferdinandus Galianus Regis Sicil. ad Regem Galliae Scriba pro Leg.*

describendum curavere eidemque probavere.

(4) Le quattro costituzioni, tutte Normanne, che furono omesse in questo Mss. sono: 1 la c. *Officia, quae personis*, I, 58; 2 la c. *Quisquis amodo*, III, 44; 3 la c. *Divinae justitiae*, III, 59; e la c. *Lenas*, III, 79.

Sul principio si leggono cinque versi giambici, dei quali i primi tre enumerano i varj titoli dell'imperatore, e gli ultimi due sono la ripetizione con leggiero cangiamento di una sentenza apposta alle Novelle di Romano Lecapeno in alcuni Mss. di leggi greche (1).

La copia membranacea di questo Mss. che servì per la edizione del 1786, e l'altra tratta dal Cod. Barberino, di cui parlerò in seguito, recuperate nel 1816 (2) dalle mani degli eredi di Francesco Daniele, al quale pei suoi studii sopra Federico II erano state date, ora trovansi (3) nella Biblioteca nazionale (III, A, 35, e 36).

C. Cod. 447 della biblioteca Barberina di Roma contenente anche una greca traduzione del Codice Federiciano. Questo Mss. di fogli 85, mancante del principio e della fine, e lacero in talune parti, è di assai difficile lettura, sia per la forma de' caratteri, sia per l'ingiurie del tempo. Comincia da un frammento del tit. 25 del libro I, e termina col tit. 4 del libro III.

Il Cangiani nel tomo I *Barbarorum leges antiquae* p. 381 riportò l'indice de' titoli di questa traduzione mancante però del testo greco verso la fine (4). Il Carcani poi ne collazionò tutto il testo col codice parigino nella sua edizione (5). Nella copia cartacea, che se ne conserva nella biblioteca Nazionale vi sono in fine tre pagine, che danno il *fac-simile* dei caratteri del Mss. originale.

Alla seconda classe appartengono, a quanto parmi, i seguenti Mss.

D. Cod. 4625 (*Anc. fonds latins*) nella biblioteca imperiale di Parigi. È cartaceo del secolo XIV. Nel numero, nel contenuto, e nella disposizione delle leggi è sempre uniforme alla traduzione greca; solo talvolta se ne discosta nel testo, avendo intramezzate nel medesimo, oltre a quelle che sono omissioni del traduttore, molte giunte ed addizioni, nelle quali si

(1) V. *Nov. Romani Lecapeni* ap. Mor-
treuil, *Hist. du droit byz.* t. III. p. 330.

(2) V. *Francisci Gianpietri Epistola ad
Donatum Thomasium Marchionem amplis-
simum.* Neap. 1816. in 4°.

(3) Cirillo, *Codic. graeci r. bibl. borb.*
t. II, p. 470.

(4) In questo Mss. si trova la c. *Officia
quae*, I, 58, che non si legge nel Cod.
Par. e le rubriche sono assai spesso al-

tramente che in quello concepite.

(5) Il can. Scavo nel *Saggio sopra la
storia letteraria e le antiche Accademie di
Palermo* p. 28 not. 65 parla di un testo
greco delle Costituzioni esistente in
quella città, e copiato dai Mss. del Car-
dinal Sirloto. Non sappiamo se questo
proceda da alcuno de' due Codici sopra
accennati, o sia un terzo affatto diverso.

accorda coll'edizione vulgata. Oltre a ciò è singolare in questo Mss. la mancanza del periodo: *Cognitionem etiam civilium complementum*, che trovasi nella c. *Iustitiarum* I, 42 secondo il testo greco e vulgato, e tratta della competenza del giustiziere nelle cause civili non feudali. Una tale disposizione fu abrogata colla novella c. *Iustitiarum per provincias*, I, 51.

E. Cod. segnato C. IV, 5. della biblioteca di Strasburgo. È membranaceo in fol. del secolo XIV. Vi si aggiunge una: *Summa 26 causarum s. P. II. Decreti Gratiani*, e *Longobardorum leges cum glossis paucis* in 4 libri (1). Per la testimonianza del ch. Huillard-Bréholles (2) pare che esso a questa classe debba assegnarsi. Anche in questo Mss. manca il periodo, in cui si parla di Pietro della Vigna nella conclusione.

Alla terza classe finalmente appartengono i seguenti Mss.

F. Cod. 6770 della biblioteca Vaticana; membranaceo in fol. della fine del secolo XIII, o principio del XIV. Consta di fogli 56 a due colonne con glosse nel margine, tutto scritto da una sola mano e di un medesimo carattere, ed a quanto pare, dall'originale o da un esemplare più antico. Ai fol. 4, 13, 21, 29, 33, 34, 35 e 42 si trovano inoltre chiose di mano ed epoca più recenti. Esso contiene: fol. 1. *Constitutiones domini Friderici secundi sacratissimi romanorum imperatoris, hierusalem, et Sicilie serenissimi regis felicitis triumphatoris et semper augusti. Incipit liber primus. Post mundi machinam . . . fol. 1, v. Bf. de hereticis* Sono titoli o rubriche 77. L'ultima delle quali è la Bf. *De pena contumacie in civilibus causis*. Ogni titolo o rubrica è inoltre divisa in più capitoli o leggi; e ciascuna legge ha l'intestazione del sovrano legislatore. Nè i titoli nè le leggi sono numerate.—Fol. 26. v. *Incipit liber secundus. Bf. De pena contumacie in criminalibus causis. Grandis necessitas* Sono rubriche 23; l'ultima è la Bf. *De appellationum temporibus*.—Fol. 39. *Incipit liber tertius. Bf. De jure rerum regalium. Scire volumus*, e sono rubriche 34. Però la Bf. 30. *De generali cura* (l. curia) *regenda per diversas partes regni. Idem. Elsi generalis cura . . .* che è divisa in 7 capitoli, e la rubrica 31. *De matrimonio contrahendo inter concives regis et extraneos. Imp. Cum hereditarium* che ha un solo capo, sono leggi stravaganti in

(1) Pertz, *Archiv.* etc. t. VI. p. 462, e XI p. 500.

(2) *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*, Paris 1864 p. 16, not. 10.

questo Mss. aggiunte al Codice Federiciano. Al fol. 53, col. 4 trovasi l'epilogo: *Ad laudem et gloriam. . . senza la menzione di Pietro della Vigna, Actum in sollemni consistorio Melfensi. A. dominice incarnationis M. CC. XXXI.º mense augusti indictione IV, insinuatum mense septembris sequentis quinte indictionis. Deo gratias*—Seguono indi i Capitoli Angioini colla intitolazione: *Constitutiones nove domini nostri regis Caroli* senza rubrica alcuna.

Il codice, che fu già indicato dal Cangiani (1), finisce monco ed interrotto alla 4ª colonna del fol. 56º colle parole: *jus scriptum in hac parte aliquatenus pertransire quoniam per defectum probationum. . . .* le quali appartengono al capitolo di Carlo I, che incomincia: *Frequens et irrefrenata (irrefrenata Cod.) latronum malitia*, e che si legge a p. 7, col. 2ª dei Capitoli del Regno nella edizione del Cervone.

Le chiose più antiche si richiamano al testo o con lettere o con i segni soliti ad adoperarsi nei cod. Mss. chiosati. Le nuove hanno per indicazione le parole staccate dal contesto stesso della legge. Tra queste ultime al fol. 34 è una chiosa sulla c. *Mulier quae*, III, 16: *Ex hoc videtur quod mulier in dotario . . . solum usumfructum*; che è firmata non come le altre antiche colle sole lettere iniziali *A*, o *And.* ma *Andreas de Ba.*

F^h. Copia del sopra descritto codice è il Mss. che si conserva nella biblioteca Nazionale di questa nostra città segnato III, A, 30 (2). Tanto rilevasi dal certificato, che in fine di carattere diverso vi si legge, col quale un tal Giuseppe Spalletti, Scoliate greco della pontificia biblioteca, ai 30 agosto 1786 attesta esser quella concorde all'originale Vaticano senz'aggiungervi alcun'altra indicazione sul medesimo, e confermasi d'altronde dai confronti, che ho cercato di fare tra l'uno e l'altro codice. La copia però della biblioteca Nazionale, che contiene le sole Costituzioni di Federico, non è sempre corretta, il che non so se addebitarlo al trascrittore

(1) *Barbarorum leges antiquae*, t. I, p. 301.

(2) La rara cortesia, che il chiarissimo Abate cav. D. Vito Fornari, Prefetto della Biblioteca nazionale, mette nella direzione di quella, è così nota ed a buon dritto commendata da tutti i dotti, che giornalmente consultano o studiano i

codd. Mss. ivi conservati, che non abbisogna per fermo delle mie povere lodi. Pure a proposito di questo e degli altri codici, che ho dovuto riscontrare nelle mie ricerche io non posso far di meno di qui ricordarla a soddisfazione del mio animo memore e grato.

stesso, o alle mende che si trovassero nell'originale. Essa è pure monca verso la fine saltando dalle parole *nulla tantum* (*tamen* l'edizioni) della c. *Si maritus*, III, 81 alla parola *sustinere* della c. *Eos qui*, III, 92, e questo senz'alcun dubbio deve attribuirsi ad un'allucinazione propria del copista, perchè il citato cod. 6770 in questa parte non ha lacuna alcuna.

Quanto alle costituzioni è notevole che in questo codice si contenga la c. *Capitaneorum*, e che nel III libro vi sieno aggiunte la c. *Etsi generalis*, e la c. *Si quis campsor* (1), le quali mancano in tutti gli altri, laddove non vi si trovano le cc. *Ad subjectorum*, e *Praesenti constitutione*, III, 11 e 12; la c. *Quia nunquam* III, 46, e la c. *Per universas*, III, 53. È pure ivi notevole la mancanza del periodo riguardante Pietro della Vigna nella conclusione *Ad laudem* etc. Ciò che per altro lo rende assai importante e di una singolare utilità per lo studio della storia giuridica delle provincie napoletane si è la *Glossa*, o *Apparato* che si legge nel margine. Da questo apparato, che precede quello composto da Marino da Caramanico, io ho potuto avere la rettifica o la conferma di molte cose riguardanti la letteratura delle Costituzioni, che già erano state da me dedotte dalla *Glossa* stampata di Marino.

G. Cod. 1437 della biblioteca Vaticana, che già fu descritto dal Pertz (2). Esso è un volume in foglio grande in pergamena a due colonne scritto nel secolo XIV. Nei primi 50 fogli si leggono le Costituzioni, al foglio 51 sieguono le leggi di Carlo I d'Angiò, al fol. 65 e 66: *Kapitula Caroli serenissimi ducis Calabriae*; indi una costituzione dell'imperatore Errico VII: *Ad reprehenda*. Il resto del volume è di altra pergamena scritta nel secolo XV e contiene: fol. 75—134 *Apparatus Domini Pauli super Clementinas*; una storia dei Romani Pontefici da Giovanni XII a Gregorio IX ed altre cose storiche. Le Costituzioni sono come ordinariamente divise in tre libri, ed i titoli anche in paragrafi. I titoli non hanno alcun numero, e nessun altro contrassegno.

(1) Ecco il testo di questa costituzione, di cui ho parlato sopra nel primo cap. a p. 16, e che nel cod. Vat. 6770 trovasi dopo il tit. *De fide mercatorum* e dopo la c. *Poenam contra mercatores*, III, 82: *De campsoribus habentibus falsam monetam*. « *Si quis campsor inventus fuerit apud se habere vitiosum aurum vel argentum, vel falsam cu-*

jus libet monete figuram integram retinere, quam curie nostre continuo non resignet, prima vice convinctus unius libere auri pena et secunda vice manus mutilatione dampnetur ». Nell'Alitto, che come di sopra ho accennato, anche la riporta nell'opera *In utriusq. Sic. const.* II. 203, manca il continuo.

(2) Pertz, *Archiv.* t. V, p. 312.

se non che il capo di una nuova linea e le rubriche. Ogni titolo, e paragrafo o costituzione ha l'intestazione del sovrano legislatore. Le iniziali sono rosse, blu o verdi; il testo per la Glossa di Marino da Caramanico è accresciuto di altre quattro pagine. Il dotto Alemanno aggiunge inoltre il desiderio che un più attento esame del codice facesse rilevare se i diversi autori delle particolari leggi sieno o pur no più esattamente notati di quel che si veggono nell'edizioni vulgate.

Son già alcuni anni, che questo codice fu da me consultato per la cortesia del ch. cav. Moroni e dell'egregio bibliotecario della Vaticana Monsignor Martinucci. Mercè loro io ho avuto un esatto elenco di tutte le costituzioni ivi contenute e la notizia di molte varianti. Così ho rilevato che nell'ordine de' titoli e nel testo delle leggi esso non differisce gran fatto dalla edizione principe, e che se talvolta la lezione è migliore delle stampe, altre fiato è pure scorretta e sbagliata. Ho notato pure in esso la mancanza della c. *Capitaneorum*, e dei primi versi della c. *Dohanae de secretis*, I, 61, che si vede del pari in quella edizione, e che fu avvertita in taluni cod. Mss. dall'Afflitto (*Op. cit.* I, 112, v.).

H. Cod. 4624. A della biblioteca imperiale di Parigi con chiose.

I. Cod. Q. q. II. 124 della biblioteca Comunale di Palermo. Esso è in foglio grande di c. 312, e contiene le Costituzioni, i Capitoli e Privilegi, le Prammatiche ed altre leggi municipali di Sicilia. Fu ordinato, e scritto nel 1482, secondo che congettura Orlando nell'opera *Un codice di leggi e diplomi siciliani*, Palermo 1857; ovè specialmente lo descrive e l'illustra, ed ove enumera le principali varianti delle costituzioni da lui notatevi. Egli inoltre congettura che avesse potuto esser copiato da qualcuno de' testi ufficiali, che conservavansi nel regio Archivio di Palermo prima che venisse incendiato, essendo stato fatto per comando di pubblica autorità. Ma checchè ne sia di ciò certo è che il testo del medesimo è quasi del tutto uniforme a quello usato nell'edizione principe, e che non presenta se non rare varianti di poca o nessuna importanza, e talvolta anche talune sconciature, che debbonsi assai verosimilmente attribuire all'ignoranza del copista (1).

(1) Tale specialmente io credo tra le altre la variante *Chananeis* nella c. *Qui coram*, III, 85, ove tutti i codd. e le edizioni hanno, e meglio, *ganeis*.

Dei seguenti codici non posso dare altro che la semplice indicazione, come la trovo negli Archivi del ch. Pertz (1).

a. Cod. D. 404 della biblioteca reale di Madrid col titolo *Fridericii II Constitutiones*.

b. Cod. D. 489 della medesima biblioteca appartenente al secolo XV (2).

Eccone ora le edizioni:

1. Edizione Principe fatta sopra un Mss. appartenente alla terza classe. Questo libro, che è di grande bellezza e rarità, consta di carte 77 in fol. grande. Comincia col Proemio di Marino da Caramanico, che è stampato in due colonne a carattere rotondo nei primi 4 fogli, e finisce alla lin. 37 della seconda colonna del foglio quarto. Indi al fol. 5 si legge il titolo seguente in rosso, che io trascrivo senza le abbreviature: *Imperator Fredericus Romanorum Cesar semper augustus Italicus Siculus Ierosolomitani Arelatensis felix victor ac triumphator Domini Frederici Imperatoris Incipit Liber primus de legibus et consuetudine aliis antiquatis que dicitur constitutio*. Poscia nel mezzo della pagina in due colonne trovasi il testo delle Costituzioni stampato con carattere semifranco-gallico, e nel margine la *Glossa* di Marino con carattere rotondo romano e di forme più piccole. Le rubriche delle leggi sono dello stesso carattere della *Glossa*. Vi mancano le lettere iniziali delle costituzioni, e della prima chiosa di ciascuna legge. Nel retto finalmente della pag. 77 in piè della seconda colonna si legge: *Impresse sub optimo Rege Ferdinando neapoli nona augusti M. CCC. LXXV.* e più sotto: *Sicutus Riessingar.*

Il libro non ha nè foliazione nè segnatura nè ripresa di parole. A quanto

(1) *Archiv. der Gesell.* etc. t. VIII, p. 776.

(2) Nella *Bibliotheca bibliothecarum Mss.* del Montfaucon a p. 1397 trovo indicati due codici della biblioteca reale di Torino col titolo: *Friderici imp. Constitutiones novae cum comment.* in folio; come nel citato *Archivio* del Pertz (t. VII, p. 48) un altro della biblioteca imperiale di Parigi n.° 4366^a (Maz.) del secolo XIV pure col titolo: *Novae constitutiones Friderici imp.* Ora se queste intitolazioni sono esatte, e se le leggi, che ivi si trovano, appartengono al re-

gno Siculo, e non sono per avventura quelle promulgate per l'impero, ed aggiunte al *Corpus juris*, questi codici rappresenterebbero l'*Autentico* del diritto svevo-siculo, e confermerebbero la conghiettura da me più sopra esposta sul primitivo ordinamento delle Novelle Federiciane. Ma in mancanza di più chiare e precise notizie io per ora non posso asserir nulla di certo sui medesimi, e debbo mal mio grado contentarmi di questa semplice e monca indicazione.

pare dalle parole apposte in fine dei Capitoli angioini, che allora pure per la prima volta contemporaneamente si stamparono, la correzione ne fu curata da Francesco de Tупpo, il quale si dice *regis Ferdinandi scriba, infimus servulus legumque studens*. Questa edizione che egli chiama *Palatina* fu seguita dal Carcani nella sua ristampa, come quella che è la più corretta di quante fino a lui ne furono pubblicate (1).

2. *Constitutionum opus Regni Sicilie cum glosis: commentum et Repertorium D. Andree de Isernia: ac capitulis additis post prima que licet aliquando allegentur: non tamen impressa leguntur. Ac ritibus Magne Curie Vicarie: pluribus pragmaticis post antiquas Regis Catholici variis apostillis diversorum doctorum noviter correctum et ordinatum summa diligentia per M. V. I. D. d. Cesarem de pirrinis de Neap. existente corectore ejusdem operis impressum (sic) D. Petro Paulo de Anna de Neap. V. I. P. Impressum ibidem* — Armi di Carlo V. — *Cum privilegio* — Nel fine. *Impressum Neapoli in edibus Magistri Joann Pasquet. Neapol. Anno incarnationis dominice MCCCCXXI, XXIX Augusti* (2).

Questa rara edizione ignota a tutti coloro, che hanno scritto delle Costituzioni del Regno e che dal ch. Minieri-Riccio (3) è dichiarata una delle più belle, che siano uscite dai torchi napolitani del secolo XVI, è in foglio e consta di carte 212, oltre carte 18 in principio. In queste si contengono il frontespizio in carattere minuscolo gotico, rosso e nero, che ha nel rovescio il *Monitum* di Pietro Paolo d'Anna *ad regnicolas sacris legibus vacantes*, il Proemio o *Prologus* della *Lectura* di A. de Ysernia, il *Proemium* del Glossatore, un altro avvertimento di Cesare de Perrinis col semplice titolo *Ad Lectorem*, le Tavole delle rubriche e dei capi delle Costituzioni, non meno che quelle de' Capitoli Angioini, delle Prammatiche, e dei Riti della Vicaria che sono aggiunte alle Costituzioni con un altro Avvertimento

(1) La copia, che se ne conserva nella Biblioteca nazionale (XI, D, 3) ha innanzi l'indice dei titoli per ordine alfabetico, e nei larghi margini dell'opera gli argomenti del più notevole nel testo e nelle chiose, tutto scritto di carattere contemporaneo o di poco posteriore:

(2) Intorno a questa edizione delle Costituzioni possono anche consultarsi

il Giustiniani, *Saggio Storico critico sulla tipografia del regno di Nap.* Napoli 1817 a p. 37. ed il de Litteriis, *Catalogus codicum Mss. saec. XV impressorum qui in reg. bibl. Borb. asservantur.* Neap. 1832, t. I, p. 214.

(3) *Catalogo di 98 rari libri incunabuli della biblioteca del sig. Camillo Minieri-Riccio.* Nap. 1865 p. 13.

col titolo: *Iterum Cesar ad lectorem*, ed infine un elenco degli errori notabili del testo.

L'opera è impressa con varii caratteri a rosso e nero, in due colonne, in cui in mezzo a caratteri più grandi leggesi il testo, intorno in caratteri più piccoli i commenti, e nei margini non poche postille. Col fol. 213 a due colonne e con un solo carattere testo e commenti cominciano le *Constitutio|nes et statuta Illustrissimi domini Regis| Karoli Hierusalem et Sicilie Regis pro|exe- quendo subscripto statuto*. Chiudesi il volume col *Repertorium constitutio- num ac capitulorum Regni et glosarum domini Andree de Ysernia* di c. 38, nell'ultima delle quali leggesi: *Neapoli In edibus Magistri Joan. Pasq.|Prope divam Nunciatam Accuratissime| Impressus. Anno Domini M. D. XXII. Die. ult. Febr.*

Nel primo *Avvertimento* il prof. P. P. d'Anna dopo aver accennato al merito de' librai Bernardo de Cantis ed Andrea de Sukanappis verso gli studiosi delle leggi per aver commesso al magnifico ed isquisitissimo Dottore in ambo i dritti D. Cesare de Perrinis napoletano suo maestro (*dominus*) singolarissimo la cura di correggere ed espurgare le Costituzioni del Regno sino a quel tempo mendose, spesso mancanti e talvolta anche superflue, dice che con la di lui *doctrina et solerti industria deo propitio effectum est, ut nedum pulsus (quantum possibile fuit) erroribus jam dictis, mediantibus multis antiquis et novis archetypis et ydiographis, et quandoque suo (ubi deficiebant) divino ingenio presens Constitutionum codex cunctis fere erroribus expurgatus reddatur*. Aggiunge inoltre che alle Costituzioni ed alle Glosse sulle medesime vi erano annessi il Commento dell'Isernia, alcuni Capitoli del Regno più adoperati nei giudizi colla postille copiose ed utili dello stesso Perrinis, le Prammatiche del Re Cattolico ed altre, ed infine un' accurata tavola delle rubriche disposte per ordine alfabetico. Negli altri due *Avvertimenti* poi del Perrinis con lunghe ed estranee circonlocuzioni si ripetono le cure da lui avute nel correggere gli errori dell'opera, e si domanda l'indulgenza del lettore per quegli errori, che non pertanto gli fossero sfuggiti.

In generale l'edizione è più accurata di quelle del Sukanappo, che immediatamente la seguirono, ed ha talune correzioni in principio, che sono di qualche importanza. Se non che forse ad essa dobbiamo l'errore della data

della promulgazione del Codice di Melfi, che quì per la prima volta è segnata col 1221, errore ciecamente seguito nell'edizioni posteriori.

3. Pochi anni dopo fu pubblicata la edizione di Lione col seguente titolo: *Placita principum seu Constitutiones regni neapolitani cum Glossis Dominorum Neapolitani Sebastiani, Marini de Caramanico, Bartholomei de Capua et Lucae de Penna cum additionibus et apostillis D. Nicolai Superantii Veneti Militis Hyerosolymitani ill. Doct. Lugduni apud Dionis. de Karsy, 1533 in 4.*

4. Contemporanea a questa fu la edizione fatta in Napoli nel 1533 da Bernardo de Cantis e Giovan Paolo Sukanappo (1), e che fu poi ripetuta dal solo Sukanappo nel 1545, con carattere rosso e nero, e col seguente frontespizio: *Constitutiones regni Sicilie per Excellentissimum U. I. D. Do. Andream de Isernia et alios doctores comentate et apostillate cum Repertorio domini Andree de Isernia, ac Capitulis regni, Ritibus Magne curie Vicarie et Pragmaticis antiquis et novis et etiam novissimis editis per S. C. M. Cum summa diligentia noviter impresse. Armi di Carlo V ed ai'lati: MCCCCC XXXXV. Sotto: Neapoli. Apud Ioannem Paulum Sugganappum. In platea Armeriorum. Cum privilegio* — Dopo i proemii, che prendono 8 fogli numerati, si ripetono qui i due *Moniti* di P. P. d'Anna *ad regnicolas* e *ad Lectorem*, ed in fine dopo la *Repetitio constitutionis: Comitibus etc.* di Andrea d'Isernia, che in questa come nella edizione del d'Anna e nelle posteriori chiude il Codice Federiciano, leggesi: *Excussum est hoc Constitutionum opus mandato ac sumptibus Ioannis Pauli de Sukanappis. Regnante invictissimo CAROLO quinto Imperatore et cautum est ne quis per decennium imprimere audeat sub pena in privilegio contenta.* Seguono i *Capitula regni Sicilie* ed il Repertorio dell'Isernia con altra paginazione, ed indi i Riti e le Prammatiche pure con nuova numerazione. Giova notare che in piè del Repertorio dopo le parole *Excussum etc.* che ho sopra riportate, si aggiunge: *Neapoli excudebat Iohannes Sultzbachius. Anno MDXXXIII.*

5. Due altre edizioni furono ripetute dallo stesso Sukanappo nel 1552, e nel 1554, se pure questa seconda non fu un semplice mutamento di data.

(1) Questa e l'altra precedente stampata nello stesso anno in Lione sono le sole edizioni del Codice Federiciano,

che a me non è riuscito di vedere e riscontrare.

L'intitolazione di ambedue è la seguente *Constitutiones Regni Siciliae per excellentissimum I. V. D. Dominum Andream de Isernia comentatae, ac per alios celeberrimos Doctores glosatae. Cum repertorio ejusdem Domini Andreae de Ysernia super ipsis Constitutionibus Regni Summa cum diligentia noviter impressae ac emendatae*. Armi di Carlo V, ed ai lati di esse: M.CCCCC.LIIII. Indi sotto: *Neapoli apud Ioannem Paulum Sugganappum cum privilegio*. E comunque il tipografo ripetesse quì la lettera di Pietro Paolo d'Anna: *Ad regnicolas sacris legibus vacantes*, che ho di sopra accennata, e che magnifica le cure avute nella correzione del libro, pure queste stampe del Sugganappo riuscirono molto scorrette e più erronee (1) di quelle del 1521 e del 1545. I titoli nelle leggi in tutte queste impressioni del Sugganappo non son distinti con numeri (2).

6. *Constitutiones regni Neapolitani cum glossis* — Vignetta con Pietro della Vigna — Sotto di nuovo: *Constitutiones Regni Neapolitani cum glossis Dominorum Sebastiani Neapolitani, Marini de Caramanico, Bartholomaei de Capua et Lucae de Penna cum additionibus et apostillis D. Nicolai Superantii Patricii Veneti, militis Hierosolymitani I. V. D. cum notulis suis locis insertis: atque castigatione ipsa quam nobis exhibuit Neapolis, nec non duplici indice legum et rubricarum de novo addito. MDXXXVII. In fine. Lugduni cuse a probatissimo calcographo Ioan. Crespin, alias du Quarre. Anno a partu virgineo, M.CCCCC.XXXVII. mense martio. in 8.º*

Il Superanzio aveva in animo di fare una nuova e più corretta edizione delle nostre Costituzioni, ma come dice il Sarayna (3), che lo chiama insi-

(1) Possono tra le altre notarsi in queste ultime edizioni del Sugganappo le seguenti lacune. A p. 136, manca la rubrica ed il principio della c. *Cum iuxta* I, 74 sino alla parola *notariis*, ed il corrispondente brano della Glossa. A. p. 8 manca pure il periodo: *non sunt nefandius* nella c. *Inconsutitem*, I. 1.

(2) Il Vargas Macchiucca (*Esame delle vantate carte di S. Stefano del Bosco* p. 477) asserisce, che i titoli delle Costituzioni nelle edizioni del 1545 e 1551 a differenza delle antecedenti fossero numerati. Ma egli certamente erra; per-

chè, come ho potuto verificare nella copia del 1545, che trovasi presso la biblioteca Nazionale, e nella bellissima copia in carta cerulea del 1552 (non 1551) che conservasi nella biblioteca dei RR. PP. Gerolomini di questa città, e che è quella precisamente da lui allegata, i titoli del Codice Federiciano non hanno in alcuna di esse numerazione alcuna.

(3) V. la lettera dedicatoria indirizzata *Supremo apud Neapolitanos jurisconsultorum collegio*, e premessa alla sua edizione.

gnis Iurisconsultus, non potè *morte praeventus quod inceperat conficere*. Questa, che ha le sue postille, è migliore delle stampe del Sukanappo, ed ha i titoli numerati.

7. Il Sarayna nel 1558 avvertiva che le edizioni del Sukanappo non erano abbastanza accurate, perchè in esse *non solum ea quae ad periodorum ac clausularum aptam distinctionem et concinnitatem eorum prosodiae ratione pertinerent nullo modo erant observata: sed quod deterius est pluribus in locis Guillelmi et Rogerii serenissimorum Regum sanctiones, Federici secundi item Caesaris rescripta ita mutila ac lacera erant ab eo typis excussa, ut integris legum clausulis interdum praetermissis, quae a sapientissimis principibus sancte ac religiose statuta fuerant ad injuriam scripta viderentur*. Egli prometteva quindi di voler dare una migliore edizione di queste nostre leggi, e correggerne il testo coll'ajuto di un Mss. a lui comunicato da un tal Aurelio Passaro giureconsulto di Sinigaglia. Questa edizione infatti fu pubblicata nel 1560 col titolo: *Constitutiones regni utriusque Siciliae glossis ordinariis, commentariisque excellentiss. I. V. D. Domini Andreae de Isernia ac D. Bartholomaei de Capua atque nonnullorum cum veterum tum recentiorum I. C. lucubrationibus illustratae. Quibus accesserunt Capitula ejusdem regni, Ritus Magnae Curiae Vicariae, et Pragmaticae, tam antiquae, quam novae ac etiam novissimae per S. C. M. editae: plurimorum Iurisperitorum interpretationibus nunc primum exornatae. Omnia a D. Gabriele Sarayna I. C. Veronensi summo studio elaborata, aucta atque emendata: Addito etiam memorabilium rerum indice copiosissimo ab eodem D. Gabriele nunc primum in lucem emisso. Lugduni 1560 in f.* Il privilegio del Re di Francia per la stampa è dell'Agosto 1559; quello del Re di Spagna e del Vicerè di Napoli porta la data dei 25 Settembre 1558. In questa edizione però, secondo che osservava il Pechia, non si vede altro di nuovo se non che la lettera dedicatoria del Sarayna del 1558, ed un indice *in omnes juris Neapolitani commentarios* fatto dal medesimo, o piuttosto, come ivi si dice, *eorum maximo utriusque juris promptuario D. Gabrielis Saraynae Iurisconsulti Veronensis novissime depromptus*. Nel resto la stampa è pretta copia dell'edizione del Sukanappo sino a ripeterne gli stessi errori, come può vedersi tra l'altro nella c., *Cum juxta*, I, 74, ove due volte si ripete il periodo *aut per fraudem* etc. (p. 94).

Una seconda edizione fu riprodotta dal medesimo colla data *Lugduni apud haeredes Iac. Iunctae* 1568 in fol.

8. L'edizione Veneziana del 1580 proviene interamente da questa del 1568. Il frontespizio è come siegue: *Constitutiones regni utriusque Siciliae glossis etc.* come in quelle del 1560, e 1568 fino ad *illustratae*. Indi segue *et maximo studio et opera praestantissimi Iuris consulti D. Gabrielis Saraynae Veronensis auctae et locupletatae. Quibus accesserunt Capitula ejusdem Regni, Ritus Magnae Curiae Vicariae et Pragmaticae tam antiquae quam novae ac etiam novissimae per S. M. C. editae plurimorum Iuris peritorum etc. Nunc postremo post omnium aliorum editiones summa cura et diligentia excussae, atque ad primam suam integritatem in usum studiosorum redactae. Addito etiam ab eodem D. Gabriele tam rerum quam vocabulorum indice copiosissimo. Venetiis 1580, in fol.*

Segue il privilegio del Luogotenente del regno Manriquez de Lara al Magnifico Giovan Andrea de Bottis per la privativa della stampa e vendita per anni dieci delle *Const. regni Siciliae*, e di alcune altre opere in data del 25 settembre 1558, come nella edizione del 1560, indi la intitolazione del Sarayna al Collegio dei dottori di Napoli ed i varj indici. La paginazione è la stessa della Lionese per le Costituzioni, Capitoli e Riti, e pel resto pure concorda coll'edizione del 1568.

9. Nella edizione Veneziana del 1590 il ch. Fabio Giordano colla collazione di antichi codici emendò il testo e i Commentari, ed inserì le *additiones ad Const. Regni Neap.* del de Bottis (1). Il titolo è il seguente: *Utriusque Siciliae Constitutiones Capitula Ritus et Prammaticae doctissimis Andreae de Isernia, Bartholomaei de Capua et aliorum illustrium Iuris consultorum, quorum nomina sequens pagina indicabit, commentariis illustrata, et novissime summa cura et diligentia aucta recognita et repurgata. Accesserunt additiones numquam ante hac impressae clariss. Iurecons. Jacob. Anelli de Bottis Regii Consiliarii, Ioan. Angeli Pisanelli, Fabii Iordani, Bartholomaei Martialis ac Marci Antonii Pulverini congestae et suis locis dispositae per Jo. Baptistam Muzillum Iurisc. Neap. cum privil. Venet. 1590. Cura et impensis Nicolai de Bottis et sociorum in fol.*

(1) V. Chioccarelli, *De scriptor. Neap.* p. 159.

40. Non sappiamo quale esemplare usasse il Lindebrogio; ma certo è che la sua edizione del *Codex legum antiquarum* stampato in Francfort nel 1613 riuscì la meno scorretta di tutte le altre, che la precedettero, eccetto quella principe del 1475 (1).

41. Della edizione Lindebrogiana non tenne conto il Cervone, che nel 1773 ristampò le Costituzioni del Regno con questo titolo: *Constitutionum regni Siciliarum libri III cum commentariis veterum jurisconsultorum. Accedit nunc primum Dominici Alfeni Varii J. C. commentarius ad Friderici II imperatoris et regis const. De rebus non alienandis ecclesiis. Neap. 1773.* in fol.

42. Il Pecchia senza l'ajuto d'alcun Mss. ma colla sola guida del buon senso e della grammatica nell'appendice al t. I della sua *Storia civile e politica del r. di Nap.* Napoli 1777 propose non poche emendazioni del testo vulgato e ne rettificò parecchi errori. Delle sue fatiche e della edizione del Lindebrogio ben si giovò il Cangiani nell'inserir che fece quelle leggi fra le *Barbar. Leg. Antiq.* t. I, pag. 299.

43. Nel 1765 Francesco Daniele pubblicò il *Prospetto* di una nuova edizione delle nostre Costituzioni, col seguente titolo: *Friderici II | Imperatoris | Codex | ex editis atque ineditis monumentis | in lucem prodit cura et studio | Francisci Danielis I. C. | praefigitur de Friderici vita et rebus gestis | commentarius | universum opus notis illustratur | cum glossario vocum barbararum et indicibus | Neapoli MDCCLXV | Regis auctoritate.* In essa, secondoche il ch. editore annunciava, le Costituzioni del Regno sarebbero state correttissime, perchè collazionate con tutte l'edizioni, ed anche, come egli sperava, col Mss. Greco della regia biblioteca di Parigi. L'opera però, comunque il Daniele nel 1777 ottenesse il titolo di regio storiografo e l'incoraggiamento dal governo di mensili ducati 50 per 6 anni, o non fu mandata mai ad effetto, o se lo fu, si è disgraziatamente smarrita o distrutta. Solamente un saggio di essa verso la fine del secolo scorso conservavasi Mss. nella Biblioteca Firmiana di Milano, ed ora presso gli eredi Daniele tro-

(1) Il Lindebrogio omette la c. *Lenas*, III, 79.

vasi ancora il frontespizio stampato ed il disegno manoscritto di quell'importante lavoro (1).

Invece pochi anni dopo per cura del Governo, e pei tipi della stamperia reale, fu pubblicata una nuova edizione di queste nostre leggi dal Carcani (2) col seguente titolo « *Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae mandante Friderico II imperatore per Petrum de Vinea Capuanum Praetorio Praefectum et Cancellarium concinnatae novissima hac editione summa cura recognitae, et innumeris prope, quibus antea scatebant erroribus, omnino purgatae ad fidem antiquissimi Palatini codicis cum graeca earundem versione e regione latini textus adposita. Neapoli 1786 in fol.*

Il Carcani, che nella prefazione ricorda la sempre aspettata opera del Daniele, ritenne in questa ristampa il testo latino della edizione principe, notandone e correggendone gli errori che pure in quella per fortuna incorsero. Di fronte al testo latino appose il testo greco della Bibl. Imp. di Parigi, e confrontato questo col Codice Barberino, e quello con quasi tutte le edizioni latine ne aggiunse infine dell'opera tutte le varianti. Accrebbero pregio a questa edizione le *Assisae Regum Regni Siciliae* ed il *Regestum Frid. II* per gli anni 1239 e 1240, monumenti per la prima volta allora pubblicati.

14. Finalmente non ha guari il ch. Huillard-Bréholles nella *Hist. Diplomatica Friderici II* al t. IV. ha dato un'ultima edizione delle Costituzioni servendosi, oltre tutti i lavori antecedenti, de' due notati Mss. 4625, e 4624 A della Biblioteca imperiale di Parigi, e riportando quelle Melfiesi in un sol corpo, e le Novelle separatamente, cioè quelle di data certa agli anni rispettivi, e tutte le altre in seguito alle Melfiesi. In appendice poi al Corpo delle Costituzioni egli riporta alcuni decreti e diplomi Imperiali, che riguardano le medesime, e che servono grandemente ad illustrare la materia.

(1) V. *Rendiconto dell'Accademia Pontaniana per l'anno 1859*, p. 164 e 176.

(2) Se dovesse prestarsi fede al Giustiniani, *Memorie degli Scrittori Legali del reg. di Napoli* I. 213 il canonico Ignarra dopo aver raccolto quasi tutti gli antichi codici delle nostre Costituzioni, avrebbe portato a fine un esatta edizione delle medesime anche col te-

sto greco e le varianti, la quale fra breve, com'egli dice nel 1787, avrebbe dovuto uscire dai torchi della stamperia reale. Ma io dubito forte che lo scrittore delle *Memorie* non siasi ingannato, o che invece di alludere ad altra edizione indicasse piuttosto quella che comunemente è attribuita al Carcani.

CAPO IV.

Letteratura delle Costituzioni del Regno.

La letteratura del nostro Codice, ossia i lavori, coi quali non pochi giurisperiti han cercato di dichiarare le *Constitutiones regni Siciliae* non hanno, come dice il Testa (in *Praef. in Capitula regni Sicil.*), un valore storico positivo, e non prestano un grande ajuto alla intelligenza del senso di quelle leggi, alla storia delle medesime, ed alla critica del testo. Ordinariamente ivi non si espongono i vocaboli difficili o antiquati, nè si dichiarano i costumi di que'tempi, la cui cognizione sarebbe assai opportuna alla storica interpretazione delle Costituzioni stesse, e solo si attende a confermare le disposizioni legislative dei re Normanni e di Federico col confronto di altre leggi, e specialmente delle romane; o si cerca di applicarle praticamente all'uso del foro. Ciò non per tanto l'esame e la discussione di questi commentarii non sono inutili alla storia giuridica delle provincie napoletane, e non si può senza nota di poca diligenza trascurare interamente queste opere o passar sotto silenzio il nome di quei giureconsulti che vi hanno lavorato. Nell'esposizione però delle notizie opportune intorno ai medesimi, io dichiaro di limitarmi per la parte biografica e letteraria solo a quanto può recare alcun lume alla storia, o alla intelligenza delle Costituzioni, o anche a qualche particolarità dei giureconsulti, di cui dovrò trattare, generalmente ignota o errata. Pel resto potranno consultarsi i lavori del Chioccarelli, del Toppi, del Giustiniani, e di altri scrittori di storia letteraria, ove si avranno più diffuse e particolareggiate notizie sulla materia (1).

(1) Per la storia biografica, e letteraria dei giureconsulti dell'antico reame di Napoli sono principalmente utili, il Toppi, *De origine tribunalium*. Neap. 1665-66 t. 3 in 4°, il Giustiniani, *Memorie storiche degli scritt. legali del reg. di Napoli*. Nap. 1787 t. 3, ed il Giannone nella sua *Storia civile del reg. di Napoli*—

Per la storia letteraria Napoletana in generale possono consultarsi Chioccarelli, *De illustr. Script. qui in civ. et regno Neap. ab orbe condito usque ad an. 1646 floruerunt*. Neap. 1780. 1° vol., il solo pubblicato; lo stesso Toppi nella *Biblioteca Napoletana*, Nap. 1678 colle *Addizioni copiose* del Nicodemi, Nap. 1683; Tafuri

I. APPARATI — GLOSSA — COMMENTARII.

Cominciando dunque da que' patrii giureconsulti, che furono i più antichi commentatori delle nostre Costituzioni, bisogna premettere che la *Glossa* di Marino da Caramanico non è, come malamente è stato creduto finora, la prima opera esegetica, che fosse stata composta sulle medesime. Altre la precedettero, che colla pubblicazione di quella caddero a poco a poco in assoluta dimenticanza. Ed in prima assai verisimilmente poche e brevi chiose esplicative o note di confronti col diritto comune, Romano o Longobardo che fosse, e più spesso anche rinvii di una legge all'altra (*Paratitla*) furono i più antichi lavori fatti sulle Costituzioni di Federico. Di questa natura sono le poche noterelle, che io trovo apposte in margine ai frammenti della prima edizione del Codice Federiciano, che si conservano nell'Archivio Cassinese. Bentosto però, e forse anche fin dai primi tempi della pubblicazione del medesimo fu composto qualche Commentario o *Apparato* (1) che illustrava quelle leggi, chiamato dall'Isernia *Apparatus vetus o antiquus* (2), al quale erano poi in seguito aggiunte e frammezzate nuove e più recenti chiose. L'Isernia medesimo riporta nella sua *Lectura* un'osservazione di questo antico commentario (3). Nè egli però, nè altri ci dà alcuna espressa testimonianza, onde conoscere chi fosse l'autore del medesimo, pure si può a mio giudizio con qualche fondamento asserire che un Dottore Guglielmo e forse anche un tal Franchisio avessero in tutto o in parte avuto mano in quell'opera. E per vero che quegli fosse il più antico e forse il primo chio-

Storia degli scrittori nati nel regno di Napoli. Nap. 1744-1770. 9 vol. in 8°, Origiola, *Storia dello studio di Napoli.* Nap. 1755 vol. 2 in 4, ed Afflitto, *Memorie degli scrittori del regno di Nap.* let. A. e B. solo pubblicate, ed altri.

(1) Sul significato, che questa voce aveva nella letteratura giuridica di quei tempi V. Savigny, *Op. cit.* t. I, p. 741.

(2) *Haec glossa nova est et non est in alio Apparatu* secondo la stampa, o *in aliquo antiquo Apparatu*, come sta in un Mss. della bibl. Naz. *Lect. in Constit.*

Reg. Sic. in c. In aliquibus p. 353^b — *In veteri Apparatu licet non in novo.* O. c. p. 354^b — *Glossam novam hic positam quae non est in Apparatu antiquo.* f. 283. Nella ediz. vulg. p. 360^a sta, a quanto pare erroneamente, *glossam not. hic.* — *Ut notatur in apparatu novo in c. sequenti: Ut de successioneibus.* *Op. cit.* p. 360^b.

(3) *In veteri Apparatu licet non in novo super verbo: dum tamen sorores est glossa huius tenoris: Sed quid si fratres... quaternati.* *Lect. nelle Constit. regn. Sic. in c. In aliquibus* p. 354^b.

satore delle Costituzioni del regno io lo dimostrerò in seguito parlando espressamente di lui; che l'altro poi anche abbia in parte lavorato con Guglielmo su quelle leggi può arguirsi dalle parole di una chiosa anonima, ma che verisimilmente appartiene ad Andrea di Barletta, la quale cita le opinioni di un *dominus Franchisio* (1) e di un *G.* (Guglielmo) sulla intelligenza della espressione *jure proprio*, che si adopera nella c. *Constitutio-nem III, 5* (2).

Oltre a costoro lavorò in seguito in questo Apparato anche Andrea da Barletta (*de Barulo*), che ritenendo non sappiamo se tutte o alcune delle chiose di Guglielmo, vi aggiunse molte nuove interpretazioni e le proprie osservazioni (3). Il commentario, che si legge in margine del Codice Vaticano, la di cui copia si conserva nella biblioteca Nazionale, appartiene a questi primi studii sulle Costituzioni del Regno.

All'Apparato antico succedette il nuovo (4), ossia il Commento di Marino da Caramanico. Esso dai giureconsulti posteriori è detto più comunemente *Glossa* o *Glossa ordinaria* (5), e talvolta anche *Apparatus communis* (6); e sia pel metodo tenuto nella compilazione, sia per le conseguenze, che ebbe nella esegesi dalle nostre patrie leggi, ha molta somiglianza con la *Glossa* dell'Accursio sui fonti del diritto Romano e sulle consuetudini feudali. Infatti Ma-

(1) Chi fosse questo dottore non saprei dirlo. Trovo soltanto un *Guillelmus Franchisio procurator Curiae Imperialis* in un doc. dell'anno 1224 ap. H. B. *Hist. dipl. Frid. II*, t. II, p. 519.

(2) Ecco come si legge nel Cod. Mss. della biblioteca Nazionale; e propriamente in seguito alla chiosa, che corrisponde alla prima nota (a) p. 300^a della ediz. del Cervone: *Sed dominus Franchisio exponit jure proprio, idest speciali et non autoritate propria; sed ordine judicario: sic enim ipse F. exponebat hoc verbum . . . et sic est intelligendum secundum F. et G. quod princeps sit absolutus legibus, tamen jure privato vivere debet ut C. de leg. et cons. l. digna vox.*

(3) Una chiosa di Andrea appartenente all'antico apparato è quella che riporta l'Isernia nella *Lect.* sulla c. *In aliquibus* p. 355. Nelle stampe la firma *Andreas de Barulo* malamente è unita alle pa-

role seguenti: *tenendo hanc glossam etc.* poichè nel Cod. Mss. della *Lectura*, che conservasi nella biblioteca Nazionale, e di cui parlerò in seguito, comunque la punteggiatura non sia più corretta dello stampato, pure invece di *Andreas de Bar. tenendo hanc glossam dicit . . .* leggesi *Andr. de Barulo dicit, tenendo ec.*

(4) L'Isernia nella *Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 353^b, allegando la chiosa *maritare*, che si legge nella *Glossa* di Marino in c. *In aliquibus*, III, 26 dice: *haec glossa nova est.* — Più sotto citando l'altra *filiae autem*, in c. *Ut de successio-nibus*, III, 27, p. 373^a, dice: *ut notatur in Apparatu novo.*

(5) V. *Andrea de Isernia* in *Lect. passim*, e *P. de Monteforti* ivi in *Constit. regn. Sicil.* p. 254^a, e 377^a.

(6) Così è chiamato da Bartolomeo di Capua, in *Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 326^b.

rino, come Accursio faceva dei Glossatori, che lo precedettero, prende e sceglie dall'antico Apparato le chiose sia di Guglielmo sia di Andrea da Barletta, che gli sembrano presentare la più giusta e la più adatta interpretazione del testo, e l'inserisce nel suo Commento. Talora trasporta da una legge ad un'altra, ove sembragli che cadesse più in acconcio, la chiosa antica, o l'adatta e la immedesima nel contesto delle sue proprie osservazioni (1). Spesso pure, come Accursio, alle opinioni degli antichi chiosatori aggiunge la sua o per confermarle o per contraddirle, e quindi sopra una stessa parola si legge una doppia e talvolta anche una triplice dichiarazione.

L'epoca della *Glossa ordinaria* non dovette essere di molto posteriore all'antico Apparato. In essa le costituzioni a qualunque de' Chiosatori le note appartengano, vuoi a Guglielmo o Andrea da Barletta, vuoi allo stesso Marino da Caramanico, sono sempre citate o colla rubrica e colle parole iniziali della legge, come: *De offic. Mag. Justit. l. Magnae curiae*, o colla rubrica e col numero delle leggi contenute in detta rubrica come: *de Offic. Mag. Justit. l. 2*, o talvolta coll'una e l'altra indicazione come: *de defens. impos. l. ultima; alias Fidelium nostrorum* (V. *Constit. reg. Sic.* p. 134). Vi si aggiunge pure in qualche circostanza per maggior precisione il § o il verso della legge come: *Accusatorem post litem, vers. 1.* (V. *Op. cit.* pag. 222).

Le rubriche delle Costituzioni tanto nelle chiose di Guglielmo quanto in quelle di Andrea o di Marino presentano qualche diversità, come il testo seguito in esse talune varianti. Queste ultime però non son molte, nè di grande importanza.

All'Apparato antico, ed alla Glossa succedono in ultimo i Commentarii di diversi dottori, che più o meno diffusamente illustrano non solo le Costituzioni del Regno, ma anche la stessa Glossa di Marino di Caramanico.

Premesse queste generali avvertenze passo ora a parlare specificatamente de' giureconsulti, che lavorarono nelle opere sopraccennate, e comincio dal più antico che è

(1) Tanto rilevasi dal confronto della *Glossa* stampata di Marino coll'*Apparato*, che si legge nella copia del cod. Vat.

6770 esistente nella biblioteca Nazionale. Un esempio ne riporto appresso nella nota (5) p. 69.

§ I. GUGLIELMO.

Questo giureconsulto, che nella stampa è indicato sempre colla sigla G(1), nell'Apparato Mss., che conservasi nella più volte citata copia della biblioteca Nazionale, talora trovasi contrassegnato semplicemente col G, e tal'altra con *Gu*, o *Gui*, note che ci portano evidentemente alla denominazione di Guglielmo. Le chiose, che a lui appartengono, non ci somministrano d'altra parte alcun elemento, onde determinare con certezza chi precisamente fosse, ma combinando il suo nome colle indicazioni dateci da Marino intorno a coloro che l'avevano preceduto, che egli chiamava giudici ed avvocati della Magna Curia (2), e le note dei quali egli sceglieva ed inseriva nella sua *Glossa*, si potrebbe sospettare che questo giureconsulto fosse Guglielmo *de Vinea* (3), il nipote del famoso segretario di Federico, che al pari dello zio fu giudice della Magna Curia (4). Del resto in ogni modo certo è che egli è il più antico chiosatore delle nostre Costituzioni, che finora si conosca, e verisimilmente scriveva le sue chiose contemporaneamente, o poco dopo che quelle si andavano pubblicando (5). Imperocchè a prescindere che quantevolte occorre indicare il Sovrano, questi si qualifica sem-

(1) Le chiose v. *prorogatur* in c. *Contingit*, II, 22, e v. *prosequentes* in c. *Prosequentes* II, 32, che nelle edizioni vulgate dal Sarayna in poi sono erroneamente segnate *Grillus* in quelle dell'Anna, del Sukanappo, e nella Lionese del 1537 hanno il solito G. — Così pure la chiosa v. *defendentis* in c. *Consuetudinem* II, 40, che ha anche la sigla G nelle edizioni del 1521 e 1537, dal Sukanappo in poi s'indica malamente colla iniziale B.

(2) *Glossa* in *Proem.* verso la fine. Forse a lui pure si accenna in una chiosa anonima sulla c. *Ut de successio-nibus*, II, 27, in v. *dotatae* colle parole *ita littera praesens intellecta est per praeceptores nostros, et iudices M. Curiae.*

(3) La gl. *minuendis* sulla c. *Constitutionem* III, 5, che nelle edizioni (p. 296) è anonima, nel Mss. della biblioteca Nazionale è segnata *Gui*. VIII. Era

per avventura scritto nel Cod. Vat. 6770 *Vin.* (*Vinea*) che fu così malamente letto dal menante? Io non ho potuto ancora rettificare questo dubbio.

(4) Guglielmo della Vigna trovasi come giudice della Corte imperiale in sentenze dal 1239 al 1246. Cf. H. B. *Op. cit.* in *Préface* p. CXLII.

(5) Da quella brevissima nota sulla c. *Constitutiones praedecessorum* I 72, che si legge in margine del Cod. Cassinese del *Liber Augustalis* di altro carattere ed inchiostro così: *Hoc intelligo semper per dictum supra t. eod. l. Regiae* e che trovasi ripetuta nell'Apparato del Cod. Vat. 6770 allo stesso luogo, ma compendiata così: *Ut s. e. t. l. Regiae*, e colla sigla G. si potrebbe trarre assai probabile argomento, onde attribuire a lui quelle *glossellae* più antiche e per dir così originarie del codice Federiciano.

pre col titolo d'imperatore e non di re (1); il che accenna certamente ai tempi di Federico, il nostro giureconsulto è citato senza però nominarsi da Andrea d'Isernia *In Usus feudor.* cap. *quo tempore miles* p. 69, ed indicato come contemporaneo alla compilazione delle costituzioni del Regno. Ivi infatti allegandosi precisamente la chiosa *Infra quod* sulla c. *Appellationum tempora* II, 48, ed una opinione nella medesima emessa, si dice che questa *servabatur per antiquos, qui interfuerunt compositioni constitutionum*. Le quali parole, ove si volessero prendere a stretto rigore, darebbero a Guglielmo nel codice Federiciano quella stessa duplice parte, che Teofilo ebbe nelle compilazioni Giustinianee.

Guglielmo fu discepolo di Azone e quindi dovette studiare giurisprudenza in Bologna non più tardi del 1230. Nelle sue chiose egli oltre alle fonti del diritto allega spesso il Commento di Carlo di Tocco sulla *Lombarda* (2), spessissimo la Somma del suo maestro (3) una volta anche i Bro-

(1) V. specialmente Gl. *Si causae dubietas* in c. *Ut universis*, I, 47, ove dicesi. *Consulendus est Imperator super novo negotio* (p. 102^a) e Gl. *Ad speciale* in c. *Ea quae*, I, 49, che nelle edizioni vulgate (p. 104^b) è anonima, ma nel cod. della biblioteca Nazionale ha la sigla di Guglielmo, ove si nota: *Quid autem si aliqui ante tempora hujus legis habuerant privilegia sui iudicis, ut in criminalibus causis? Forte dici potest... Ego autem in hac quaestione dico consulendum esse Imperatorem*.

(2) Nella gl. *furtivae mortis* in c. *Monomachiam*, II, 37, per errore chiamasi Ber.

(3) Gl. *Sed ego quaero* in c. *Appellationum*, II, 48, nel cod. della biblioteca Nazionale: *Pone quidam plura probare debuit productis testibus et publicatis dictis eorum, quidam testes de uno capitulo nec interrogati apparent, nec aliquid de eo dixerunt, alii nihil de illo capitulo dixerunt expressius, sed ita (ut) continetur in actis, de aliis nihil. Quaestio est in eo an testes qui de uno capitulo nec dixerunt aliquid, nec interrogati fuerunt, iterum possunt produci publicatione in aliquo non obstante... In prima quaestione dico testes iterum producendos... hoc idem innuit do-*

minus meus in Summa de testibus, §: est autem productorum, in illo versiculo: autem produci testes. (Cf. *Summa* di Azone f. 89 v. della ediz. di Lione del 1564). *In secunda vero quaestione dico quod iudex interpretari non potest... potest tamen quilibet iudex verba actorum enim dare (l. emendare)... et haec adeo sunt vera quod si nulla esset obscuritas in actis vel in dicto testis, sed testis primo deposuisset unum, et postea modum sponte sua reversus aliquid immutasset... si non esset suspicio quod mutaret ad suasionem partis deberet admitti sicut dicit dominus meus—Gl. *Duram consuetudinem* in c. *Duram et diram consuetudinem*, III, 37, che per l'autorità del cod. della biblioteca Nazionale appartiene al nostro Giureconsulto: *Est praescriptio centum annorum ut in eadem l. ultima, licet dominus meus dicat in Summa: De praescriptionibus XXX vel XL annorum in fine: quod id ample factum est, ut singuli casus enumerentur, in quibus locum habet praescriptio unius diei vel duorum dierum, et usque in infinitum; non est utile prosequi nec subtile; laboriosum est enim potius.* Le quali parole si possono leggere nella Somma di Azone f. 202 v.—Da ultimo nella Gl. *enorme* in c. *Ob-**

cardi del medesimo (1), due volte Roffredo Beneventano (2), ed un'altra una distinzione di Pilio (3). È notevole che nel criminale egli allega si può dire in preferenza le leggi longobarde (4).

La citazione *secundum Bart.* nella gl. *similiter* sulla c. *Summo periculo* II, 39, che è anonima nelle stampe (V. p. 271), ma appartiene a Guglielmo, è un'evidente interpolazione, ed infatti manca nel cod. della biblioteca Nazionale.

Guglielmo allega pure l'opinione de' Giurisperiti della Curia Imperiale. Nella gl. in v. *adjecta defensa* (5) sulla c. *Si quis in posterum* I, 47 egli negando che si avesse potuto imporre una proibizione (*defensam*) sotto condizione p. e. se posso per dritto, se a te non lice di far ciò, soggiunge: *et in hoc omnes jurisperiti Imperialis Curiae convenerunt* (6).

Non voglio tralasciar di notare come Guglielmo nelle citazioni delle Costituzioni segue sempre l'ordine del testo Melfiese (7) e che o tralascia affatto le Novelle pubblicate posteriormente, o appena vi appone qualche brevissima chiosa esplicativa, ed il confronto di qualche citazione sulle

scuritatem II, 44 p. 277 dicesi *damnum, quod lex dicit grande, dominus meus dicit enorme, ut nota § de minoribus, L. si sine, in illa notula: si patiatur* etc. colle quali parole forse si accenna alla glossa di Azone sul Digesto, il che per non essere quelle stampate non ho potuto verificare.

(1) Gl. cit. *Sed ego quaerò* in c. *Appellationum* II, 48: *Et hoc notat Dominus meus in solutione precarii in Brocardis in illa rica: iudex suam sententiam interpretare posset, et est e contra, et est sub illa generali: de praesidibus et iudicibus.*

(2) Gl. in v. *libello* in c. *Dilationes*, II, 18, nel cod. Nap. *Quid sit autem libellus (et) quibus modis ponatur vel concipiatur. . . . dic, ut notavit dominus R. in libello per diversos tit.*

(3) Gl. *prorogatio* in c. *In pecuniariis* II, 30: *hujus § sensum sec. Ar. (Acz.); quidam vero ut Pi. (Pilius) contradicunt ut continetur in distinctione sua quae sic incipit: Minor qui resti tui desiderat* etc. Manca nelle edizioni.

(4) Così per citarne qualche esempio

nella gl. *membrorum* in c. *Bajulus si furem*, I, 66 p. 126; e nella gl. *non usurpare* in c. *cum universis* III, 7, p. 307.

(5) Questa chiosa, che nel cod. Mss. della biblioteca Nazionale è collocata colla sigla G. nella c. sopracitata, invece nella edizione vulgata, e quindi nella Glossa di Marino da Caramanico trovasi frapposta nella rubr. della c. *Iuris gentium* I, 13 (V. p. 35), e vi si aggiunge inoltre l'opinione contraria dello stesso Marino.

(6) Una volta nella gl. *praejudicium* in c. *Cultus justitiae* I, 32 allega *Doctores nostros*, colla quale appellazione par che volesse accennare ai giureconsulti in diritto romano, ai *Romanisti*, come ora dicono in Germania.

(7) Fra le altre nella gl. (a) sulla c. *In locis demanii* I, 65, la quale trovasi nel cod. Nap. ma manca nelle edizioni si legge: *nota iudices et notarii ab imperiali majestate tantum ordinari, ut infra De offic. justitiar. l. Cum satis, et infra eo l. Cum nova.* G. Le quali citazioni sono secondo l'ordine del testo Melfiese.

fonti del Diritto, se pure queste Note, che si possono ridurre a due o tre, sono rettamente controsegnate nel Cod. Nap. e se veramente appartengono alle leggi, alle quali trovansi apposte nel medesimo, e non furono da Andrea da Barletta trasferite da qualche altro luogo delle Costituzioni Melfiesi. Noi abbiamo anche qualche argomento per credere che egli ignorasse affatto le Costituzioni Novelle. Nella gl. *potest etiam* in c. *Privilegia* I, 405 egli dice: *ad justitiarium bene pertinent quaeque civiles (causae)*. Or la giurisdizione civile, che i giustizieri in difetto dei Camerarii e dei Bajuli avevano per la c. *Iustitiarum nomen* Melfiese, fu, come innanzi ho pure accennato, espressamente tolta loro in seguito dall'Imperatore, menochè nei feudi non quaternati colla c. *Iustitiarum per prov.* Devesi dunque dire che Guglielmo ammettendo ancora che al giustiziere spettasse la giurisdizione di ogni causa civile, non avesse conoscenza della legge, che abrogava in questa parte le disposizioni della c. *Iustitiarum nomen*.

Finalmente Guglielmo una volta distingue anche le leggi Normanne dalle successive di Federico (*tam ex Regia veteri, quam ex nova constitutione Imperiali*) accennando alla c. *Locorum bajuli* I, 65 (4).

§ II. ANDREA DA BARLETTA (*de Barulo*).

Andrea Bonello da Barletta (2), se deve credersi a Luca di Penna (3), fu Avvocato fiscale dell'Imperatore Federico II e quindi prima del 1250. Verso il 1260 trovavasi in Bologna, secondo che egli medesimo asserisce, allorchè Cervotto d'Accursio tutto che minorene fu creato dottore. Non si sa per qual ragione allora colà dimorasse. Forse, come opina il

(1) V. gl. *militaribus viris* in c. *Ut universis* 1, 47.

(2) Il Freccia (*De subfeudis* p. 130 nell'ediz. del 1579) non attende ad alcuna istorica autorità, allorchè dice: *Andreas de Bar. als de Ravello, sed ibi vita functo; patriae? nomen sublatum fuit de nobili Acconciajocorum familia*. Cf. però a p. 417, ove par che si contradica.

(3) Luca di Penna, *In tres libros* nella

l. 3, Cod. *De muneris. patrimon.* (X, 41) p. 237 della ediz. del 1582; nella l. 2 Cod. *De decret. decur.* (X, 46) p. 255, e nella l. 9 Cod. *De omni agro deserto* (XI, 58). L'opinione però di Luca in quest'ultimo luogo che Andrea avesse avuto parte, anzi consigliato l'imperatore Federico nelle disposizioni della curia Capuana del 1220, è assolutamente inammissibile.

Sarti (1), avrebbe potuto esser professore di dritto in quella Università, comunque il Savigny (2) lo neghi senza addurre alcuna pruova.

Più sicure notizie di lui abbiamo sotto gli Angioini. Fin dai primi anni del regno di Carlo I. infatti egli trovasi professore di diritto civile nell'Università di Napoli (3), poscia Consigliere e familiare del Re, Maestro razionale della Regia Curia ed Avvocato del Fisco nell'assenza di maestro Andrea di Capua *fisci patroni* (4). Pei servigi prestati al Re negli stessi documenti trovasi premiato con parecchie concessioni e privilegi (5). Per la testimonianza dell'Origlia nel 1291 trovasi tuttora annoverato tra i professori dell'Università di Napoli (6). Ignoriamo l'epoca della sua morte.

Andrea fu lodato moltissimo dai giureconsulti posteriori, tra i quali specialmente giova notare Andrea d'Isernia che lo chiama *magnus vir et famosus doctor*, o senza indicarne il nome *modernus doctor* (7).

L'opera di lui, che ci riguarda è la seguente:

a. *Glossae in Constitutiones Regni Siciliae* — Queste chiose, che facevano parte dell'antico Apparato alle Costituzioni del Regno, furono assai probabilmente scritte verso la fine della dominazione Sveva (8). Esse trasportate indi nella *Glossa* conservarono spesso la sigla *And.* che ora nelle edizioni chiosate di quelle leggi le distingue, ma più spesso anche la perdettero, o furono confuse nelle successive annotazioni di Marino da Caramanico. Le costituzioni novelle di Federico II, che erano state per lo innanzi quasi del tutto trascurate, con queste al pari delle Melfiesi si spiegano e commentano.

(1) Sarti, *De Profess. Bonon.* I. 193.

(2) Savigny, *Op. cit.* t. II, p. 443.

(3) *Magistro Andrae de Barulo I. C. P. regenti Neapoli provisio pro solutione ejus annuae provisionis unc.* 50. Reg. 1269, B. f. 56 v. e Fasc. 86 f. 238 v.

(4) V. doc. del 1271 ap. Galanti, *Descrizione delle due Sicilie* t. IV, p. 384 — La sua nomina a quest'ufficio si legge nel Reg. 1271, B. f. 170 per la testimonianza di Del Giudice, *Cod. Dip. Ang.* I, p. 259 — A lui allude l'Isernia nella *lect. in c. Ab Officialibus*, I, 97, p. 161^a; ove dice che questa legge stava contro *caesarianos procuratores et advocatos fisci*, e cita i moderni dottori sul L. XI del

Codice. — Per le altre cariche vedi pure Toppi. *Bibl. Nap. Art.* ANDREA BONELLO e Giustiniani. *Op. cit.* I, 102.

(5) V. Vincenti, *Teatro dei protonot. del Regno*, a p. 269, ove parla della famiglia Bonella.

(6) Reg. 1291-92 H. f. 130 ap. Origlia I, 159.

(7) Cf. *Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 114^a, p. 142^a ed i *Comm. In usus. Feudor.* cap. *Si de feudi contriv.* p. 153 col'annotazione (a) del Lipparulo.

(8) In esse non si allegano mai i Capitoli Angioini, che, ove fossero stati già promulgati, non potevano in molti casi esser trascurati.

Andrea nel suo lavoro fa uso quasi esclusivamente delle fonti del diritto Romano, ed assai raramente adopera il diritto Canonico, le consuetudini feudali (1), o l'autorità degli altri giureconsulti suoi contemporanei. Talvolta però allega i giudicati della Magna Curia sul proposito, o la pratica del foro (2). Cita pure il suo Commento sugli ultimi tre libri del Codice Giustiniano (*In tres libros Codicis*) donde rilevasi aver dovuto quel suo lavoro precedere (3). Del resto in tutte le chiose sicuramente di Andrea non trovo mai adoperato il Diritto Longobardo, il che mi pare assai notevole.

Nel cod. Vat. 6770, ove come innanzi accennai trovansi l'antico Apparato, tra le note marginali, e posteriori, al fol. 42 evvi una lunghissima chiosa di Andrea sulla c. *Mulier quae*, III, 16, che comincia *Ex hoc videtur quod mulier..... solum usumfructum*.

In essa si accenna alle Leggi Angioine, colle parole: *hodie autem per constitutionem novam domini Regis non sufficit generalis consensus super matrimonio etc.* (4). Sembra quindi che questa ed altre simili note provengano dalle seconde cure di Andrea sulle Costituzioni del Regno.

Una chiosa, che era l'ultima sulla c. *Justitiarum nomen* I, 44, o piuttosto una *Quistione* sulla competenza del foro nelle cause riguardanti cose particolari dei feudi quadernati e che non trovasi nell'Apparato delle Costituzioni è riportata per intero dall'Afflitto *Op. cit.* f. 204 v. Cf. f. 176. Conforme alla medesima è la gl. *et de quota parte feudorum* in c. *Statuimus ut Magnae Curiae*, I, 38, p. 87, che dall'Afflitto f. 162 si crede discorde.

Altre opere di lui sono:

b. *In tres libros*. Commentario sui tre ultimi libri del Codice Giustiniano

(1) Gl. *Licentia* in c. *Constitutionem* III, 5. *espressum est in usibus Feudorum* in constit. imper. — Gl. *jure suo* in c. *Ut de successionibus*, III, 27: *ut in Consuetud. Feudal.* I, 1. § *Si autem unus*.

(2) Gl. *corporali* in c. *Statuimus*, I, 38: *sic vidi judicari de facto* — Gl. *relinquere* in c. *Hostici*, II, 20: *Contrarium servatur in Magna Curia* — Gl. *quo quidem casu* in c. *In pecuniariis*, II, 30: *ita servant judices Magnae Curiae*. Tralascio qualche altro esempio, perchè le chiose, donde avrei potuto ricavarlo, non portano la

sigla *And.* nè nelle stampe nè nel cod. Vat-Nap. comunque per parecchi criterii potrebbero benissimo attribuirsi a lui.

(3) V. Gl. *relinquere*, in c. *Hostici*, II, 20: *Argu. contra C. de proxi. sacr. scrip. ubi de hoc notavi in Commento*.

(4) L'Isernia in *lect.* nelle *Constit. regn. Sic.* p. 325^b attribuisce questo Capitolo a re Carlo I. Il de Bottis poi in una sua *Add.* nell'*Op. cit.* p. 321^a aggiunge che cominciava colle parole: *Ad majestatis*. Esso però non si trova nei Capitoli Angioini pubblicati per le stampe.

stampato per la prima volta in Venezia nel 1601 in 4. Quest'opera, secondo che asserisce il Chioccarelli, è spesso citata e colle medesime parole da Odofredo, e quindi dovette esser composta prima del 1265, anno, in cui questi morì.

c. *Commentaria in LL. Longobardorum* o piuttosto: *Differentiae inter jus Romanum et Longobardum*. Questo opuscolo, di cui dopo le ricerche del Merkel si ha ora una notizia sufficientemente esatta presso il Savigny (*Op. cit.* t. II, p. 445), fu stampato per la prima volta nel 1537 colla *Glossa* di Carlo di Tocco sulla Lombarda, ed indi ripetuto in tutte le edizioni della detta *Glossa* nel *Corpus Juris* dal 1562 al 1606. In esso Andrea allega talvolta le Costituzioni del Regno, come nei tit. 4, 12, 31 e 37 (1).

Andrea oltre alcuni *Responsi* scrisse pure :

1. Sui libri giuridici ordinarii (2).
2. Sulla X Collazione dell' *Authenticum* (3).
3. *In materia cessionis Tractatus* (4).

La compilazione di una parte delle Consuetudini Baresi, che da taluni scrittori è a lui attribuita, fu opera di un altro giureconsulto omonimo na-

(1) Tra i quattro Mss. sinora conosciuti di questo opuscolo, ed indicati dal Merkel, due appartengono a Napoli, ed uno conservasi nella biblioteca dei PP. dell'Oratorio, l'altro nella biblioteca Braccacciana. Quest'ultimo, che io ho avuto l'agio di consultare, è scritto in margine del famoso codice delle *Leges Longobardorum* del secolo XI (II, B. 28) da mano a quanto parmi della fine del secolo XV o principii del XVI. L'opuscolo ivi è alquanto più compendioso dello stampato, poichè vi mancano taluni confronti di leggi, e parecchie parole, che potevansi omettere senza far danno alla chiarezza del dettato. Inoltre nessuna di quelle citazioni degli scrittori posteriori, come dell'Isernia e dell'Affitto, che si leggono nella edizione del 1537 qui si rinven- gono. Che anzi neppure quelle due che appartengono alla *Glossa* di Marino da Caramanico, cioè la gl. *perdurent*, in c. *Si damna*, l. 8, e la gl. *nec testamento* in c. *Praesenti* I, 60. Donde si può con fon- damento arguire che esse si debbano

tenere come interpolazioni successive.

(2) Il Savigny l. c. dubita della testi- monianza del Diplovataccio, che ciò as- serisce; ma essa è confermata da Pietro Piccolo da Monteforte, che cita l'opinione del nostro autore sul titolo del Digesto *De requirendis reis*. V. *Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 189^a.

(3) Il Bandini attribuisce ad Andrea un commentario sull' *Authenticum*, che in un Mss. della Laurenziana segue quello *In tres libros*; ma il Savigny dalle parole del medesimo ivi accennate rileva non esser esso, se non la *Somma* di Giovanni sull' *Authenticum* più volte stampata. È più sicuro invece che il nostro giure- consulto avesse commentata soltanto la X Collazione, poichè l'Isernia (*Lect. in Const. reg. Sic.* p. 31) allega una sua chio- sa sul cap. *Si quis alium coepit*. tit. *De pace tenenda*.

(4) Affitto, *In consuet. feud.* nel § *quis obligavit*. tit. XXVII, ove però per errore chiamasi *Ant.* invece di *And.*

tivo della stessa città di Bari, come fu già avvertito dal ch. signor Luigi Volpicella (1).

§ III. MARINO DA CARAMANICO.

Marino (2) detto *da Caramanico*, poichè nativo d'un paese di tal nome, ed assai verisimilmente di quello posto nell'Abruzzo citeriore (3), fiorì nella seconda metà del secolo XIII. Se appartiene a lui la chiosa seconda sulla parola *causa custodiae* in c. *Rei vendicatione*, I, 104, del che io non trovo finora ragione alcuna per dubitarne, o per esserne certo, deve si dire che anche a lui fu maestro (*dominus*) Azzone (4); donde può arguirsi che nascesse non più tardi del 1210, e che verso il 1230 studiasse il diritto in Bologna (5). Per altro Luca di Penna pare che lo metta tra coloro, che erano della scuola del Placentino (6).

Nel 1269. Marino era giudice assessore del Capitano di Napoli per testimonianza di Fabio Giordano che cita un Registro di quell'anno (7); ed indi nel 1279 giudice di appello del Vice-Maestro Giustiziere, ossia della Magna Curia, come rilevo da un documento accennato al fol. 130 del Mss. intitolato: *Notumenta ex Registris antiquioribus Caroli I Regis ex Regia Sicilia Parte I*, posseduto dall'egregio Signor Minieri Riccio, ove si ordina di pagare i soldi ai giudici, avvocati, procuratori del Fisco, ed altri appartenenti al-

(1) *Notizie della vita e delle opere di Andrea Bonello celebratissimo giureconsulto del sec. XIII.* s. u. n. in 16.

(2) Per errore è chiamato talvolta Martino dall'Afflitto nel suo *Comment.* e dal de Bottis in *Add. in Constit. regn. Sicil.* p. 146.

(3) Nella gl. *damnis clandestinis* in c. *Si damna*, I, 28 dovendosi allegare un esempio immaginario per una questione sulla materia si mette il fatto come avvenuto in quella contrada.

(4) Gl. *causa custodiae* in c. *Rei vendicatione. Nota contra sententiam domini Iohannis et domini mei, qui dixerunt missum in possessionem reali actione statim possidere, ut in Summa Cod. ubi in rem*

actio circa finem, et in Summa de bon. author. judic. possid. § ubi autem major. Cf. Azonis *Summa* f. 52 e 212 ediz. del 1564.

(5) Savigny, *Op. cit.* II, p. 236.

(6) *Quaeritur an a rege Siciliae possit appellari ad Papam? Haec quaestio saepe tangitur per doctores et peritos ipsius regni, et qui descenderunt ex semine Placentini dicunt quod non; de hoc tangitur per Glos. Constit. ipsius regni in Prologo* (p. XXXIX ediz. del Cervone) *et post eum melius ibidem per And. de Isernia.* Luc. de Penna in L. 5 Cod. *de locat. praedior. civ. vel fiscal.* (XI, 70) n° 57 p. 635.

(7) Giordano. *Add. in Gl. ad Constit. reg. Sicil.* p. XXXIII.

l'ufficio del Vicemaestro Giustiziere partitamente nominati, tra i quali vi è il nostro Marino (1).

Lo stesso rilevasi da varj luoghi della sua Glossa (2) e da altri documenti, donde pure ricavasi essere allora il soldo del Giudice della Magna Curia di once cinque per ciascun mese. Marino occupava tuttora questa carica nel 1285, nel qual anno ottiene un diploma di concessione di taluni feudi in Abruzzo dai Balii del Regno, ed è come negli altri documenti chiamato *Magnae Regiae Curiae Iudex, Consiliarius, et Familiaris* (3). Se il documento del Reg. 1291. A. fol. 343 citato dal Toppi (4) appartenesse realmente al detto anno egli viveva tuttora in quell'epoca; ma quel tanto che il medesimo Toppi riporta del contenuto di esso ci fa rilevare trattarsi della stessa concessione, che ho innanzi accennata, e spettare quindi al 1285. Dopo di questa non trovo altra memoria di lui.

L'Apparato o *Glossa* di Marino fu composta nei primi anni della dominazione Angioina nell'Italia meridionale, e sotto il Regno di Carlo I. In fatti nel Proemio egli accennando l'investitura fatta dal Papa al detto re Carlo I, lo chiama *dominum nostrum* (5), e nel commentario in moltissimi luoghi, dove l'argomento per verità l'avrebbe richiesto, non solo ignora i Capitoli di Carlo II, come quello *Mulier* intorno al *dotarium*, i Capitoli di Papa Onorio e quelli promulgati nella pianura di S. Martino (1283) (6); ma neppure cita i Capitoli di Carlo I. come quello *ad hoc* dell'anno 1275, sui malefici clandestini che modifica tanto essenzialmente la legislazione

(1) Minieri, *Brevi notizie intorno all'Archivio Angioino* p. 9 da un Registro ora perduto.

(2) Gl. *contempserunt*, e Gl. *et consuetudinibus*, in c. *Post mundi machinam* l. 1: *et ita servamus in Magna Curia*, e Gl. *contra comites* in c. *Ut universis*, I, 47: *in Magna Curia servamus formam hujus constitutionis* — Gl. *forjudicari debet* in c. *Poenam eorum*, II, 3: *hanc formam..... multi judices justitiariorum servant. Nos autem in Magna Curia servamus contrarium* — Gl. *injuriam nullus* in c. *Ut de success.* III, 27: *altercationem in Magna Curia magnam habuimus*, ed altrove.

(3) *Syllabus membran. ad reg. Archiv.*

II, 4, e 6.

(4) *Biblioteca Napol.* p. 207.

(5) *Proem.* p. XXXVI ediz. del Cervone: *quod Sedes Apostolica cum regali fastigio honoraverit dominum nostrum regem Siciliae conferendo regnum praedictum etc.*

(6) L'Isernia commentando la c. *Honorem* III, 23 dice: *Stricte servabantur istae constitutiones ante rebellionem Siciliae, et ideo sic exposita est ut patet in Glossa. Post fuit constitutio incliti regis Caroli II in planitie S. Martini. Lect. in Constit. regn. Sic. p. 346* — Anche l'Affitto, *In ultri. Sic. const. f. 185* asserisce che la Glossa precedette i capitoli promulgati nella pianura di S. Martino.

Sveva su questo punto. D'altra parte se volesse starsi al computo fatto per le prescrizioni contro il fisco già incoate prima della *c. quadragenalem* III 439, di Melfi, si dovrebbe credere che la *Glossa* fosse stata scritta qualche anno dopo il 1281, perchè mette il caso di essere già scorsi 50 anni dalla promulgazione del codice Federiciano (1). Del resto Marino ricorda anche i tempi anteriori della Sveva legislazione. Nel Proemio infatti parlando delle elezioni di nuovi prelati nel Regno, per le quali fino allora era stato necessario l'assenso della potestà laica o il *regio exequatur* giusta la polizia vigente sotto gli Svevi, soggiunge che ciò al tempo, in cui egli scriveva, per la investitura di Carlo I. erasi abrogato (2). Ancora nella *gl. salvo* in *c. Domini a vassallis* III, 48 accenna la forza, che avevano le clausole *salva voluntate et ordinatione nostra* etc. *quae*, come egli dice, *frequenter apponuntur in privilegiis*. Queste clausole erano proprie della Cancelleria di Federico e furono conservate per qualche tempo anche da Carlo I di Angiò. In seguito, come osserva l'Isernia, dagli altri Sovrani Angioini fu sostituita a quelle la formola *juribus aliis Curialibus et, cujuslibet alterius semper salvis* (3).

Marino nel suo Proemio dichiara l'intendimento, col quale avea dato mano all'opera, e le ragioni che ve l'avevano indotto. Dopo la promulgazione delle Costituzioni, egli dice, essendo sorta la necessità di discuterle ed interpretarle, non già perchè il testo fosse in se stesso oscuro e difficile, ma per lo studio di taluni giurisperiti, i quali a bella posta cercavano di indurre difficoltà ed oscurità, dove il senso era facile e piano, egli credeva utile raccogliere ed inserire in quell'opera le disputazioni e decisioni fatte sul proposito dai Giudici e dagli Avvocati della Magna Curia, nonchè le proprie osservazioni, affinchè così si avessero potuto ricondurre a perfetta concordanza le quistioni, che sulla materia erano confuse ed ambigue (4).

(1) *Gl. in publicis* in cit. *c. Quadragenalem*, III, 39. p. 399 b.

(2) *Et secundum quam (consuetudinem) regis postulatur assensus in electionibus praelatorum regni sui, ipsis electionibus jam canonicè celebratis, sicut similiter obtinuit hactenus in regno Siciliae..... licet hodie per capitula concessionis regni tollatur. Proem. p. XXXV.*

(3) Cf. *Lect. in Constit. regn. Sic.* p. 327^a.

(4) V. *Proem.* nella fine: *providimus disputationes et decisiones per Iudices et Advocatos Magnae Curiae Regiae factas in causis, nec non notas alias, quod in quotidiano causarum usu utiles nobis adinvicem poterimus, hoc opere ad commemorationem nostram et sociorum fidelium compilare. ut ita quaestiones facti, quas in Regno variae responsiones peritorum confusas et ambiguas reddi-*

Il metodo tenuto nell'Apparato è lo stesso di quello usato dai Glossatori. La prima glossa è un sommario della legge, che si commenta; le altre o espongono le ragioni della legge medesima, ed i confronti col Diritto comune, Romano e Longobardo (*rationes et concordantias*, Isern. *Lect. in Const. regn. Sic.* p. 159) e col diritto Canonico, o sono quistioni sulla materia spesso decise coll'autorità de' giureconsulti contemporanei della scuola bolognese, che si chiamano *doctores nostri* (1) e dei giudicati della Magna Curia.

Le opere che Marino cita sono:

Riguardo ai fonti del diritto, oltre alle Leggi Romane e Longobarde, ed al *Decretum* di Graziano, le decretali, qualche costituzione degl'imperatori di Germania nelle autentiche del Codice, la X Collazione, le nuove Decretali d'Innocenzo IV, e le consuetudini feudali (*Libri feudorum*) (2): quanto all'opere dottrinarie il Commento di Carlo di Tocco sulla Lombardia (3), la Glossa ordinaria di Accursio su tutte le fonti del *Corpus juris* (4), l'Apparato d'Innocenzo e di Bernardo sul diritto Canonico (5), la Somma di Azzone spesso (6), la Somma di Goffredo sul diritto Canonico (7), la Somma di Goffredo *De feudis* (8), spesso Roffredo Beneventano (9), Giovanni da Cremona poche volte (10), una sola Placentino (11). Non trascura

derunt erigamus in consonantiam luculentam.

(1) Gl. *constitutionis* in c. *Si quis I*, 102 ed altrove.

(2) Nella gl. *injuriam nullus* in c. *Ut de successionibus* III, 27, p. 375^b Marino dimostra, contro coloro che opinavano diversamente, come i *Libri feudorum* avevano forza di legge nel Regno.

(3) V. *Glossa* in c. *Mag. Iustitiar.* e si noti però che quel nostro giureconsulto alle volte dinotasi colla sigla *Kar.* o *Carol.* e *Car.* ma talvolta per errore nelle stampe dicesi *dom. Card., d. Ba.* o anche *Ray.* L'Apparato poi è chiamato *Summa* o *Commentum*.

(4) V. *Glossa* in *Proem.* e *passim*.

(5) Così fra le altre in gl. *proponat* in c. *Lite*, II, 24 citasi: *extra de probatio. cap. quoniam contra falsam, ubi plenissime de hac in Apparatu Innoc. et Bern.* (Bernardo di Ciria).

(6) V. *Glossa* in *Proem.* e *passim*.

(7) V. gl. in c. *de usurariis puniendis* ed altrove.

(8) Gl. *jure proprio* in c. *Constitutionem* III, 5: *ut not. Goffred. in Summa de feudis § penult.* — Goffredo è detto Beneventano dal Freccia, *De subfeud.* c. I, n. 5, ed è citato nella Glossa di Accursio v. *Longobard. tit. De alienat. paterni feud.* Di questa sua *Somma* parla Savigny, *Op. cit.* nell'art. *Colombi.* II p. 285 — Una volta citasi *Summa feud.* senz'altro (Gl. *felloniam* in c. *Si vassallus*, III, 19).

(9) Citansi i libelli *de jure canonico* nel *Proemio*, i criminali? nella gl. *prodita* in c. *Grandis*, II, 1, ed i civili col titolo del trattato, come *de edicto, de bonis auth. ju. poss. etc.* (Gl. *exponi* in c. *Homines* I, 11; Gl. *causa custodiae* in c. *Rei vindicatione*, I, 104, etc.).

(10) Gl. *causa custodiae* in c. cit. — Gl. *decem augustales* in c. *Post. citationem* II, 16.

(11) Gl. *si sine herede* in c. *Dohanae* I,

d'altronde la pratica del foro e, come dichiara nel Proemio, a sciogliere le quistioni proposte sulla materia tanto nel rito, quanto nel merito della causa, si serve spesso dell'autorità del tribunale di cui egli faceva parte (1). Inoltre non ignora l'uso de' classici; allegando Lucano, Orazio, Catone, Ovidio, Aristotile, Boezio e Sallustio.

La *Glossa* non solo dichiara le costituzioni novelle che spesso distingue dalle Melfiesi, ma nota pure le giunte inserite nel testo antico (2). Essa conosce inoltre diversi Mss. e nelle varianti, che riporta, distingue la buona dalla cattiva lezione (3); le costituzioni sono quindi citate talvolta secondo l'ordine del Codice Melfiese, tal'altra secondo la nuova edizione (4).

Marino è chiamato *Glossator approbatus et Illustris doctor* dall'Afflitto e *ipso Isernia illustrior et acutior* dal Lipparulo (5). Le sue chiose sono al dir del Giannone (6) sobrie e dotte, e si avvicinano più delle altre posteriori alla mente dello Svevo legislatore, onde acquistarono gran credito nel foro, e furono moltissimo lodate dai nostri giureconsulti. La prammatica della Regina Giovanna II del 1418 (v. *Cap. Reg. Sicil. p. 344* Cervone) detta comunemente *la Filingiera* per la nobile famiglia che vi dette occasione, interpretando la c. *Ut de successionibus* III, 27, dichiara pure la chiosa di Marino da Caramanico sulla medesima, e dimostra quanta autorità allora avesse quella nel regno (7).

62. dove il periodo che comincia: *Et concord. sec. Plac.* etc. e finisce: *c. si quando juris re l. fi.* deve attribuirsi a Marino, poichè manca nel cod. Vat-Nap.

(1) Gl. *inter multas* in c. *Inter multas* I, 87; *hactenus iste ordo servatus est in regno per magistros justitiariorum rationales Magnae Curiae*. Questa chiosa, tranne i primi cinque versi che si trovano nell'Apparato nuovo del cod. Vat Nap., appartiene senza dubbio a Marino — Altri esempi ho allegato nella not. (2) a p. 75.

(2) Gl. *de feudis non quaternatis* in c. *Justitiariorum*, I, 44: *ut in nova c. Praesides provinciarum* — Gl. *poenam* in c. *Poenam* I, 101: *constitutio nova: In civilibus hic debet esse posita* — Gl. *non sustentationem* in c. *Poenam* II, 8: *Concordat constitutio nova: Patres, quae est infra* — Gl. *persolvat* in c. *Post citationem* II, 15: *ut dicit*

nova constitutio quae incipit: Postquam et quae ponitur sub tit. ff (l. supra) De offic. reprob — V. pure quanto dissi sul proposito a p. 39, ed a p. 43 not. (1).

(3) Gl. *si tamen aliquis* in c. *Patrenorum*, I, 2: *Nota rubricam. Alias est: de credentibus, fautoribus etc. quae littera bona est. Alias: De filiis receptatorum etc. haec littera non est bona*. Sul senso del vocabolo *littera* in quel tempo Cf. Savigny, *Op. cit.* I, 690.

(4) V. tra le altre la gl. *sed ad celsitudinem* in c. *Cum nova*, I, 82.

(5) Afflitto, *In utr. Sic. const. f. 2, v.* — Lipparulo nelle note sopra Isernia. *In usus feud.* f. 56 v. e 69.

(6) Giannone, *Stor. civ.* L. XVI, c. 8, n° 1.

(7) Sembra che il Giustiniani siasi fidato a false indicazioni, allorchè (*Op.*

Oltre all'Apparato proprio, di cui si è parlato, nella *Lectura* dell'Isernia e nell'opera del Grammatico, che appresso indicherò, vi sono parecchie altre brevi note chiamate da Pietro Piccolo *notulae* (1), intorno alle quali non si può altro in generale asserire se non che sono evidentemente posteriori all'Apparato. Alcune, e specialmente per la più parte quelle del Grammatico sono inoltre falsamente attribuite al nostro Marino essendovi citati scrittori di molto più recenti, come Baldo, Felino, Paolo di Castro ec. Altre sono brevi note esplicative (*expositivae* come le chiama l'Afflitto) e forse Glosse interlineari che potrebbero invero appartenere a Marino da Caramanico, ed allora sarebbero nuovi ritocchi fatti al suo primo lavoro e specialmente sulle nuove costituzioni che nell'Apparato erano state quasi interamente trascurate.

Marino scrisse ancora alcune chiose straordinarie sul Codice e sul Digesto, come può rilevarsi da parecchie citazioni sul proposito che si trovano nella Glossa, e che io trascrivo in nota (2).

§ IV. ANDREA DE ISERNIA.

Dopo la *Glossa ordinaria*, o l'Apparato di Marino da Caramanico, scrisse un ampio Commentario (*Lectura*) sulle Costituzioni del Regno Andrea Rampini *de Isernia* famoso giureconsulto, che dai nostri Dottori fu enfaticamente chiamato *utriusque juris Monarcha, legum e feudorum Evangelista, Princeps et Auriga omnium feudistarum*. Malamente da taluni (3) è stato creduto che egli fosse nato nel 1280, e che fosse lo stesso di quel Luogotenente del Gran Camerario, che ebbe anche nome Andrea de Isernia, e che fu ammazzato dal tedesco Corrado de Gottis nel 1353. Una testimonianza

cit. I, 213) asserì esistere nella biblioteca Barberini di Roma un codice Mss. delle Costituzioni del Regno colla *Glossa* di Marino. Nessun codice simile trovasi nell'indice di quella biblioteca fatta dal Blume, *Bibl. Mss. Italica* p. 148.

(1) Grammatico, *Additiones et Apostilae* etc. f. 27 v. n° 7.

(2) Sulla l. 3. Cod. *De his qui ad Eccl. confug.* V. Gl. *Non negata* in c. *Poenam eo-*

rum II, 2. — Sulla l. ult. Cod. *de temp. appell.* § *Illud*, sulla l. 1. Cod. *De Juris et facti ignor.* e sul Dig. *De jurejurando* V. *Oblato libello* in c. *Dilationes* II 18. — V. pure Gl. *Ecclesiarum* in c. *Si quando* III, 10. — Gl. *termino* in c. *Si quem nostrorum*, I, 98.

(3) Così fra gli altri opina il Gianone *Stor. civ.* L. XXII, c. 7.

dello stesso Andrea, da cui (1) potrebbe inferirsi esser egli intervenuto ad una sentenza resa ai tempi di Carlo I (*ut vidi sententialiter..... pronunciatum tempore Regis Caroli I. qui discutebat bene jus suum*) ed i documenti allegati dall'Origlia (2), dal Ciarlante (3) e da altri, donde ricavasi esser egli stato dottore ed avvocato fiscale prima del 1290, professore di diritto civile nell'Università di Napoli, e giudice della Magna Curia nel 1292, e maestro razionale nel 1295-99, dimostrano chiaramente che non poteva esser nato circa il 1280, cioè 4 o 5 anni prima della morte di quel Re, e che non visse oltre il 5 Luglio del 1316. L'altro Andrea ucciso dal tedesco era un nipote di lui.

Sembra che la *Lectura* fosse stata composta dall'Isernia dopo la morte di re Carlo II (1309) e nel principio del regno di Roberto (4). Ivi infatti si allegano taluni capitoli del primo, ed anche alcune sue decisioni, come tra le altre quella dei 18 dicembre 1305, IV indiz. (5); ma nessuna legge o decreto del secondo, che per altro si qualifica re (6), comunque fosse stato opportuno e forse necessario il dovervi ricorrere (7). La quale pretermisione si spiega benissimo colla morte dell'Isernia dopo pochi anni avvenuta, senza che si debba attribuirle, come fa il Giannone, al dispetto nato in lui per la preferenza accordata da Roberto all'emulo Bartolommeo di Capua; ipotesi da un lato ingiuriosa pel nostro giureconsulto, e dall'altro

(1) *Lect.* in c. *Ut de successionibus*, III, 27 p. 366.

(2) Reg. 1292, XIV ind. C. f. 235, e 1302, A, f. 36 ap. Origlia, *Op. cit.* t. I, p. 167.

(3) *Memorie Historiche del Sannio*. Nap. 1640. p. 365, e 578.

(4) Se volesse starsi al computo fatto da Andrea nel proemio della *Lectura* sugli anni decorsi da Papa Innocenzo III (*qui decessit jam sunt anni 100 et plus Proem. XXIX*) al tempo in cui scriveva, dovrebbe ritenersi che quella fosse stata composta dopo il 1316. Ma la vera data della morte di Andrea ripugna a questa conclusione, e ci fa piuttosto supporre un errore cronologico di lui su tal proposito, o che egli invece di *vixit*, con che avrebbe mirato al medio proporzionale degli anni di quel pontefice,

avesse inavvertentemente scritto *decessit*. Così pure malamente pel titolo di *Sanctus*, che nella *Lectura* si dà a Tomaso di Aquino canonizzato dalla Chiesa non prima del 1323, il Lipparulo ed il Giannone vorrebbero posporre anche più l'opera dell'Isernia, e collocarla intorno al detto anno 1323. Ma quel titolo per fermo non proviene dall'autore. Esso è una interpolazione posteriore dei copisti, ed infatti nel cod. Mss. della biblioteca Nazionale, di cui parlo in seguito, ai luoghi allegati dal Lipparulo leggesi sempre *Frater* non *Sanctus*.

(5) *Lect.* in *Const. r. Sic.* p. 373^a, 387^a ed altrove.

(6) *Lect.* in *Const. r. Sic.* p. 86^b e 200^a.

(7) V. Matteo d'Affitto, *In utrius. Sic. Sanct.* in c. *Hostici*, II, 19, f. 49 v.

contraddetta dal fatto, perchè nella *Lectura* non si tacciono i capitoli dallo stesso re promulgati, allorchè era vicario del padre (1). Del resto la *Lectura* è assai probabilmente posteriore all'altra opera di Andrea sulle Consuetudini feudali.

Nella biblioteca Nazionale conservasi (III, A. 27) un cod. Mss. di quest'opera dell'Isernia. Esso è membranaceo in fol. a due colonne di f. 325 che per errore son segnati 225, scritto forse nella fine del sec. XIV, o nel principio del sec. XV. Apparteneva al monistero di S. Nicola di Sulmona, come sta notato di altro carattere in piede alla prima pagina (2).

La prima edizione di quest'opera è la seguente: *Apparatus expositus per eximium legum interpretem Andream de Isernia super Constitutionibus Regni*. In fine: *Neapoli sub Ferdinandi regis invictissimi aureo seculo et augusta pace. MCCCCLXXII*. Segue: *Incipit utilissimum repertorium Constitutionum ac Capitulorum regni, glosarum etc. dni And. de Isern. etc.*; ed in fine: *Sixtus Reissinger*. in fol. max. Un'altra edizione ha il titolo: *Incipit peregrina lectura utriusque juris Monarche et LL. Evangeliste Domini Andree de Isernia super Constitutionibus et Glossis Regni Sicilie*. Nap. 1479 in fol. (presso il medesimo Reissinger).

L'Isernia si serve d'un Codice delle Costituzioni del Regno, nel quale eran comprese, come di sopra accennai, molte leggi di Federico cadute in desuetudine, o abrogate colla promulgazione del Codice di Melfi. Egli non conosce e non distingue questa prima edizione delle leggi Federiciane,

(1) V. *Lect.* p. 200^a, ove allegasi il cap. *Licet contra receptatores*, e Cf. *Capit. r. Sic.* p. 84.

(2) Non credo inutile notare qui alcune particolarità di questo Mss.

Al fol. 80 vi è una postilla alla c. *Puritatem*, ove si citano due *Consilia domini Sabini et domini Honuphrii*. Il primo di questi poco noti giureconsulti era *de civitate Pinne* come dicesi altrove a f. 286 in c. *In aliquibus*, e *I. C. P. Magnae Reginalis Curiae Magister Rationalis e Locumtenens Magni Camerari* nel 1374 come asserisce il Toppi per un istrumento di quell'anno nell'opera *De Orig. Tribun. t. I.* p. 312. Leggesi ivi *Sabinus de civ. Pinne tenet quod hec con-*

stitutio habeat locum etiam in matre.... Vide eum in consilio quod incipit: Filia maritata a patre.

L'altro era di Poppleto, come rilevasi dalla nota a f. 122 in c. *Cordi: Vide de hoc per eundem in c. Iuripertorum de restit. in causa post appel. et consilium domini Honuphrii de poppleto incip. Viso processu et visis actibus.*

Al fol. 83 vi è aggiunto in margine di altro e più recente carattere: *adverte quod cum olim hec constitutio abiisset in desuetudinem, est confirmata et ampliata per novellam pragmaticam Regis Ferdinandi que incipit De pena negantis depositum.*

poichè in nessuna parte della *Lectura* accenna al diverso ordine, che quelle hanno nel L. I, secondo il testo Melfiese.

Conosce però diversi Mss. della edizione vulgata e distingue le Costituzioni Novelle spesso nella rubrica colla indicazione *Nova constitutio*, e talvolta nel testo stesso della *Lectura* (1).

Ha qualche diversità nelle rubriche medesime, e nota talvolta anche le varianti di altro testo (*alia littera, mala littera*) (2).

Talvolta distingue pure le leggi Normanne dalle Sveve (3) e ci dà qualche notizia storica, non sempre però esatta, intorno alla legge che espone (4). Non tralascia infine di notare nel suo commento le leggi, che erano a' suoi tempi andate più o meno in desuetudine (5).

Le Costituzioni nella *Lectura* sono citate ordinariamente come nella *Glossa*. S' incomincia però a distinguere più spesso i tre Libri, ed anche a citarsi le leggi per le sole parole iniziali delle medesime senz'altra indicazione del titolo.

La *Lectura* dell' Isernia versa sul testo delle Leggi e sulla *Glossa*. Tralasciando le altre osservazioni, che potrebbero farsi sulla medesima, mi basta solo accennare che l' Isernia dà una larga parte nel suo Commento al diritto Canonico. Egli sostiene che nel Regno i Canonici derogano anche alle leggi positive de' principi, allorchè si tratta di chierici e persone ecclesiastiche (6).

(1) Così p. e. nella *Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 107, 155^b ed altrove.

(2) V. *Lect. in Constit. regn. Sicil.* p. 222^b ove: *Alii habent malam litteram: quam alter eorum, scilicet reus. Lo scilicet reus* manca nel testo vulgato. Altrove p. 224^a leggesi: *Alias est poena 12 augustinum in solo accusatore secundum unam litteram; secundum aliam in ambobus et sic quilibet ad sex. Et ita videtur sentire ille qui fecit hanc glossam. Sed communior et melior littera est quam ego habeo, ut solus accusator componat 12 augustal.* Finalmente a pag. 354^a sulla parola *quintum decimum* aggiunge: *Alia littera habet 25*; V. pure p. 420^a.

(3) Così per la c. *Statuimus*, I, 6. *Lect.* p. 16^a; per la c. *Bajulus si furem* I, 66, *Lect.* p. 127^b; per la c. *Si vassal-*

lus, III, 19, p. 328^a; per la c. *Sancimus* III, 22, p. 343^a; per la c. *Pervenit* III, 31, p. 390^b; per la c. *Quisquis* III, 44, p. 404^a, e per qualche altra.

(4) V. *Lect.* p. 141^b e 225^a.

(5) Così della c. *Monomachiam*, II, 33, di cui dicesi: *Haec lex non servatur. Lect.* p. 261^a; della c. *Cum hereditarium*, III, 23, alla quale si nota: *haec . . . omnino non servatur*; p. 347^b; della c. *In terra qualibet*, III, 47, ove si aggiunge: *Haec ordinatio non servatur*, p. 406^a, e di qualche altra.

(6) *Canones in clericis et personis ecclesiasticis derogant legibus principum, maxime in regno Siciliae, ubi quilibet rex jurat revocare hujusmodi leges . . . sicut dicunt conventiones regni (l. regis) Caroli I. Lect.* p. 122^a.

E quindi tutte quelle leggi di Federico e de' principi Normanni, che limitavano le immunità clericali, sono per lui invalide e nulle (1).

Inoltre l'Isernia opina che salvo nei delitti e nelle cause criminali, in cui non aveva vigore (2), nel resto il diritto Longobardo dovesse preferirsi al Romano nel reame (3). Nel qual sentimento era per avventura indotto dalla troppo letterale interpretazione della c. *Puritatem*, ove la menzione di quel diritto era casualmente collocata prima (4) dell'altro (*jura communia, Longobarda videlicet et Romana*).

L'Isernia finalmente ammette l'autorità delle Consuetudini Feudali nel Regno, solo in quanto che erano ragionevoli, non come usi redatti in iscritto da Roberto dell'Orto (5).

Nella *Lectura*, oltre alle fonti del Diritto, si allegano spesso i Capitoli Angioini, le opere dei giureconsulti della scuola di Bologna e i moderni dottori, sotto il qual nome intendesi ordinariamente And. da Barletta, le opinioni degli avvocati e giureperiti regnicoli (6) e finalmente gli usi e riti della Magna Curia (7).

(1) Così della c. *Si quis clericus*. I, 69 dicesi: *Istae constitutiones nihil valent; imo sunt cassae et irritae quia sunt contra personas ecclesiasticas et ecclesiasticam libertatem*. *Lect.* p. 129^a. Così pure della c. *Errorum eorum* III, 3, ove si nota: *Haec constitutio parum valet, quia ordinati contra prohibitionem istius constitutionis jure canonico non revocantur*. *Lect.* p. 292^b. Altrove nella c. *Cum iustitiae copiam* I, 76 nota, che: *Quod dicit de clericis corrigitur jure canonico*. *Lect.* p. 137^a.

(2) *Longobardis legibus non utimur in maleficiis*. *Lect.* p. 127^a.

(3) *Ius longobardum, quod praefertur juri Romano in Regno*. *Lect.* p. 122^b — *Ius Longobardum praeponitur Romano in Regno*. *Lect.* p. 314^a. Cf. p. 123^a. Cf. pure *In usus Feud.* in *prael.* n.° 37 p. 5 v. ed in tit. *De feudi cognitione* f. 77.

(4) Luc. de Penna in *l. un. Cod. de conductor.* (XI, 71) p. 637 riferisce e combatte questa ragione, su cui i giureconsulti del Regno allora appoggiavano la loro preferenza.

(5) *Lec.* p. 366^a. — Cf. *In usus feud.*

in *Prael.* n.° 24.

(6) *Advocati nostri temporis*. *Lect.* in *Const. r. Sicil.* p. 343^a — *Perili de regno*. *Ibid.* p. 167^b e 208^b — *Perili regnicolae*. *Ibid.* p. 338^b etc.

(7) V. *Lectura in const. regni Sic.* p. 43^b, e 44^b e 279^a — Cf. pure p. 249. Questi riti, di cui fa pure menzione Marino nella sua *Glossa* in c. *Si quis in posterum*, I, 18, v. *videlicet quod res*, e che perciò dovettero in parte precedere il regno degli Angioini, dopo la istituzione della Corte del Vicario (1305) riuniti e forse anche accresciuti formarono una serie di disposizioni riguardanti la procedura civile e criminale, intitolate *Ritus Curiae Vicariae* e *Observantiae Curiae Vicariae Regni*. In seguito furono con altri posteriori raccolti con pochissimo criterio in un sol corpo, come osserva il Pecchia III 143, sotto il Regno della Regina Giovanna II; e così si veggono comunemente nelle stampe fattene dal 1540 in poi. Un esemplare degli originali Riti e pratiche secondo la forma primitiva Angioina conservasi in un codice membranaceo della biblioteca

Le altre opere di Andrea sono :

1. *In usus feudorum Commentaria*, pubblicati la prima volta col titolo *Supra feudis Commentaria* Napoli 1477 in fol. dal Riessinger. L'edizione migliore e più corretta è quella colle annotazioni del Lipparulo Nap. 1574 in fol.

2. *Commentaria super titulum de statutis et Consuetud. contra libertatem Ecclesiae*.

3. *Singularia quaedam*, che al n° di 9 si leggono nel II volume *Singularia doctorum*. Venet. 1578.

4. *Commentaria super Codicem*, o per meglio dire sopra alcuni titoli del Codice Giustiniano, che sono spesso citati nell'opera sulle Consuetudini feudali, come anche sopra talune leggi del Digesto. (Cf. Lipparulo in *Vita Isern.*).

5. *De ordine judiciorum libellus* ricordato da Camillo Salerno in *Proæm. Consuetud. Neap. v. stylus*. Nella biblioteca Napoletana del Toppi, a p. 231 si accennano le *Additiones ad Tractatum de ordine judiciorum Andreae de Isernia a D. Octavio Bilocca patritio Beneventano Advocato Neap. in fol.*, Neap. presso Camillo Cavalli.

6. *De jure protomiseos* per la testimonianza del Forstero presso Giustiani (1).

7. E finalmente per l'autorità di Luca di Penna (2) combinata con l'antica tradizione storica e con altri probabili indizi esposti dal Giannone (3), deve pure attribuirsi al nostro giureconsulto la raccolta e la compilazione dei *Ritus regiae camerae summariae*, ove erano registrati e definiti i diritti doganali e i dazi, che un tempo esistevano nel cessato reame di Napoli, e si dichiaravano e risolvevano i dubbi, che comunemente sulla riscossione

Nazionale contenente varii trattati giuridici, ed appartenente alla prima metà del secolo XIV. Il cod. è segnato III, A, 9, ed i Riti trovansi a fol. 50 e 51.

(1) Si attribuisce ad Andrea anche un *Tractatus de differentiis inter jus Romanum et Longobardum*. Ma è probabile che provenga da un equivoco di nome con Andrea de Barulo.

(2) Luca in l. 4 Cod. *de fide instru-*

mentorum (X 3): *ceterum de licitationibus quae tangunt tabellas (l. gabellas) regias et fiscales, et fideiussionibus quae proinde praestantur vide quod notavit An. de Isernia lib. seu. quae sunt regaliae super verbo, vectigalia. Et de tali materia specialem ipse libellum composuit, quem Ritus doanarum appellavit.*

(3) *Op. cit.* L. XXII, c. 6 — Cf. Giustiani. *Op. cit.* II, 168.

di quelli nascevano. Questo libro, secondo asserisce il citato Luca di Penna, ebbe da Isernia il titolo *de jure dohanarum*, o come nel ms. che conservavasi nella Regia Camera: *Ritus domini Andreae de Isernia super universis juribus Dohanarum et aliarum Regni Siciliae Gabellarum*. La intitolazione però più antica e primitiva sembra che fosse quella di *Ritus regiae curiae officii rationum* (1) che si adatta meglio alla denominazione che aveva allora il Tribunale ove quelli. vigevano, e che si rinviene in qualche più antico ed esatto codice ms. dei medesimi (2).

Dopo il Commentario dell'Isernia seguono per ordine di tempo e pel loro numero le *Addizioni* o *Postille* di Bartolommeo di Capua e di Pietro da Monteforte.

§ V. BARTOLOMMEO DI CAPUA.

Bartolommeo di Capua fu figlio di Andrea della nobile famiglia *de Episcopo* della città di Capua, di cui parlerò in seguito. Secondo il Giustiniani, che non cita però alcuna autorità, nacque nel 1248. Comunque sia, certo è che fu dottorato nel 1278, come si conosce dal diploma di laurea che ci è stato conservato e pubblicato dall'Origlia.

Grandissima fu l'autorità di lui sia come giureconsulto (3) sia come razionale della Magna Curia, consigliere del Re, Logoteta, e Protonotario

(1) Con questo titolo infatti leggonsi in un cod. Mss. della biblioteca Nazionale segnato (II, A. 45.) che appartiene come pare al secolo XIV. Esso è cartaceo, in quarto, senza foliazione. Porta il titolo *Viridarium consolationis*, con cui è indicato un opuscolo che precede i riti e che è un florilegio di notizie storiche ed altro. Segue indi *tabula rubricarum* dei riti medesimi che sono trentasei. Il Mss. finisce interrotto in mezzo alla rubrica 35 — Nella stessa biblioteca Nazionale vi sono altri due Codici dei suddetti riti di epoca più recente. Il primo (IX, E, 35) è cartaceo, della seconda metà del secolo XVI e contiene alcune annotazioni, parte delle quali si trovano stampate nella prima ed unica

edizione dei medesimi procurata dal Pisanini nel 1689. L'altro pure cartaceo (I, C, 2) dell'anno 1645 già appartenente alla biblioteca Kalefati poco o nulla differisce dalla stampa.

(2) Tra i Mss. della biblioteca Ottoniano-Vaticana in Roma il Blume (*Bibliotheca librorum manuscriptorum italica* p. 134) registra: *Petri Follerii Repertorium regularum Andreae de Isernia*. Null'altro conosco di questo libro, che pare accennasse ad un'altra opera del nostro giureconsulto.

(3) Egli è lodato grandemente da Bartolo, da Baldo, e da altri citati dal Giannone (l. c.), ai quali si può aggiungere Cino, che nell'*Auth. Presbyteros, C. de Episc.* lo chiama *magnus Doctor*.

del Regno (1). Nella quistione della successione del regno dopo la morte di Re Carlo II tenuta innanzi la Curia Romana, egli difese il Re Roberto che ottenne vittoria. Ebbe quindi grandi ricchezze ed onori che collocarono la sua famiglia tra le più illustri napoletane. Morì nel 1328.

Bartolommeo scrisse le sue *Addizioni* o *Postille* sulle Costituzioni dopo il 1345, poichè sulla c. *Mulier quae* ricorda la buona memoria di Pietro Conte di Gravina figlio di Carlo II che in quell'anno morì. Illustrò pure i Capitoli Angioini, molti de' quali furono da lui dettati come Protonotario. Tutte queste sue annotazioni col titolo *Aurea Glossa excellentiss. D. Bartholomaei de Capua u. i. d. militis logothetae et prothonotarii regni Siciliae sub rege Carolo et Roberto; et aliorum praeclarissimorum juris consultorum de regno super sacris Constitutionibus capitulis et pragmaticis regni Siciliae, ac super Ritibus magnae Curiae Vicariae, et Singularia CLI super ff. et C. nunc primum in lucem edita per D. Marcellum Bonum Neap. U. I. D. etc. Neap. apud Matthiam Cancer 1550* in foglio. Un'edizione del 1533 di Lione, che io non ho veduta, è ricordata dal Giustiniani. Fu indi ristampata colla Lettura di Lallo da Toscana *Lugduni 1556 apud haeredes Jacobi Juntae* in 8.º ed indi altre volte o separata o unita colle Costituzioni del regno.

Anche le note di Bartolommeo versano tanto sulle Costituzioni, quanto sulla *Glossa* di Marino. In esse oltre alle fonti del Diritto, egli riporta talvolta l'autorità dei capitoli Angioini, citando pure le sue apostille sui medesimi (2), i riti e le decisioni della Gran Corte della Vicaria (3) e del supremo Consiglio del re (4), e le discussioni dei dottori (*conflictus* (5) *sapientum*).

Le altre opere di lui sono:

(1) *Nostris autem temporibus tale officium (quaestoris vel assessoris regis) solum dom. Bartholomaeus de Capua digne meruit, probe gessit* Luc. de Penna. in l. 5 Cod. de quaestoribus (XII, 5) n. 3. pag. 685.— *Excellentiss. dom. Barth. de Capua logotheta et prothonotarius regni Siciliae, cuius obsequia et consilia reipublicae prae ceteris fuerunt utilia.* Detto in l. un. C. De castr. omn. palat. pecul. (XII, 30) n. 5 p. 804.— *Hodie in curia regni Siciliae multae sunt*

formae litterarum, quae pro lege servantur, potissime quae processerunt ex ore praefati mirabilis viri Barth. de Capua. Detto in l. 1. Cod. De vendit. rerum fiscal. (X, 4).

(2) *Constit. r. Sicil. p. 93^a.*

(3) *Constit. r. Sicil. p. 89^b, 243^b, 336^a, 431^a.*

(4) *Constit. r. Sicil. p. 108^b, 323^b.*

(5) *Constit. r. Sicil. p. 208^a.*

1. *Singularia 151 super Digest. et Cod.* stampate insieme colla *Glossa aurea*, ed anche nel II volume *Singularia variorum doctorum*.

2. *Quaestiones 36*, raccolte ed impresse per la prima volta da Tommaso Grammatico in appendice alla Raccolta di Addizioni e postille sulle Leggi del regno. Venez. 1562 a p. 169 v. così: *Incipiunt nonnullae quaestiones domini Bartholomaei de Capua legum doctoris Logothetae et Prothonotarii regni Siciliae recollectae per magnificum U. I. D. dominum Thomam Grammaticum de Neap. et Regium Consiliarium*. Sono 36, ed indirizzate: *viris nobilibus et peritis iudicibus M. Curiae Vicariae dilectis amicis suis Bartholomaeus de Capua Miles Logotheta et Prothonotarius Regni Siciliae*.

3. *Tractatus de appretio, sive forma super appretio*. Inedito e citato dall'Affl. *Decis.* 134.

4. *Allegationes pro Rege Roberto*.

5. E finalmente i *Consilia* accennati dall'Afflitto, e parecchi *Sermones*, un esemplare dei quali in pergamena conservavasi dal Freccia (1).

6. Scrisse pure alcune chiose sui fonti del diritto Romano (2).

Di Bartolommeo di Capua, oltre ai nostri, fa pure speciale menzione il Savigny *Op. cit.* II, 457.

§ VI. PIETRO PICCOLO DA MONTEFORTE.

Pietro Piccolo, nato a quanto pare in Monteforte di Principato Ultra, fiorì verso la metà del secolo XIV. Forse apprese la giurisprudenza da Bartolommeo di Capua dicendo in una sua chiosa: *audivi Bart. de Capua* (3). In ogni modo egli lo conobbe, e ne riporta l'autorità non poche volte. Fu inol-

(1) Afflitto. *Comm. sup. libris Feud.* in cap. *de Marchia* n.º 4 — Freccia, *De subfeud.* f. 52 e 79.

(2) L'Afflitto in *Comment.* fol. 276 ricorda una postilla di Bart. de Capua sull'*Auth. de Colla § super hoc*. — Anello Arcamone cita B. de Capua in l. *seni*, *Cod. de re milit.* V. Gram. *Op. cit.* f. 12 v. — Il Napodano cita una questione del medesimo in l. 1. *Cod. de conditione ob causam.* *Cons. Neap.* c. II, 63 — Egli stesso a quanto pare cita una sua nota straor-

dinaria in l. *quoniam novella*, C. *de inoff. testam.* in gl. in v. *maritare* p. 364^b — Altrove citasi B. di Capua in l. *haeres*, ff. tit. *de haered.* Gram. f. 97. Il Lipparulo nelle sue annotazioni all'Isernia in *Usus feud. c. de prohib. alien. feud.* allega un apostilla di lui in l. *Si ego § si res*, ff. *de jure dotium* — Cf. pure le *add.* del de Bottis in *Const. r. Sic.* p. 42 e 70.

(3) Gram. *Super Constitut. etc. Additiones.* f. 63 v.

tre professore di diritto, avvocato (1), Consigliere del re, e giudice della Magna Curia, come rilevasi da alcuni documenti del Reg. 1345-1346, A, fol. 179 v. e 1346, C, fol. 255 v. citati dal Paesano (2) e dal Giustiniani (3); nonchè da una nota di Antonio Mariconda che dice: *sic vidi etiam determinari in Consilio coram domino Logotheta praesente dom. Petro de Monteforte* (4). Pietro nel 1384 era già morto (5), suo figlio Andrillo o Nicola Andrillo fu anche giureperito.

Le sue annotazioni sulle Costituzioni del regno composte dopo quelle di Bartolommeo di Capua verso il 1350 (6) furono sempre stampate colla Glossa di costui.

Di Pietro fa menzione onorevole Luca di Penna in l. 14, Cod. *de decurionibus* (X, 34) p. 134 e in l. un. Cod. *de imp. lucret. descriptione* (X, 35), ove notasi tra i dottori *praeclarae auctoritatis*, ed in l. 1. Cod. *De canon. frum. urb. Romae* (XI, 22) ove chiamavasi *profundae intelligentiae dom. P. de Monteforti* p. 420.

Le altre sue opere furono:

1. *Glossa super capitulis Regni et Ritibus M. Curiae Vicariae* stampata insieme colle antecedenti Annotazioni.

2. *Forma appetii in regno declarata etc.* Neap. 1572. Di quest'opera tuttora Mss. fa menzione il Gram. *Op. cit.* f. 140 v.

3. *Additiones ad singularia Andreae de Capua* ricordate dal Toro e dal Giustiniani.

4. Un'allegazione o *Consilium* in materia di successione per diritto patrio, che è accennata dal Capece e dal Pisanelli in *Add. ad Napodan. Consuet. Neap.* p. 297.

(1) *Memorie stor. della chiesa Salern.* t. III, p. 267.

(2) *Scritt. Leg.* III, 62.

(3) Gramm. *Op. cit.* f. 69 v.

(4) *Andrillus de Monteforte dictus Piczulus filius et haeres q.^m Petri Piczuli I. C. prof. Reg. 1384* p. 229 ap. Bolvito, *Notament.* Ms. f. 92. In una sua chiosa sul cap. *Comites*, tit. *de subventione vassallorum in v. medietatem* dicesi che un tal capitolo *hodie male servatur... pro*

adhoamento imposto per regem Ladislaum Capit. reg. Sicil. p. 67. Ma questa dev'essere una interpolazione posteriore.

(5) Gramm. *Op. cit.* f. 15 v.

(6) L'arguisco da una monca postilla di lui sulla c. *Si quem nostrorum* I, 98, ove si accenna un'ordinanza fatta per *Dominos regem et reginam* (Lodovico d'Angiò e Giovanna I). Gramm. *Op. cit.* f. 46 v.

§ VII. LALLO DA TOSCANA.

Questo giureconsulto, che dall'indicazione apposta al suo nome, e dal nome stesso usato secondo l'idiotismo di quel paese si dimostra Toscano (1), viveva ai tempi della Regina Giovanna I, come può rilevarsi dal suo sommario della c. *Cum universis* in *Lectura* p. 633, ove dice: *ubi tyranni habent locum, hodie potissime in regno in destructione et perditione illorum, qui conscripserunt morti regis Andreae*; donde rilevasi che scriveva verso il 1350. Il capitolo di Carlo duca di Durazzo sulla pena minacciata ai calunniatori, ch'egli cita in c. *Poenam calumniae* II, 14 p. 520, e che incomincia: *scire vos volumus*, proviene assai verosimilmente da un errore del copista, o sfuggito allo stesso scrittore, che volendo indicare Carlo Duca di Calabria, disse Carlo duca di Durazzo. Il capitolo, a quanto pare, è quello del 1342 che incomincia *scire vos fecimus*. V. *Cap. reg. Sic.* p. 95.

Di lui nulla sappiamo. Solo, se è esatta una citazione in c. *Hi qui* p. 525, ove dicesi: *sicut ego scripsi in Cod. ubi de crim. agi oportet l. u.*, può asserirsi che abbia pure scritto sui fonti del diritto Giustiniano.

La *Lectura* di Lallo sulle Costituzioni del regno non è stata inserita nell'edizioni delle medesime fatte dal Sarayna in poi, nelle quali solo pei sommarj premessi a ciascun titolo sono adoperati promiscuamente ora quelli di Lallo, ed ora quelli di Matteo d'Afflitto.

Essa fu stampata la prima volta nel 1554 col seguente titolo: *Super sacris regni Siciliae constitutionibus lectura singularis et insignis nunc primum in lucem edita cum summariis valde necessariis et alphabetico repertorio flosculos, quaestiones, decisiones, et quicquid notatu dignum est copiose complectente*. Venet. 1554 in 4. Indi fu ripetuto dagli eredi del Giunta in seguito alla *Glossa aurea* nella edizione del 1556, in 8.

(1) Matteo Santoro siciliano, primo editore della *Lectura* di Lallo, e Marcello Bono, che indi la ristampò, lo chiamano Napoletano, e così pure il Tafari t. II, P. II p. 257, ed il Giustiniani t. III p. 221; ma nel commento alla c. *Quisquis* III, 6, p. 632, egli si nomina semplicemente *ego Lallus de Tuscia*. Ag-

giungi che i nomi adoperati pel fatto immaginario di una quistione in materia di reato d'incendio sono pure espressi coll'idiotismo toscano, ed appartengono alla toscana. (*Quid de Thomeo Francisci Manenti etc.*) V. in c. *Qui dolose* III, 87, p. 677.

Il commento di Lallo consiste in un sommario della legge e delle cose più importanti, che la *Glossa* e la *Lectura* dell'Isernia notano sulla medesima. Poche osservazioni egli aggiunge del suo, ed esse specialmente riguardano il confronto delle leggi o Capitoli de' Sovrani Angioini.

Lallo ha nella sua *Lectura* tutte le Costituzioni che ha pure l'Isernia, e che furono poi eliminate dal Codice Federiciano.

Il Codice Mss., di cui egli si serve, ha talune altre singolarità che lo fanno diversificare dalla edizione Vulgata e che giova notare.

Esse sono le seguenti: Le cc. 4 e 5 formano un sol titolo: *Ut nullus se introm.* etc. — Manca la c. *Capitaneorum* — Le due cc. *Iustit. per prov.* e le due seguenti I, 48, 49 formano un sol titolo — La c. *Pro scripturis* è posta dopo la c. *Cum circa* I, 70 ed è ripetuta nel L. II, tit. 47 — La c. *Sic nostra* I, 96, 1 è il § 4 del tit. 92 *Communiter* etc. — La c. *Quia nunquam*, III, 46 precede la c. *Quisquis amodo*, III, 44; come nel Cod. 6425 della biblioteca Imperiale di Parigi.

§ 7. MATTEO D'AFFLITTO.

Un commentario sulle Costituzioni più ampio e voluminoso di tutti gli antecedenti fu composto da Matteo d'Afflitto. Nato nel 1448 circa (1) e laureato in giurisprudenza nel 1468, egli fu intorno a quel tempo professore di dritto dell'università di Napoli, ed indi nel 1489 giudice della gran Corte della Vicaria, presidente della regia Camera della Sommaria e consigliere del sacro Consiglio di S. Chiara.

Nel 1507 fu privato di queste cariche sotto il pretesto che la sua mente fosse indebolita, ed egli per dimostrare il contrario si diede a rivedere le opere già composte ed a scriverne altre.

Fra queste fu il commentario sulle Costituzioni cominciato, com'egli stesso dice, a 3 Maggio 1510, e terminato dopo quattro anni nel giorno dei SS. Giovanni e Paolo ai 26 giugno del 1514. La prima edizione fattane, e dedicata all'imperatore Carlo V. è la seguente

(1) *In utr. Sic. Sanct.* t. II. f. 48 v.

Singularis lecture super omnibus sacris constitutionibus regnorum utriusque Sicilie citra et ultra, edita per utriusque juris Monarcham D. Mattheum de Afflicto patritium Neap. etc. In fine. Impressum in oppido Tridini etc. impensis d. Jo. de Ferrariis etc. anno 1517 in fol.

Ebbe poscia altre ristampe, alcune delle quali furono arricchite delle annotazioni di Giovanni Antonio Bazio. Fra esse rammenterò la seguente, che è quella che io qui adopero: *Matthaei de Afflictis Parthenopaei patricii ac Jureconsulti clarissimi in utriusque Siciliae Neapolis que sanctiones et constitutiones novissima praelectio. Interiecta sunt Io. Antonii Batii erudita adnotamenta* Lugduni 1556 in fol.

Quest'opera dell'Afflitto che spiega non solo il testo delle costituzioni, ma anche la *Glossa* e la *Lectura* dell'Isernia, ebbe molta rinomanza nel foro. E per vero la molta chiarezza nell'esposizione, l'ampia conoscenza del dritto romano e canonico, e la giudiziosa discussione delle questioni proposte sulla materia, tutto che, come dice il Giannone L. XVI, c. 8 talvolta vane ed inutili, la rendevano un tempo pregevolissima per la pratica, ed anche ora spesso la rendono utile agli studiosi delle patrie leggi per la retta intelligenza delle medesime.

Ma ciò che ora costituisce propriamente il suo merito maggiore si è l'averci egli conservato il testo o le varianti di alcune costituzioni, che invano si cercherebbero altrove, e non poche osservazioni e notizie storiche di qualche importanza. Da molti luoghi della medesima può anche rilevarsi come egli con bastante diligenza e con quella critica, che poteva comportare la condizione di quei tempi avesse consultati pel suo lavoro parecchi mss. delle Costituzioni del regno, e li avesse riscontrati colla edizione principe che allora erasene fatta (1).

L'Afflitto scrisse pure altre opere legali, tra le quali sono le più importanti 1. *Decisiones S. R. C. Neapolit. Neap.* 1509 in fol. 2. *Commentaria de feudis Venet* 1543—47, vol. 3 in fol. (2). — Morì nel 1528.

(1) V. t. I, rubr. 39, n.° 6, f. 167; rubr. 41, n.° 6, e n.° 30, f. 170 e 172 v.; rubr. 89, f. 271 v. ove si parla dei Mss. antichi e delle stampe da lui collazionate. V. pure t. II, rubr. 10, f. 28 ove si ricordano i codici delle Costituzioni

già posseduti da Giovanni Grillo, e da Gio. Luigi Artaldo—Cf. Gregorio, *Introd. al diritto pubblico Sicil.* p. 118, e 131.

(2) Scrisse pure un trattato sui Consiglieri del Re, che dedicò a Ferdinando I, d'Aragona. V. *Op. cit.* f. 46.

II. NOTERELLE, O BREVI CHIOSE (*glosulae*) DI VARI GIURECONSULTI
SULLE COSTITUZIONI.

Poche e brevi annotazioni su queste nostre leggi scrissero alcuni giureconsulti, che fiorirono nei secoli XIV, XV, e XVI, e che insieme colla *Glossa*, colla *Lectura* dell'Isernia, e colle *Additiones* di Bartolommeo di Capua e di Pietro Piccolo furono pubblicate dal Sarrayna nella sua edizione delle Costituzioni del regno, e in quelle altre che le seguirono; o pure da Tommaso Grammatico nell'opera intitolata: *Thomae Grammatici Juris consulti clarissimi ac Regii Consilarii in Constitutionibus Capitulis et Pragmaticis Regni Neap. et ritibus Magnae Curiae Vicariae Additiones et Apostillae, quas tum ipse lucubrarat, tum ex aliquot veterum et modernorum Jurisconsultorum vigiliis vivens congesserat. Accesserunt etiam aliquae utilissimae et pulchrae quaestiones domini Bartholomaei de Capua et amplissimus totius voluminis index. Nunc primum in lucem editae Venetiis 1562* in fol. Io dirò brevemente di ciascuno per ordine alfabetico.

ALESSANDRO ANTONIO D' — *Antonius de Alexandro*. Noto giureconsulto e magistrato del secolo XV, che fu viceprotonotario del regno, e morì nel 1499. — Scrisse parecchie opere esegetiche sul diritto romano e patrio, alcune delle quali sono state poste a stampa, altre rimasero manoscritte. Fra le ultime ricordo le seguenti, che non sono conosciute dal Giustiniani.

Nella biblioteca Albornotiana di Bologna col n.° 259: *Super tit. de acquir vel omitt. Hered.* (1) — Nella biblioteca Barberini in Roma al n.° 550: *Consilia legalia* in fol. ed al n.° 551: *Praeludium feudorum* pure in fol. (2). — Nella biblioteca Nazionale: *Commentarius in II partem Digestorum scriptus an. 1462* cartaceo in fol. (III, A. 10). — *In primam Codicis partem* cart. in fol. (III, A. 11). — *Recollectae super II libro Codicis* in fol. (II, A. 24). — *De jurisdictione omnium judicum ac de aliis juridicis rebus* cartac. in fol. (III, A. 15).

Le sue chiose o *additiones* alla *Lectura Iserniae* si leggono nella Rac-

(1) Blume, *Bibl. Mss. italica* p. 93.

(2) Blume, *Op. cit.* p. 148.

colta del Grammatico a fol. 44, 66, 82, 88 v. 89 e 99; e sono pure citate dal medesimo Grammatico, *Decision.* 78, n.º 5, e dal Capece in *Cap. Imperialem* pag. 16, 22 etc. ediz. del 1568.

ARCAMONE AGNELLO — *Agnellus Arcamonus*, napoletano, conte di Borrello, giureconsulto e magistrato, morto nel 1510 — Non si ha memoria di altra opera da lui scritta se non se delle *Additiones ad Constitutiones regni*. Il Giannone dice che queste fossero tra le prime cose impresse in Napoli dopo che fu introdotta la stampa, ma non ne indica la edizione; non possiamo quindi giudicare della sua asserzione.

Quelle chiose che di lui conosciamo si leggono soltanto nella Raccolta del Grammatico al f. 42, 51, 82 v, 100, e 102 v.

ARCAMONE FRANCESCO — *Franciscus Arcamonus* napoletano, padre del sopradetto Agnello, conte di Borrello. Era giudice della G. C. della Vicaria nel 1434, e nel 1440, come rilevo dal de Lellis in alcuni *Notamenti manoscritti* sulla famiglia Arcamone, che da me si conservano, e dal Toppi, *De orig. trib.* I, 110 — Cf. pure De Pietri, *Hist. Nap.* p. 212.

Una sua Addizione sulla c. *Si damna clandestina*, I, 28 leggesi nella Raccolta del Grammatico f. 24, v.

ARCAMONE PIETRO — *Petrus Arcamonus*. Forse costui è quel giudice Petricone Arcamone fratello di Francesco, di cui si fa parola nel protocollo di notar Cesare Amalfitano dell'anno 1491 riassunto nel noto Mss. dell' Afeltro f. 119 mihi.

Le sue addizioni si leggono nella Raccolta del Grammatico al f. 44, 62 v, 76, 77, e 100 v.

Scrisse pure sui Capitoli del regno e le sue *Additiones*, che si leggono nell'opera citata del Grammatico, sono riportate come anonime nelle ordinarie edizioni dei Capitoli. V. per esempio quella sul cap. *Praedecessorum*.

ARGENTINO PANSALIO — *Argentinus de Neapoli*. Fiorì questo giureconsulto ignoto al Giustiniani sotto la regina Giovanna I (1), secondo che si as-

(1) Nel Crassullo, *Annales Tarentini* ap. la *Raccolta di Cronache* etc. del Pelliccia t. V p. 125, trovo un *Argentius ju-*

rium civilium professor, giudice dell'Amiragliato nel 1359. È questo un errore del copista invece di *Argentinus?*

serisce in una *add.* in c. *Humanitate*, II, 10 p. 218, che è pure firmata *Argentinus* (1). Ma essendo citato da Bartolommeo di Capua nella sua *Add.* in c. *Causas alias* I, 52 p. 110, bisogna supporre che avesse scritto prima di una tal'epoca, e più verso il principio del XIV secolo. Egli è chiamato talvolta napoletano (*de Neap.*) o del regno (*regnicola*). (2) — In una nota di Bartolommeo Vinciguerra dicesi figlio di Ranieri da Forlì, che fu maestro di Bartolo (3); ma pare che per la somiglianza del nome si fosse scambiato con Arsendino, che fu pure dottore, e veramente figlio di Ranieri.

Argentino è citato non rare volte e con lode da Bartolommeo di Capua l. c.; da Pietro Piccolo in c. *si quem nostrorum* I, 96, v. *et similiter* p. 166; da Luca di Penna l. c. e da Panfilo Mollo, che lo chiama *magnus regnicola*.

Scrisse glosse su tutto il Codice secondo il Vinciguerra l. c., Bartolommeo di Capua l. c., e Panfilo Mollo in c. *sancimus* ap. Gramm. f. 93. v.

Scrisse pure una *Lectura* sul Digesto. Panfilo Mollo l. c. ed in c. *si civiliter*, II, 21 p. 204, Bart. de Capua l. c. Pietro Piccolo l. c.

Le chiose di lui, che si leggono nelle Costituzioni del regno, sono quelle in c. *Inconsutilem* I. l. p. 10 — 2 in c. *Humanitate* II. 10. v. *vixerunt* p. 218, che però è dubbia — In essa si allegano i *Ritus et observantiae M. Curiae Vicariae*.

Di lui confusamente parla il Tafuri, t. III P. V. p. 473.

BACCARO GIOVANNI — *Johannes Baccarus* o *Bacca*. — Di questo ignoto giureconsulto non possiamo dir altro se non che fu contemporaneo di Francesco da Telese (4), e che scrisse *IX singularia*, che si leggono tra quelli di Bartolommeo di Capua nell'ediz. del 1556, ed anche nella Raccolta dei *Singularia doctorum juris* stampata in Lione nel 1570 a p. 187. — Nel Grammatico sta scritto *Jo. Varra* (fol. 1. e 97).

(1) *Dixerunt quidam magistri et sollemnes regnicolae, aliqui dicunt quod fuit quidam dominus Argentinus de Neapoli tempore Reginae Joannae I formaliter in t. 1. ff. de custodia reorum* » — Questa stessa chiosa è ripetuta nel cap. *Ab illo inchoandum* p. 57, ed è segnata da Lu-

ca di Penna nell'ediz. de' Capitoli del regno. A lui pure attribuiscesi nella chiosa seguente, ma è anonima nel Grammatico f. 121 n.º 12.

(2) V. *Const. r. Sicil.* p. 266.

(3) *Gramm. Op. cit.* f. 54 v.

(4) V. *Singul. B. de Capua* n.º 70 e 71.

Una chiosa del medesimo in c. *Lite legitime* II, 24, v. *sed quid si leg-*
gongsi nelle Costituzioni a p. 243.

BONELLO BARTOLOMMEO — *Bartholomeus Bonellus*, da Barletta. Per l'autorità dei documenti del nostro G. Archivio di S. Severino conosciamo, che egli al 19 marzo del 1267 fu nominato da Carlo I assessore e giudice presso il giustiziere di Terra di Lavoro e Contado di Molise (1). Fu poscia nel 1270 giudice della Magna Curia (2), regio consigliere, ed indi ambasciatore al regno di Gerusalemme (3).

Una sola chiosa di lui sulla c. *In pecuniariis*, II, trovasi nel Grammatico *Op. cit.* fol. 67 v. Vi si allega Andrea d'Isernia; ma la citazione, *et ibi per Bald.* dev'essere una interpolazione posteriore. Bisogna d'altronde notare che l'accennata chiosa si ripete più sotto con poca diversità e si attribuisce a Bartolommeo di Capua (fol. 68), mentre che nell'*Addit.* alla *Lect.* dell'Isernia nelle edizioni delle Costituzioni del regno attribuiscesi invece a Pietro Piccolo. Essa comincia: « *In gl. in v. quo quidem quae ordinaria est p.*

BOTTIS GIACOMO AGNELLO DE — *Iac. Agnellus de Bottis*, napoletano, giureconsulto e regio consigliere morto nel 1581. Scrisse varie *annot.* sul dritto civile e canonico. Quelle che ci riguardano sono le

Additiones in Constitutiones regni stampate per la prima volta nell'edizione veneziana del 1590 da Giov. Battista Mutillo giureconsulto napoletano.

BRINDISI TOMASO DA — *Thomas de Brundusio*. Ebbe il cognome di Rischiniero o Argentario. Fu creato giudice della M. Curia da Carlo II. De' suoi commentari fanno menzione il Gesnero e Wolfango Freimonio. V. *Origlia Op. cit.* I, 206.

Le chiose, che di lui conosciamo, sono nell'opera citata del Grammatico al fol. 35 e 48 — In esse egli ricorda due Capitoli, uno di Carlo I. *hac edictali*, l'altro di Carlo II. *quod nullus*. Nella citazione

(1) Reg. 1278, A. f. 16 ap. Del Giudice, *Cod. dipl. Angioin.* I, 297.

(2) V. doc. cit. da Del Giudice *Op. cit.* p. 259, ed allegati dal Toppi *De orig. trib.* I. 313, e dal Galante, *Descriz.*

delle due Sic. IV p. 372 e ss.

(3) Reg. 1268, A. f. 260 v. e 1271 B. f. 171 riportati dal Vincenti, *Dei protonotarii del Regno* p. 270.

delle costituzioni segue l'ordine del testo vulgato. V. Grammatico a fol. 35.

CAPOSCROFA NICOLA — *Nicolaus Caputscrofa*. Questo giureconsulto a giudizio del Giustiniani l. 197 sarebbe vissuto nel secolo XV; ma pare che fosse più antico di tal'epoca, poichè è citato da Pietro Piccolo nella *Addit. in testum v. hanc constitutionem* della c. *Clementiae imperialis* II, 4, p. 204, e, se deve credersi al Grammatico, anche da Luca di Penna, nelle sue glosse ai Capitoli del regno in cap. *Clandestinis maleficiis* e nel cap. *plectatur, de prohibitione partationis cortelli feritorii*. V. *Op. cit.* p. 1 — Dalla sovracitata testimonianza di Pietro da Monteforte rilevasi che scrisse pure sul Digesto (1).

Cinque chiose di lui si trovano nel commento delle Costituzioni e nella Raccolta del Grammatico nelle quali si allega Bartolommeo di Capua ed Andrea d' Isernia. V. *Grammat.* fol. 36, e *Costit. Regni Siciliae* p. 191.

CAPUA ANDREA DE — *Andreas de Episcopo de Capua*. Trovasi avvocato, e giudice della Magna Curia sotto il regno degli Svevi nel 1242 (2)

(1) Nella biblioteca Albornotiana di Bologna al n.° 170 trovasi: *Nicolai Capra sive Campogr. Tractatus de exceptionibus Salerni a 1478*. Blume, *Op. cit.* p. 104. E opera del nostro chiosatore?

(2) Giova qui riportare il documento, donde ricavo che Andrea di Capua era avvocato della Curia nel 1242, anche perchè ivi si accenna alle Costituzioni del regno. Io lo trascrivo da un Mss. intitolato *Libro delle famiglie antiche di Capua*, che si possiede ora dal mio egregio amico sacerdote D. Genaro Galante. Ivi si nota pure, che l'originale esisteva nell'archivio della Chiesa Salernitana, ove era stato trasportato dalla Chiesa *Matris Domini* di Nocera. Il documento è il seguente. *In nomine dei eterni et salvatoris nostri Jesu Christi anno incarnationis eiusdem millesimoducesimoquadragesimosecundo, mense septembris (sic), prime indictionis. Imperante domino nostro Frederico invictissimo Romanorum imperatore semper augusto Jerusalem et Siciliae rege magnifico feliciter.*

amen. Cum nos Andreas de Cicala imperialis Capitaneus et Magister Justitiarius a porta Roseti usque ad fines regni apud Salernum curiam regeremus assidentibus nobis magistris Simone et Roberto de Tocco, et Riccardo de Theano magne imperialis Curie iudicibus. Licet per inquisitionem, quam fieri fecimus de imperiali mandato nobis facto contra sacrarum constitutionum imperialium trasgressores et eos qui detinebant imperialia demania occupata, videretur esse probatum, quod totum pantano in Sarno? et terre laboratorie de pane essent de demanio, et ecclesia S. Marie matris Domini teneret tenimenta in ipso pantano ex concessione Principis ut testis audivit; quia tamen Abbas dicte ecclesie per privilegia probavit legitime ecclesiam ipsam ex concessione domini Comitis Oddonis et confirmatione domini serenissimi imperatoris predicta tenere tenimenta in pantano Salerni, quod dicitur de S. Marciano, presente procuratore Curie magistro ANDREA DE CAPUA ejusdem Curie avvocato prefatum Abbatem pro parte sue Ecclesie nomi-

nel 1250 (1) e nel 1257 (2); avvocato del fisco (*advocatus fisci, fisci patronus*) presso il detto tribunale nei primi anni della dominazione Angioina (3), e consigliere e famigliare di re Carlo I. (4). Otto *singolari* dei suoi si trovano nella citata Raccolta t. 2 p. 186, e tra quelli di Bartolommeo suo figlio nell' *Aurea glossa* etc.

Una sola chiosa del medesimo si legge nel commento delle Costituzioni del Regno in c. *accusatores* II. 13 v. *in textu in peremptorio sibi dato* p. 221.

CRISPANO GIOVANNI — *Jo. Crispanus Episc. Thea.* Vescovo di Teano (non di Chieti, come vollero alcuni) morto nel 1443 — Scrisse sulle Costituzioni e sui Capitoli del Regno, nonchè sui Riti della M. Curia della Vicaria.

Le sue Addizioni alla *Lectura* dell' Isernia possono leggersi al f. 8 v., 38 v., 50 v., 51 v., 58, e 63 della Raccolta del Grammatico, e nella edizione delle Costituzioni del Regno.

DONNORSO SERGIO — *Sergius domini Ursonis, o Sergius de Neapoli.* Napoletano, milite, professore di diritto civile, Maestro razionale della M. Curia e Vice-protonotario del regno sotto la Regina Giovanna I^a (5).

Scrisse un *Comentarius ad quatuor literas arbitrarias* e sugli altri Capitoli del regno. Scrisse pure sul Codice Giustiniano, come pare dal Grammatico *Op. cit.* fol. 57 v.

nate ab occupato sententialiter super eisdem tenimentis absolvimus. Ad cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presens scriptum inde per manus Ginuyni imperialis Curie in jurisdictione nostra notarii scribi fieri fecimus nostra et dictorum iudicum subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego qui supra Genuinus Imperialis Curie notarius et interfui. Anno mense et indictione prescriptis — Andreas de Ciccala imperialis Capitaneus et magister Justiliarius — † Ego qui supra Simon magne imperialis Curie iudex — † Ego qui supra Robertus de Tocco magne imperialis Curie iudex — † Ego qui supra Riccardus de Theano magne imperialis Curie iudex.

La legge, cui si accenna in questo documento, è la c. *Constitutionem*, III, 3.

(1) Pirro, *Sic. Sacra*, t. II, p. 777.

(2) Doc. del febbrajo 1257 ap. Del Giudice, *Cod. dipl. Angioin.* t. II, p. 217.

(3) Doc. del 14 maggio 1271 ap. Giustiniani, *Diz. geogr. del reg. di Nap.* t. II, p. XII, e 7 giugno 1271 nel Reg. 1272, A, f. 96 ap. Del Giudice, *Cod. dipl. Angioin.* p. 260 — V. pure Galanti *Op. cit.* t. IV p. 984, e Minieri Riccio, *Brevi Notiz. intorno all'Arch. Angioino* p. 9.

(4) Reg. 1292-93, A, f. 34 v. ap. Minieri, *Cronaca di Matteo Spinelli.* Nap. 1865, p. 25.

(5) Doc. del 1349, 1351, e 1359 nelle *Consuet. Neap.* t. I, p. 297, e II, p. 480; nonchè presso il Toppi, *De orig. trib.* t. I, p. 102.

Delle sue glosse sulle Costituzioni del regno parlano Giacomo de Ajello (1), il Gesnero *Bibliotheca* p. 750, ed il Toppi *Bibl. napoletana* p. 278; ma di lui non n'esistono nel commento di quelle leggi, se non che due sole sulla c. *Quamplurium III, 20: In textu: pro maritanda filia vel sorore... Sergius domini Ursonis de Neap.*— ed indi *Ex quo etiam... Sergius*, p. 336.

FAGIOLI GIOVANNI—*Jo. Fagiolus*. Il Grammatico tra i dottori, di cui dice aver raccolte le apostille, nota un giureconsulto di tal nome. Evvi invero un Giovanni Fagioli, noto giureconsulto Pisano, morto nel 1286, di cui parla tra gli altri il Savigny (2); ma non pare che sia lo stesso del nostro chiosatore, se non per la ragione addotta dal citato scrittore di aver illustrato le Costituzioni del regno i soli giuristi napoletani, certo per le autorità allegate in quelle chiose di Luca di Penna, Baldo ed altri, le quali fanno inferire esser egli di assai posteriore al 1286, epoca della morte del professore Pisano.

Quella sola chiosa, che di lui abbiamo, versa sulla c. *Ad legitima pondera III, 54*, ed è riportata dal Grammatico *Op. cit.* fol. 103 (104).

GALLO ANDREA DE—*Andreas de Gallo*. Il Rovito nelle sue *Decisiones Neap.* 1749 p. 168 è il solo, che io trovo, il quale abbia citato questo giureconsulto, chiamandolo *doctor antiquus in addit. post Andream const. Ut de successioneibus*; nè sappiamo altro di lui.

Questa *addit.* trovasi a p. 377 nell'ediz. delle Costituzioni del Cervone.

GIORDANO FABIO—*Fabius Jordanus*. Napoletano, notissimo giureconsulto e letterato del secolo XVI.

Le sue aggiunte, o *additiones* alla *Lectura* dell'Isernia sulle Costituzioni del regno, furono stamptate la prima volta nell'edizione di Venezia del 1590, e ripetute nell'ultima di Napoli del Cervone, ove sono distinte coi caratteri corsivi. Esse sono particolarmente da pregiarsi perchè talvolta non trascurano l'uso della storia nell'interpretazione di quelle leggi.

GRAMMATICO TOMMASO—*Thomas Grammaticus*. Nato in Napoli nel 1474 o 1475,

(1) *De jure adhae* n.º 30.

(2) Savigny, *Op. cit.* t. II, p. 580.

prese la laurea dottorale nel 1196 ai 5 novembre, e nello stesso tempo da Federico 2.^o d'Aragona fu creato Giudice della Vicaria. Dopo aver occupato questa carica per più di 30 anni, nel 1535 fu creato Consigliere del S. Consiglio di S. Chiara (1). Morì nel 1556 — Scrisse varie opere legali, di cui fa l'elenco il Giustiniani.

Le sue Addizioni sulle Costituzioni del regno furono scritte nel 1551, come rilevasi dal fol. 52 v., fol. 84 e fol. 169 della detta opera. Dopo la sua morte Giovan Francesco Grammatico suo figliuolo, primo Diacono della Chiesa napoletana, nel 1562, le pubblicò insieme colle altre note sulle Costituzioni del regno già raccolte dal padre, e dedicò il libro al Vicerè D. Parafan de Rivera Duca d'Alcalà.

GRILLO GIOVANNI — *Joannes Grillus*. Salernitano, contemporaneo, e forse discepolo di Bartolommeo di Capua (2), egli fu professore di giurisprudenza nell'Università di Napoli sotto Re Roberto, ed anche maestro razionale della M. Curia nel 1326, ed in fine Vice-protonotario del regno. Morì nel 1340.

Molte chiose di lui si leggono nel commento delle Costituzioni del regno e nella Raccolta del Grammatico.

Scrisse pure alcune apostille su' Capitoli angioini, delle quali parla l'Afflitto *Op. cit.* II, f. 28 c. 2.

Si hanno pure alcuni *singolari* di questo giureconsulto nella Raccolta stampata a Lione al t. II, p. 88, e tra quelli di Bartolommeo di Capua al n.° 44.

GRISONE ANGELO — *Angelus Grisonus*. Questo chiosatore dal Grammatico nel Proemio delle *Addit.* dicesi *Io. (Johannes) Grisonus*, ma nell'intitolazione dei Capitoli *Angelus*. Fiorì nella seconda metà del secolo XIV — In un'annotazione al cap. *ab illo inchoandum* cita Luca di Penna e Comitem de Perusio vissuto circa il 1364 (V. Gramm. fol. 132).

Una sola sua chiosa conosciamo sulla c. *Edictor. ordinem I, 99*, che comincia: *in glossa in v. juramentum*, e trovasi a p. 170 della ediz. del Cervone.

(1) Gramm. *Op. cit.* fol. 43, e 52.

(2) V. *Constit. r. Sicil.* p. 229 — Di

lui meglio degli altri tratta il Paesano, *Mem. stor. della Chiesa Sal.* t. III p. 278.

LANDO GIOVANNI DE — *Joannes de Lando*. Questo giureconsulto era di Capua, *miles, juris civ. prof.* e *Regiae Curiae Magister Rationalis* (1), come si legge nell'epitaffio della sua moglie Francesca de Epifanio da Benevento, morta nel 1330 (2). Fu anche Vice-protonotario del regno, secondo attesta il Vincenti (3)—Luca di Penna, da cui è chiamato *Io. de Laudo*, ne allega l'autorità più volte nella sua opera (4), e lo mette insieme con Bartolo tra i dottori più profondi del diritto.

Una sua chiosa leggesi nel Grammatico *Op. cit.* fol. 93, ove sono citati Oldrado, Luca di Penna, e Geminiano? e due capitoli di Re Roberto, uno del 1332 *contra raptoreş*, e l'altro che comincia: *Ad certitudinem*, e che manca tra i Capitoli del regno. — Una quistione inoltre sulla quarta secondo il Diritto Longobardo leggesi nel 3.° Vol. delle *Resolutiones quotid. Juris* di Donato Ant. de Marinis, ove sono *Juris Allegationes* ec. a pag. 350 della ediz. Veneta del 1696.

MARZIALE BARTOLOMMEO — *Bartholomaeus Martialis*. Di questo giureconsulto non trovo altra notizia se non se che nel 1537 era Consigliere del S. R. C. (5); purchè però non fosse scambiato con Giovanni Marziale, noto magistrato, che per sicura testimonianza sappiamo essere allora Decano di quel Tribunale.

Le sue chiose furono aggiunte nell'edizione Veneta delle Costituzioni del regno fatta nel 1590, e si distinguono in quella e nelle successive col carattere corsivo e col suo nome.

(1) Il Bolvito nel vol. 1.° *Variarum rerum antiquarum* fol. 156 mihi, riporta un ordine di Re Roberto, col quale si delega la causa tra la terra di Tramonti *de Ducatu Amalphiae* e Filippo Standardo *venerabili. J. Archiepiscopo Capuano regni Cancellario, et Johanni Grillo de Salerno vicegerenti Prothonotarii, et Joanni de Lando de Capua M. R. Curiae Magistro Rationali ut ambabus partibus justitiam faciant* citando il Registro del Re Roberto dell'anno 1329, XII, Indit. lit. E in princ. e lit. F. sotto il millesimo al fol. 222.

(2) Engenio, *Nap. Sacra* p. 252 — Toppi, *Bibl. Nap.* p. 120.

(3) Vincenti, *Dei protonotarii* p. 128.

(4) In l. 3, Cod. *De impon. lucrat. descrip.* (X, 34) cita un *Consilium acutissimi d. Joh. de Laudo* p. 209; nella l. 11, Cod. *De omni agro deserto* (XI, 58) n.° 2 un suo responso. Così pure in l. 4, *De quaestoribus* (XII, 5) n.° 7 — Altre in l. un. Cod. *De his qui se deferunt* (X, 13) n.° 21 dice: *cum ista quaestio verteretur coram me et coram alio..... communi deliberatione quaesivimus super eo doctores, inter quos profundioris scientiae domini Joh. de Laudo et Bart. de Saxoferrato in meam sententiam inclinaverunt*. Di questo giureconsulto non fa parola il Giustiniani.

(5) V. *Consuetud. Neap.* edit. del 1775, c. 519.

MARICONDA AN. — *Antonius? Mariconda*. Questo giureconsulto probabilmente appartiene alla nobile famiglia napoletana così cognominata, che era ascritta al sedile di Capuana.

Una sola chiosa di lui ho trovato nella citata Raccolta del Grammatico al fol. 62 v. colla sigla *An. Mariconda*, che potrebbe indicare tanto il nome di Andrea che quello di Antonio. Di un Andrea Mariconda trovo parecchie opere sui fonti del diritto Romano, che sono rimaste manoscritte (1). Ma dalla stessa chiosa raccolgo pure che l'autore di essa, qualunque ne fosse il nome, non può essere costui, che fu padre di Diomede e visse nel secolo XV, poichè quegli fu contemporaneo di Pietro Piccolo e quindi fiorì nel secolo precedente (2).

MARICONDA DIOMEDE — *Diomedes Mariconda*. Giureconsulto napoletano, regio Consigliere, ed indi Presidente della R. Camera della Sommaria morto nel 1511. — Tommaso Grammatico fu suo discepolo V. esso Gramm. *Op. cit.* fol. 1.

Le sue chiose furono scritte dopo il 1499, e si leggono nelle Costituzioni del regno a p. 280, 304, 303, 323, 398 e 412; e nella Raccolta del Grammatico al f. 2, 39, 40, 45, 60, 64, 64, 68, 81, 93, e 112.

MOLLO PANFILO — *Panphilus Mollus*, da Capua. Fiorì nella fine del XV, e ai principj del XVI secolo. Nel 1508 fu uno de' Sindaci di Capua eletti pel Parlamento celebrato in quell'anno (3). — Trovasi un *singolare* di lui tra quelli di Bartolommeo di Capua, che comincia *Const. imperialis* p. 434, e nella Raccolta *singularium* ec. p. 187.

Quattro chiose di lui si leggono nelle Costituzioni del Regno, e 19 nella Raccolta del Grammatico.

MORCONE BIAGIO DA — *Blasius de Murcone*. Noto giureconsulto del secolo XIV, contemporaneo ed amico di Luca di Penna. Il suo cognome fu Paccone. Nelle Annotazioni alle Costituzioni del regno prende il titolo di

(1) Nella biblioteca Nazionale si conservano: *Recollectae de Legatis absolutae die 30 julii 1468* (II, A, 11) — *Recollectae de acquirenda et amittenda possessione 1468* in fol. (III, A, 15).

(2) *Et sic vidi etiam determinari in*

Consilio coram dom. Logotheta praesente dom. Petro de Monforte. Gramm. *Op. cit.* f. 69. v.

(3) Manna, *Cancellaria di Capua* f. 190. Cf. f. 1. v.

Giudice—Scrisse varie opere di giurisprudenza, ma la più importante è il *Tractatus de differentiis inter jus Longobardum et Romanum* citato da molti ma tuttora inedito (Cf. Merkel, *Stor. del dir. longob.* p. 47).—Scrisse pure sui Capitoli del regno.

Le sue annotazioni si leggono nella Raccolta del Grammatico f. 38, 86, 97, 110, e 111, e sono ripetute nella ediz. delle Costituzioni.

NAPODANO SEBASTIANO — *Napodanus Sebastianus de Neapoli*. Giureconsulto del secolo XIV, Avvocato della M. Curia nel 1344, Consigliere e Familiare, e *juris civilis professor ac Curiae Vicariae Regni judeæ* nel 1362—Fu discepolo di Pietro Piccolo da Monteforte. *Grammat. Addit* fol. 142 v. L'opera di lui più insigne è la Glossa sulle Consuetudini napoletane. Scrisse anche sui Capitoli del regno.

Una sola chiosa distinta col suo nome sulla c. *Apud Iustitios I*, 54, trovasi in *Gramm. Op. cit.* fol. 32 v.

NAPOLI NICOLÒ DA — *Nicolaus de Neapoli*. Questo celebre giureconsulto, che ebbe gran parte nella storia della nostra patria sotto il regno di Giovanna I, apparteneva alla famiglia Spinelli di Giovenazzo del Conte di Gioja. Egli fu professore di giurisprudenza nell'Università di Bologna, Maestro razionale, Cancelliere del regno e Conte di Gioja. Morì verso la fine del secolo XIV—Scrisse sul Codice e sugli altri libri del diritto Giustiniano, nonchè sui Capitoli del regno e sul diritto feudale.

Una sola chiosa segnata *Nic.*, se veramente è sua, trovasi nel commento delle Costituzioni del regno sulla c. *Lite legitime II*, 24 in v. *Proponat*: p. 243.

PENNA LUCA DA — *Lucas de Penna*. Famoso giureconsulto del secolo XIV, che prese il nome dalla città di Penne in Abruzzo ultra 4.º ove nacque—L'opera sua più celebre è il Commento *In tres libros Codicis* scritto dopo il 1348, e probabilmente tra il 1358 ed il 1378, come risulta dal confronto di quanto dice nel proemio p. 1 coi passaggi in l. 17, Cod. *De dignitatibus* (XII, 1) p. 673, ed in l. 2, Cod. *De fundis patrimonialibus* (XI, 64) p. 583. In fatti nel primo egli allega l'autorità di Ranieri da Forlì come già morto « *Ut sic dicere consuevit dominus mi-*

rabilis memoriae Rayn. de Forlivio (1358), e nell'altro accenna all'epoca in cui Carlo IV era solo imperatore: *Carolus Caesarem, qui non solum contentus terris imperialibus, quae sunt in Germania, derelictis aliis fasces regit imperii*. Che anzi da un altro passaggio del medesimo può arguirsi che scrivesse la sua opera prima del 1362, perchè accennando a Ludovico di Taranto marito della Regina Giovanna I morto in quell'anno, ne parla come di persona tuttora vivente (1)—Scrisse anche sui Capitoli del regno, come si vede dall'edizione dei medesimi.

Una chiosa di lui assai breve sulla c. *Bajulos et omnes*, I, 75, nella quale citasi *Jac. Butr.* (1348) vedesi nel commento delle *Const. regni Sic.* p. 425. Un suo responso inoltre sulla competenza nel giudizio di adulterio e sulla pena di questo reato riportasi testualmente da Biagio da Morcone in c. *Majestati nostrae*, III, 92, v. *quaerit hic* p. 425.

Il Savigny, che (*Op. cit.*) parla con lodi grandissime di Luca, malamente dubita che non gli si debba attribuire alcuna nota o commento sulle leggi napoletane.

PERRINIS CAESARE DE — *Caesar de Perrinis*. Napoletano, e dottore in ambo i dritti. Fiorì nella 1.^a metà del secolo XVI (2). Nella ediz. delle Costituzioni del regno dell'anno 1621, ed in quelle del Suganappo egli pose le sue cure alla correzione del testo, e vi aggiunse copiose ed utili apostille, secondo attesta Pietro Paolo d'Anna nell'avvertimento al lettore premesso alla detta edizione. Osservando però e confrontando il lavoro del de Perrinis non si può certamente lodare la critica e la diligenza del medesimo e molto meno il suo divino ingegno, come dice Pietro Paolo d'Anna, adoprato nel correggere le nostre patrie leggi.

(1) *Vidimus dominos in imbecillitate virium positos, regno pulsos, et a potentissimo rege de regni dominio bellum sibi gravius ingerente controversiam pati. Hos... demum victoria ex Deo parata inunctos, benedictos, consecratos, coronatosque fuisse.* In l. un. Cod. *De auro coronario*, (X, 75) p. 358 — *Rex patitur (uti etiam nunc*

et de futuro ad idem metuimus) in regno suo incursionem hostium. In l. 3. Cod. *De fundis limitr.* (XI, 58) p. 577.

(2) Era morto nel 1546, allorchè il Massilla scriveva il suo Commento alle Consuetudini Baresi perchè nominandolo al fol. 104 v. dice *quem ego novi.*

Queste sue annotazioni o apostille furono ripetute dopo il Suganappo in tutte le edizioni posteriori, e sono distinte sempre con carattere corsivo.

PETRA NICOLA DE — *Nicolaus de Petra*. Non abbiamo alcuna notizia di questo chiosatore, del quale una sola nota si legge in c. *Si quis aliquem* nel Grammatico *Op. cit.* fol. 11 v. Nè possiamo dire se fosse diverso da quel Nicola di Porta, di cui dirò in seguito, o lo stesso, e per errore con diverso cognome denominato. Dalla menzione però che fa in essa della Curia ducale, bisogna dire che scrivesse ai tempi di Carlo Duca di Calabria figlio di re Roberto.

PISANELLI GIOVAN ANGELO — *Joannes Angelus Pisanellus*. Noto giureconsulto napoletano e presidente della R. Camera della Sommaria, morto nel 1559 — Scrisse parecchie opere legali pubblicate per le stampe ed alcuni consigli, che sono rimasti manoscritti.

Le sue note alle Costituzioni del regno furono pubblicate nell'edizione veneta del 1590, e sono distinte con carattere corsivo e contrassegnate col suo nome.

PISA FRANCESCO DA — *Franciscus de Pisis*. Ebbe il cognome Tigrini, e prese l'indicazione, con cui è distinto, dalla sua patria Pisa. Nacque nel 1303, e morì dopo il 1359, Fu *Magnae Curiae Vicariae regni appellationum Judex, juris civilis professor, consiliarius et familiaris* in Napoli sotto il regno di Roberto, come rilevasi dal Reg. 1327, D. fol. 13 e 7 a t. citato dal Toppi *Notam. Mss.* fol. 78 — Occupava pure questa carica nel 1344 per la testimonianza del Summonte, II, 476, e del Toppi stesso I. 203, e 204.

Le sue chiose sulle Costituzioni del regno sono ricordate dal Gesnero nella *Biblioth.* fol. 342, e dallo Ziletti *Index librorum* fol. 8 a t. — Una sola però sulla c. *Clementiae imperialis*, II, 4, che comincia *Bannitus* se ne legge nelle Costituzioni del regno colla sua indicazione.

POLVERINO MARCO ANTONIO — *Marcus Antonius Pulverinus*. Non abbiamo alcuna memoria di questo giureconsulto nel Giustiniani. Sappiamo però che scrisse alcune *Additiones* alle Decisioni dell'Afflitto, per la testimonianza del Toppi (*De orig. trib.* II, p. 222); e che fosse stato raccoman-

dato dal Re Cattolico, perchè dovesse ascendere ai supremi gradi nei Regii Tribunali, secondo che attesta il Capaccio, il quale fa menzione di lui nel *Forastiero* a p. 773. Ponendo inoltre mente agli autori da lui stesso allegati, possiamo asserire che fiorisse verso la metà del secolo XVI. Egli scrisse pure alcune annotazioni sui Capitoli Angioini, e sui Riti della G. Corte della Vicaria.

Le sue chiose sulle Costituzioni del regno furono pubblicate per la prima volta nell'edizione veneta del 1590, contrassegnate col suo nome, e distinte con carattere corsivo.

PORTA MARINO DE — *Marinus de Porta*. Se dovesse starsi ad una chiosa firmata *Lucas de Penna* nei Capitoli del regno in cap. *Electionem* appo il Grammatico *Op. cit.* fol. 144, ove si allega una opinione sulla materia *secundum Marinum de Porta*, questo giureconsulto sarebbe vissuto nella prima metà del secolo XIV; ma ciò è contraddetto dalle molte citazioni di scrittori assai posteriori, che si leggono nelle sue note. Tali sono Paride del Pozzo, Baldo, ed altri. Egli inoltre allega una sentenza data da re Alfonso d'Aragona. Bisogna quindi supporre che fosse fiorito nella fine del secolo XV o a' principii del XVI (1).

RUFOLA NICOLA — *Nicolaus Rufulus* (2). Di Ravello, professore di dritto nella Università di Napoli sotto Carlo 2.^o (Origlia I. 167). Dice di lui il Freccia (*De Subfeud.* p. 89) che era giureconsulto *doctissimus, Sordux*, e che di lui *Baldus meminit in l. Si cler. et in l. addictos. Cod. de Episcopal. audentia, vir magistralis in regno*. Ma tanto egli quanto il duca della Guardia (*Delle famiglie nobili* p. 348) ed il Giustiniani, ed altri che lo seguivano, confondono il nostro giureconsulto con un Nicola Rufolo suo antenato, che si crede fosse stato duca di Sora, e che

(1) Una chiosa in c. *Ut de successibus*, che trovasi nel *Gramm. Op. cit.* f. 99, è segnata *Matthaeus de Porta*, non so se per errore o per appartenere ad un altro chiosatore della stessa famiglia. Fuvvi infatti un Matteo de Porta giureconsulto e magistrato al tempo di re Roberto, del quale si trova memoria nel *Toppi Op. cit.* I, 170.

(2) Il cognome *Ruffus*, con cui questo

giureconsulto è designato talvolta, come nel *Gramm. Op. cit.* p. 1, ed altrove, è certamente un errore. — Nell'indice dei giureconsulti, che scrissero sulle Costituzioni premesso alla edizione del Gervone, oltre un *Nicolaus Ruffus*, trovasi anche un *Jacobus Ruffus*, ma non leggesi poi alcuna chiosa di lui nel corso dell'opera.

visse ai tempi Normanni. Scrisse a quanto pare, sul Codice, alcune allegazioni, e due *Singolari* che si leggono nella Raccolta già citata al t. II p. 188 e tra quelli di Bartolommeo di Capua ai n. 99 e 101, nella ediz. della *Glossa aurea* del 1550.

Le sue chiose sulle Costituzioni del Regno leggonsi nel Grammatico f. 8, 26, 43, e 47, ed alcune di esse sono ripetute nella edizione vulgata di quell'opera.

Una quistione sulla c. *Ut de successionibus*, III, 28 *prolixius disputata mere legaliter per profundae intelligentiae virum dom. Nicolaum Rufulum, vel ut aliqui dicunt dom. Andream de Isernia* leggesi in Luca di Penna, che *aliqua detrahens, pauca . . . interserens* la riporta in l. 1. C. *De privil. eorum qui in sacr. palat. militant* (XII, 28) p. 782.

Il Rufolo scrive prima di Pietro Piccolo, che lo cita in una nota sulla c. *Edictor. ordin.* in *Const. r. Sic.* I p. 170. Egli allega Andrea d'Isernia, Giovanni d'Andrea, Guido de Baisio, e lo *Speculum* di Durante.

SEBASTIANO NAPOLITANO. V. NAPODANO.

SPINELLI NICOLA. V. NAPOLI NICOLA da

SUPERANZIO NICOLÒ—*Nicolaus Superantius*. U. I. D. Patrizio veneto, e cavaliere Gerosolomitano. Fiorì nella prima metà del secolo XVI, e compose varie opere legali notate da Lipenio *Bibliot. leg. jur.* I. 163, 168, 309, 744, e II, 383 ediz. di Lipsia 1757.

Le sue *Apostillae et Additiones* sulle Costituzioni del regno furono stampate la prima volta colla glossa di Marino da Caramanico nella ediz. di Napoli del 1521, ed indi ripetute nelle altre edizioni successive.

TELESE FRANCESCO DA—*Franciscus de Telesia* (1). Avvocato fiscale nel 1282 (2), e Professore di dritto civile nell'Università di Napoli nel 1300 (3). Scrisse due *Singolari* che trovansi nella Raccolta t. II p. 186 e tra quelli di Bartolommeo di Capua n.° 97, e 98. Una sua questione trovasi tra quelle di Bartolommeo di Capua ed è la 26. *Grammat. Op. cit.* fol. 172 a t.

(1) Nei *Singul.* per errore dicesi *Celesia*.

(2) Reg. 1282, A f. 81. ap. Toppi,

Bibl. Nap. p. 96.

(3) Reg. 1300, XVI, ind. E, f. 131 in Origlia, *Op. cit.* I, 167, e 233.

Le chiose inserite nel Commento delle Costituzioni del regno, e nel Gramm. si trovano alla p. 140, e al f. 38.

TIGHINI V. PISA FRANCESCO da

VARIO DOMENICO ALFENO — *Dominicus Alfenus Varius*. Nato in Sala nel Principato citra verso il 1725, professore di giurisprudenza nell'Università di Pavia nel 1779.

Egli curò le edizioni di tutto il corpo delle nostre patrie leggi fatto dal libraio Antonio Cervone dal 1772 al 1775. Come si rileva dall'Avvertimento al lettore premesso alla edizione delle Costituzioni del regno, egli aveva dato mano ad un ampio e perpetuo commentario su quelle leggi, che aveva in animo di pubblicare, e pel quale molto materiale aveva raccolto lavorandovi intorno per più di otto anni. Ma siccome affrettavasi l'edizione, ed egli non poteva in breve tempo riordinare que'suoi studii, così rimettendo a tempo più opportuno la pubblicazione dell'intero commentario, inserì soltanto nella citata edizione del 1773 a p. 380 un dotto e giudizioso

Commentarius ad c. Praedecessorum nostrorum, tit. de rebus stabilibus non alienand. ecclesiis, come un saggio di tutto il lavoro. In seguito avendo Andrea Serrao contraddetto con una sua epistola, di cui in appresso terrò parola, la opinione del Vario su questo argomento, il Vario ci rispose con un'altra

Epistola ad J. A. Serraum theologum data a 7 Ottobre 1774 di pag. 87 in fol., nella quale con buone ragioni conferma il suo sentimento e dimostra che i predecessori indicati da Federico nella citata costituzione furono gl'imperatori Bizantini, e non già i re Normanni, come erasi sostenuto dal Serrao. Dopo questa lettera non pubblicò altro sulla materia che ci riguarda.

VINCIGUERRA BARTOLOMMEO — *Bartholomaeus Vinciguerra* da Capua. Questo giureconsulto, o messo dal Giustiniani, fiorì nella prima metà del secolo XVI. Secondo che sappiamo dal Tafuri (t. III, P. VI, p. 122), essendo ancor giovane fu nominato Assessore al Governatore di Capua nel 1508, ed indi Auditore in una delle provincie del regno.

Le chiose di lui ricordate dal Gesnero e dal Toppi (*Bibl. Nap.* p. 4)

ed inserite nel Commento delle Costituzioni del regno sono dieci, e si leggono al f. 7, 8, 11, 18, 20, 30, 39, e 54 della Raccolta del Grammatico e si ripetono nella ediz. del Cervone ai luoghi corrispondenti. La chiosa però, che nel Grammatico-al f. 39 v. porta il suo nome, nelle *Constit. regn. Sic.* a p. 148, trovasi segnata col nome di Bartolommeo di Capua.

III. — COMMENTI PARZIALI — TRATTATI, E MONOGRAFIE.

Scrissero anche sopra talune parti delle Costituzioni del regno, e separatamente pubblicarono le loro opere i seguenti giureconsulti:

ANDREA FRANCESCO D' — Celebre giureconsulto ed avvocato del secolo XVII.

L'opera sua, che riguarda le Costituzioni del regno ed è la più importante tra quelle da lui composte, è la

Disputatio an fratres in feuda nostri regni succedant, cum fratri decedenti non sunt conjuncti ex eo latere, unde ea obvenerunt. Ad intellectum constitutionis Regni Ut de successioneibus. Neap. 1694 in fol.

ANNA GIOVAN VINCENZO D' — Napoletano professore dell'Università verso il 1558 — Tra le altre opere scrisse sul nostro patrio dritto le seguenti:

1. *Septuaginta allegationes ac repetitio rubric: et cap. 1 de Vas. decrep. aetat. et constit. regni divae memoriae, ac libellus legum allegatarum per Andream de Isernia in usibus feudorum. Venet. 1576 in fol.*

2. *Repetitiones constitut. regni si quis aliquem et terminum vitae cum summaris et additionibus Fabii de Anna. Stampate nell'opera Consiliorum sive responsorum etc. L. I, del detto suo figliuolo Fabio. Venet. 1598 in fol.*

BALZARANO GIOVAN PAOLO — Napoletano morto ai principii del secolo XVII —

Oltre un'altra opera feudale, compose

1. *Commentaria ad Constitutiones utriusque Siciliae, in quibus praxis omnium fere rerum ad eas pertinentium, quae in regis hujus regni neapolitani tribunalibus occurrere solent dilucide continentur Neap. 1620 in fol.*

L'opera, che dichiara solamente il 1.º libro delle Costituzioni, ri-

mase incompiuta forse per la morte dell'autore, e fu messa a stampa dal di lui figliuolo Giovan Berardino, che dedicolla al Cardinal Gasparre Borgia Vicerè di Napoli.

CHIARITO ANTONIO—Napoletano, che nel secolo scorso fu archivario degli Archivi della Zecca, e della Regia Camera della Sommaria. L'opera di lui, che ci riguarda, e che fu impressa dopo la sua morte a cura del figlio Gennaro, è la seguente :

Commento storico-critico-diplomatico sulla Cost. De instrumentis conficiendis per Curiales, dell'Imperatore Federico II, Napoli 1772 in 4.

Questo commento è il solo, che nel dichiarare la legge di Federico II abbia fatto un uso assai largo della storia e dei documenti. Esso è un ricco magazzino di notizie, le quali non solo riguardano la materia, che formò l'oggetto dell'accennata costituzione di Federico, e i Curiali speciale ordine di notai della nostra Città, ma anche illustrano assai ampiamente la topografia del territorio Napolitano, e la storia del Regno nei tempi di mezzo. Forse l'autore divaga spesso, ed esce dall'argomento, che si era proposto, ma noi dobbiamo esser grati a questo difetto dell'opera, perchè così prendiamo cognizione di moltissimi documenti, che ora non sapremmo dove più rinvenire.

DIODATI DOMENICO—Noto letterato napolitano, che morì nel 1804. Fra le varie opere da lui composte avvi la seguente memoria letta nella Reale Accademia delle scienze e lettere in Napoli, ed inserita nel primo volume di quegli Atti a pag. 343. Fu stampata anche separatamente col titolo

Illustrazione delle monete, che si nominano nelle Costituzioni delle due Sicilie, Napoli 1788 in 8.

L'autore notando che da gran tempo era comun desiderio, che fosse illustrata quella parte d'antichità, che giovava a rischiarare le Costituzioni di Federico II, e che quest'opera stupenda della mezzana antichità era il più delle volte oscurissima per la ignoranza delle costumanze di que' tempi, e specialmente delle monete, si propone di descrivere tutte quelle ivi nominate, e determinandone il valore raggua-

gliarle alla moneta allora corrente. Questo lavoro, come dice l'Autore, non è consacrato unicamente al Foro, ma è diretto ugualmente all'utilità della storia, della diplomatica, e dell'antichità dei tempi di mezzo.

FOLLIERO PIETRO — Da Sanseverino in Principato Citeriore. Visse nel secolo XVI. Dallo Ziletti nella Epistola premessa all'opera, di cui appresso tratterò, è chiamato *J. U. D. Itatorum Jureconsultorum longe princeps, antecessoris munere Salerni, nec non in compluribus Italiae Academiis functus*,.. — Dal Grammatico è pure chiamato *magnificus j. u. d. de Neap. vir quidem acutus et studiosus ac peregrini ingenii* (1) — Il Sarraina finalmente, nella dedica della sua edizione delle Costituzioni del regno al Collegio dei dottori napolitani, lo encomia come *vir doctissimus* e di quell'ordine *clarissimum decus*. Soggiunge che istigato principalmente da lui si era deciso a quella pubblicazione.

Il Folliero pubblicò molte opere legali, tra le quali quella che propriamente ci riguarda è la seguente:

Comentaria primae partis..... super constitutionibus capitulis pragmaticis et ritibus regni, quibus ordo satis perutilis et condecens, more Codicis Justiniani, accommodatus extat, ita ut singulae constitutiones capitula pragmaticae et ritus suis in titulis reperiantur. Appositis summariis ac Indice locupletissimo Jo. Baptistae Zileti Veneti. Venet. 1568 in fol.

Quest'opera, dedicata a Diego de Vargas membro del supremo Consiglio d'Italia e Segretario del Re Filippo 2.^o, abbraccia, come rilevasi anche dal titolo, oltre alle costituzioni, tutte le altre leggi a quel tempo in vigore nel nostro reame, come Capitoli Prammatiche o Riti della G. Corte della Vicaria. Non segue quindi l'ordine tenuto nel testo delle Costituzioni del regno, ma quello del codice Giustiniano, secondo il quale tutte le accennate leggi si dispongono cronologicamente e si commentano. I titoli, che si contengono in questa prima parte dell'opera del Folliero, sono i seguenti:

I. *De novo Friderici codice componendo. Proemio Post mundi machinam* — II. *De summa Trinitate et fide Catholica. Const. I, 1; III, 31; III,*

(1) Gramm. *Op. cit.* f. 73 v.

29 — III. *De Episcopis et Clericis*. Const. I, 45, 68, 69, § 2, 71; III, 2, 3, 28 — IV. *De Episcopali audientia*. Const. I, 73, § 2 — V. *De decimis*. Const. I, 7 — VI. *De Hereticis et patarenis*. Const. I, 1, 2 — VII. *De Apostatis*. Const. I, 3 — X. *De Justitia et jure*. Const. I, 31, 32, 33, 34, 35, II, 27, III, 12 — XI. *De legibus*. Const. I, 38, II, 31 — XII. *De Magistro Justitiario*. Const. I, 38, § 2, 39, 40, § 2, 41, 42, 43 — XIII. *De officio Justitiar. seu Praesidis*. Const. I, 44, 51, 52, 53, 55, 57, § 2.

Il Folliero non solo spiega le parole ed il senso della legge, ma mette anche a disamina tutte le opinioni dei commentatori, che l'hanno preceduto. Poco o nessuno aiuto però, somministra alla correzione del testo.

GUARANI MARINO — Nato in Melito nel 1734; sacerdote e professore di dritto nella nostra Università, morto nel 1803.

Scrisse varie opere per l'insegnamento del dritto sì romano come napoletano, e tra le scritture fatte nei varii concorsi da lui sostenuti evvi la seguente, che ci riguarda:

Marini Guarani in Universitate neapolitana ordinarii antecessoris praelectio ad Friderici constitutionem: Ut de successiõibus publice recitata in petitione sua pridie idus Septembris anno 1782, di p. 15 in 4.

MANIERI O MANERIO GIO: BERNARDINO. Giureconsulto del secolo XVII. Scrisse sul proposito:

Propugnaculum Iserniense sive Discursus apologeticus pro opinione Andreae de Isernia in constit. regni Ut de successiõibus et in constit. Si quando et in cap. I, De natura, success. feudor. n. 8. Quod fratres sive consanguinei, sive uterini non descendentes e stipite unde feudum devenit, censeantur vocati virtute dictae const. ad feudum antiquum fratris absque liberis decedentis contra opinionem glossae in d. const. Ut de successiõibus, pro qua novissime pugnat doctissimus consiliarius d. Franciscus de Andreis, olim regiae Camerae fisci patronus meritissimus, in sua elegantissima et subtilissima disputatione in hac quaestione exarata libello impresso anno 1694. Neap. 1702 in fol.

MINADOI GIOVAN TOMASO — Professore di dritto canonico nell'Università di Napoli ed avvocato. morto nel 1555 — Scrisse

Repetitio constitutionis In aliquibus regni de successione filiorum Comitum et Baronum, stampata con le altre sue opere in Venezia nel 1576 in fol.

MONTE FABRIZIO DE — Giureconsulto vissuto nel secolo XVII. Pubblicò

Constitutionum, Capitulorum, Pragmaticarum regni, rituum M. Curiae Vicariae, privilegiorum et consuetudinum civitatis Neap. novissima collectio. Neap. 1628 in fol.

RECCO MUZIO — Napoletano giureconsulto vissuto verso la fine del secolo XVI, e ai principii del XVII.

Scrisse: *Ad utriusque Siciliae constitutionem de consideratione injuriae temporis et personarum Commentarius; Theate ap. Isid. Facium et Barth. Gobettum socios* 1607 4.º

SERRAO GIOVAN ANDREA di Filadelfia in Calabria Citra. Nacque nel 1731, fu Vescovo di Potenza, e fu ucciso dai Sanfedisti nel 1799.

Il Serrao nelle sue annotazioni all'opera di Stefano Patrizii *de Monast. dotium ratione ineunda*, dovendo trattare della celebre c. *Praedecess. nostrorum*, III, 29, opinò che per questi predecessori intendersi dovessero i Re Normanni — Il Vario nel commento da lui fatto alla medesima costituzione ed inserito nella edizione del 1773, fu di diverso sentimento e credette che l'imperatore Federico ivi accennasse non già ai Re Normanni, ma agl'imperatori Bizantini, che lo avevano preceduto nel dominio di buona parte del nostro regno. A questo commento ed in sostegno della sua opinione rispose il Serrao colla dissertazione seguente:

Ad Commentarium Dominici Alfeni Varii super const. Praedecessorum nostrorum, Neap. 1774 in fol.

TAPIA CARLO DI — Napoletano, che nato verso il 1565, ascese ai più elevati gradi della magistratura del nostro Regno, e morì nel 1644.

Fra le molte sue opere di giurisprudenza, ed anche di economia politica, una fu il Codice da lui compilato, che comprendeva tutte le leggi a que' tempi in vigore nel nostro Regno, disposte secondo l'ordine del Codice Giustiniano, e nel quale egli commenta la parte, che in esse leggi avevano le Costituzioni di Federico II.

Il titolo del Codice, che secondo il costume di quel secolo dà anche l'idea del sistema tenuto nella compilazione dell'opera, è il seguente:

Ius regni Neapolitani ex Constitutionibus, Capitulis, Ritibus, Pragmaticis, Neapolitanorum privilegiis, tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum. In quo totius Regni leges, quae diversis in libris legebantur, nunc in unum collectae ac expurgatae sub titulis congruo loco situatae commodius reperiri, ac legi possunt; cum glossis Marini Caram. Andreae Iserniensis, Bartholomaei de Capua, Lucae de Penna, Sebastiani Napodani, Ioannis Antonii de Nigris et aliorum. Quibus accesserunt perpolitae ac elegantes ejusdem Caroli Tapiae adnotationes, in quibus quidquid tam a doctoribus regnicolis, quam exteris scriptum est, quidquid etiam decisum in Sacro Consil. vel ab illustribus collectoribus traditum ab ipso compilatore collectum, quod explanationi dictorum jurium conferat, videri potest. Addidit idem Compiler ad cujuslibet tituli initium rubricas concordantes ex canonico, civili, Hispanorum, Gallorum aliorumque populorum juribus et ad ipsas leges regni etiam istorum populorum concordantes leges. Neapoli, 1603-1643. t. 7 in fol.

Di quest'opera, cui il Tapia diede il nome di *Codice Filippino* in onore di Filippo III al quale era dedicato, parla il Giannone L. XXXIV, c. 7. Essa anche ora è di molta utilità per la cognizione del nostro diritto patrio.

VIVALDI FEDERICO — Giureconsulto napoletano del secolo XVI. Scrisse:

Verus intellectus constitut. Ut de successionibus in vers. ex collateralibus et pragmaticae vulgo dictae la flangeria Reginae Ioannae. Neap. 1583 in fol.

III. — INDICAZIONE DI ALTRI GIURECONSULTI CHE SONO NOTATI COME CHIOSATORI DELLE COSTITUZIONI DEL REGNO.

Oltre ai chiosatori, de' quali abbiamo più innanzi fatto l'elenco, il Sarraina nella *praef.* alla sua edizione dice di aver anche aggiunto in essa all'antica glossa ed alla Lettura dell'Isernia i commentarii e le esposizioni di parecchi giureconsulti, dei quali noi ora facciamo il

catalogo. Bisogna però avvertire che, ove se ne eccettui il Folliero, del quale parlerò in seguito e di cui abbiamo un'opera speciale sull'argomento, solo una consultazione fatta da alcuni di questi giureconsulti sopra la c. *Quamplurium*, III, 29 si legge in seguito al commento dell'Isernia sul detto titolo a p. 380 dell'ediz. del Cervone; degli altri o non esistono note tra quelle, che nel libro delle costituzioni si leggono, o per mancanza di sigle non si possono specificare. Forse si potrebbe non senza ragione sospettare che anche questa fosse stata una di quelle tante promesse, che il Sarraina fece, ma non attese col fatto.

AJELLO GIACOMO DE — *Jacobus de Gello* da Trani, morto nel 1519. V. Giustiniani, I, 23.

ARNONE GIOVANNI — *Johannes de Arnono* di S. Angelo a Fasanella in Principato Citra. Fiorì nella prima metà del secolo XVI, e scrisse varie opere in giurisprudenza, tra le quali debbo notare per la sua relazione col nostro dritto patrio il trattato *Differentiae C. inter utrumque jus commune, Ponteficium scilicet et Caesareum et regni hujus Siciliae sanctiones* stampato varie volte con altri opuscoli del medesimo. Di lui parla, oltre gli altri, il Giustiniani, I, 87. V. pure Antonini, *Lucania* p. 318.

ARTALDO GIOVAN LUIGI — *Joannes Loisius Artaldus* d'Aversa Professore di dritto civile e canonico nell'Università di Napoli, Presidente della R. Camera ed indi del Consiglio di S. Chiara. Morì nel 1516. V. Tafuri, t. III, P. VI, p. 54.

ASSALDO ABBATE — *Abbas Assaldus*. Nulla posso dire di questo ignoto giureconsulto (1). Un *Singolare* in l. *quoties § sed qui in crimine*, Cod. *Ubi senatores*, nel quale si citano il cap. *Ab illo inchoandum* ed i Riti della G. Corte della Vicaria, leggesi tra i *Singul.* di Bartolommeo di Capua n.º 407 nell'ediz. del 1550.

BONO MARCELLO — *Marcellus Bonus*. Giureconsulto Napoletano. Fiorì verso la metà del secolo XVI. Egli essendo ancor giovane pubblicò per la prima volta l'*Aurea Glossa* di Bartolommeo di Capua, e degli altri giu-

(1) Tra i professori di diritto civile della nostra Università ai tempi di Carlo

II trovo un Ansaldo Trona presso l'Origlia I, 168.

reconsulti sulle Costituzioni del Regno, sui Capitoli, e sui Riti della M. Curia, coi *Singularia* del medesimo e di altri; aggiungendovi i sommarii, alcune addizioni agli stessi *singolari* e l'indice. Non trovo però sue note sulle Costituzioni del Regno. V. Giustiniani, I, 130.

CAPECE ANTONIO—*Antonius Capicius*. Patrizio Napoletano, professore di dritto civile nell'Università di Napoli nel 1508, e Consigliere nel 1509. Morì nel 1545? V. Giustiniani, I, 168.

CAPECE SCIPIONE—*Scipio Capicius*. Napoletano notissimo giureconsulto e letterato, professore di dritto nell'Università di Napoli (1519-1534), e Regio Consigliere nel 1557. Morì nel 1562? V. Giustiniani, I, 171.

CARRERIO LUDOVICO—*Ludovicus Carrerius* di Reggio in Calabria. Giureconsulto del secolo XVI. Di lui parla tra gli altri il Giustiniani, I, 221, e Spanò-Bolani, *Storia di Reggio*, II, 135.

GENNARO GIOVAN LUIGI DE—*Joannes Loisius de Januario*. Non sappiamo alcuna cosa su questo giureconsulto, che assai probabilmente appartenne alla famiglia de Gennaro patrizia napoletana. Trovasi soltanto tra i dottori che diedero il Responso sulla questione dell'*adjutorium* nella *Lectura* dell'Isernia sulla c. *Quamplurium*.

GENNARO SCIPIONE DE—*Scipio de Januario*. Patrizio napoletano, Giureconsulto del secolo XVI. Scrisse sulle Consuetudini di Napoli ed alcuni trattati. V. Giustiniani, II, 82.

ISERNIA LEONARDO D'—*Leonardus de Isernia*. Non trovo alcuna notizia di costui; ma solo in due *Singol.* di Giov. Bacca (n. 116, e 117 nell'*Aur. Glossa* dell'ediz. del 1550) leggo l'indicazione di un libro *Leonardi de Isernia qui fuit Andreae*, donde ricavasi quello scritto.

LARDUINO NICOLA—*Nicolaus Larduinus*, forse meglio *Carduinus*. Un Giovanni Carduino u. j. d. è menzionato nell'Afeltro *Notam. Miss.* fol. 181 e 188 mihi, citandosi il Protocollo di Notar Colantonio Casanova del 1447 e 1449. Trovasi firmato cogli altri dottori nel Responso sulla c. *Quamplurium*.

LOFFREDO SIGISMONDO—*Sigismundus Loffredo*. Patrizio napoletano, Presidente della Cancelleria (1517). Morì nel 1539. V. Giustiniani, II, 184.

MANGIONE COLUCCIO—*Colucius Mangionus*. Giudice della G. C. della Vicaria

nel 1473 secondo il Toppi, *de Orig. trib.* 1. 113. Nella Prammatica però del 1477 *de Off. Bajul.* è firmato semplicemente come *legum doctor*. È uno de' dottori che fecero il Responso sulla c. *Quamplurium*.

MARANTA ROBERTO — *Robertus Maranta*. Venosino. Morì circa il 1530 — Di lui parla il Giustiniani, *Op. cit.* II, 216.

MEDICI BERNARDO — *Bernardus de Medico* Siracusano, che per la mirabile acutezza del suo ingegno fu detto anche in dialetto siciliano *Saccurafa*, o ago grande — Visse nella prima metà del secolo XVI. Di lui parla Mongitore *Bibl. sic.* I, 108.

PALMIERI ANTONIO — *Antonius Palmerius*, o *de Palmerio* Napolitano u. j. d. Professore di dritto nell'Università di Napoli, Regio Consigliere nel 1500, Presidente della R. Camera nel 1506 — Scrisse alcune *Reportata* sul dritto romano, che rimasero manoscritte. V. Giustiniani, III, 12.

PERNO GUGLIELMO — *Guglielmus Pernius* o *de Perno* Siciliano. Giureconsulto del secolo XVI, e Giudice della M. R. Curia di Sicilia. V. Mongitore *Bibl. sic.* I, 265.

PERSICO NICOLÒ — *Nicolaus Persicus*. Egli intervenne come Giudice nel celebre processo della congiura de' Baroni del 1488 — Dal Summonte è chiamato Cola Francesco V. t. III p. 437. Di lui parla il Tafuri t. V. P. III, pag. 294.

PETRUCCIO GIOVANNI — *Joannes de Petruccia* o *Petrucius*. Di costui si trovano sei *Singularia* al n.º 89, 106, 111, 113, 121, e 144 tra quelli di Bart. di Capua nell'ediz. del 1550.

PISANELLI PIRRO — *Pyrrhus Pisanellus*. Presidente della R. C. della Sommaria nel 1496. V. Toppi, I, 146.

POZZO PARIDE DEL — *Paris de Puteo*, da Castellammare di Stabia. Noto Giureconsulto e Regio Consigliere, che morì nel 1493. Di lui parla il Giustiniani al t. III, p. 76.

RAJO O RAHO ANTONIO — *Antonius Raho*. Regio Consigliere morto a' 20 maggio 1504 — Trovasi firmato nel Responso sulla c. *Quamplurium*.

URSONE NICOLÒ — *Nicolaus de Ursone*. In una glossa di Nicolò da Napoli sul cap. *Tormenta* p. 60, ediz. del Cervone è citato questo Giureconsulto col suo commento sopra una delle quattro lettere arbitrarie, ma assai

verisimilmente è stato confuso con Sergio Donnorso — Il Sarraina nella sua prefazione distingue chiaramente *Sergius et Nicolaus Ursonius*.

Non voglio in ultimo tralasciare le notizie che ho potuto raccogliere intorno a taluni commentarj, che o furono semplicemente cominciati, o rimasero inediti, e forse perduti.

Luca di Penna nella sua opera cita Iacopo da Belviso sulle Costituzioni del Regno (V. p. 974. 6). Questo giureconsulto che morì in gennaio del 1335 essendo stato nominato da Carlo II d'Angiò regio Consigliere e Giudice, ed avendo anche per qualche tempo dimorato in Napoli, ove nello stesso tempo era professore di dritto, potette benissimo volgere gli studj sulle nostre patrie leggi. Niente altro però, oltre quanto di ciò accenna Luca di Penna, noi sappiamo intorno a questo suo lavoro.

Il Grammatico nelle sue Decisioni (XL n.º 20) fa menzione di un altro comentatore delle Costituzioni del regno colle seguenti parole: *Ista ex praemissis formaliter tenet antiquus doctor et nobilis iudex Nicolaus de Arbiso de Aversa in Lectura quam fecit supra Constitutiones regni*. Dal Grammatico ne ebbe notizia il Tafuri che ne parla al 1386 (1) e l'Afflitto che lo dice vissuto intorno al 1400 (2).

A nostri tempi Francesco Daniele fin dal 1765 colla edizione del Codice Federiciano annunziò pure un copioso commento sulle Costituzioni del regno. Il Carcani nella prefazione alla sua edizione di quelle leggi fa parola di questo lavoro del Daniele, che egli chiama amplissimo commentario non forense però come era stato fatto fino a quel tempo, ma storico ed erudito; donde egli era indotto ad omettere nella sua ristampa spiegazioni e commentarj facendo solamente voti che il Daniele condutcesse a termine l'opera promessa. Il Ciampitti ne parla nei seguenti termini: *ubi sese obtulit occasio, de jure pubblico multa, de privato multa, denique de aetatis illius moribus atque institutis docte copioseque disseruit* (3). Ma Daniele fino alla sua morte, avvenuta nel 1812, non pubblicò più alcuno scritto su questa materia, di tal che bisogna supporre che o non l'avesse mai mandato a compimento, o che dopo la sua morte i suoi lavori andassero dispersi e perduti.

(1) V. *Scrittori* etc. t. II, P. II, p. 132.

(2) V. *Scrittori* etc. t. I, p. 413.

(3) *De Francisci Danielii vita, studiis*

scriptisque comment. p. 41 Cf. Castaldi, *Vita di Francesco Daniele*. Nap. 1812, p. 13 e 38.

CONCHIUSIONE

Pervenuto omai al termine del mio lavoro, giova, volgendo lo sguardo indietro, riassumere brevemente le fatte investigazioni da una parte, e dall'altra far qualche cenno dell'uso, e dell'autorità, che la legislazione Sveva ebbe dopo la morte di Federico II.

Le Costituzioni del Regno si compongono, come già dissi, 1.° delle leggi Normanne, che Federico II intese conservare; 2.° di quelle leggi promulgate dallo stesso fra il 1220, e il 1231, che volle fossero incluse in esse; 3.° delle composte in Melfi nell'accennato anno 1231, che unite alle antecedenti formarono il *Liber Augustalis*, o il Codice di Melfi; 4.° e finalmente delle Costituzioni novelle pubblicate in varie volte dal 1231 al 1250; alcune costituenti un complesso di leggi in varie occasioni prescritte, altre isolate, ed estravaganti, e tutte aggiunte in origine, come un'appendice, al *Liber Augustalis*.

Assai probabilmente dopo la pubblicazione delle Costituzioni novelle il Codice di Melfi per mettere di accordo le sue disposizioni colle più recenti riforme, ebbe una revisione, una *repetita praelectio*, e le Novelle per privato studio dei patrii giureconsulti, furono iscritte in quello, secondo che l'argomento di esse richiedevalo, o anche ad arbitrio di chi disponevale. I Mss. quindi delle Costituzioni, che a me è riescito di conoscere, rappresentano i tre diversi modi di essere della legislazione Federiciana, che ho di sopra indicati. Alcuni hanno integralmente, o almeno nell'ordinamento delle leggi, il *Liber Augustalis*; altri il testo del *Liber Augustalis* rivedito e interpolato; altri finalmente, oltre ciò, inseriscono anche ne' proprii luoghi le novelle Costituzioni.

Delle edizioni la sola traduzione greca, stampata nel 1786, rappresenta la prima classe dei Mss.; tutte le altre sono fatte sui Codici della terza, meno quella del Bréholles, che proviene dalla seconda.

Da ultimo la letteratura delle Costituzioni del Regno consta principalmente della *Glossa ordinaria*, o *Apparato nuovo*, che succedette all'*Apparato antico*, e l'assorbì, onde questo rimase manoscritto, e generalmente igno-

rato; della *Lectura* di Andrea d'Isernia tanto sulle Costituzioni quanto sulla *Glossa*, e del commento di Matteo d'Afflitto. Moltissimi giureconsulti aggiunsero le loro note ed osservazioni a queste opere di maggior mole ed importanza; e tra questi sono in primo luogo da notare Bartolommeo da Capua, e Pietro da Monteforte; e poscia il Grammatico, Fabio Giordano, ed il De Bottis; tra i più recenti giova ricordare il Tapia.

A costoro conviene aggiungere i così detti *Trattatisti*, i quali si occuparono specialmente della materia delle successioni, e per la parte storica i comenti speciali del Chiarito, e del Diodati.

Ma quali furono le vicende delle Costituzioni dopo la morte di Federico II? Uno dei primi atti di Re Corrado, nel Parlamento tenuto in Foggia nel Febbraio del 1252, fu quello di confermare, modificare, ed abrogare alcune costituzioni del padre. Tra quelle da lui abrogate sono principalmente da notarsi le c. 7 e 42 del Lib. I; e 26 e 30 del Lib. III, che si attribuiscono a Pietro della Vigna, traditore, come Corrado lo chiama. Del resto, l'opera del legislatore in queste sue riforme è assai meschina.

La testimonianza di Saba Malaspina (1), che afferma avere Manfredi pubblicato molti utili Statuti per il mantenimento della giustizia nel regno, e pel pubblico bene nel parlamento tenuto in Foggia dopo la sua incoronazione nel 1258, e le parole di un diploma dello stesso Manfredi (2), col quale nel 1262 (accennandosi alla c. *Praedecessorum* III, 27) si dice che essa era stata promulgata dai re Normanni, confermata da Federico II, e da Corrado, ed anche compresa tra le di lui costituzioni (*nostris etiam constitutionibus comprehensa*), mi fanno arguire che anche Manfredi avesse, in quella occasione, confermato tutte o alcuna delle Costituzioni del Regno, ed aggiuntovi forse anche qualche altra legge nuovamente da lui promulgata. Ma oltre questa notizia, nessun altro documento rimane in proposito, onde rafferma questa mia congettura.

Caduti poscia gli Svevi, alcune loro leggi per l'indole della natura umana, altre per la cangiata tendenza del governo, fino dai primi anni della dominazione Angioina, cadevano in desuetudine, come può rilevarsi dalle

(1) Saba Malaspina, *Hist.* I, 1.

pag. 37.

(2) Mongitore, *Mon. Sacr. Mans.* c. IV,

avvertenze di Andrea da Barletta, che si leggono nell'antico Apparato (1), e come notò poscia anche Andrea d'Isernia nella sua *Lectura* (2). D'altra parte i sovrani Angioini ne modificavano, e ne abrogavano parecchie altre, e specialmente quelle che riguardavano le persone o beni ecclesiastici, l'amministrazione della giustizia, l'ordine, ed il rito ne' giudizi.

Ciò non pertanto, il Codice Federiciano fu sempre riguardato in quei tempi come il diritto capitale e fondamentale del Regno. I sovrani Angioini nei loro diplomi, e negli stessi Capitoli, frequentemente si richiamavano a questa legislazione anteriore contenuta sia nelle Costituzioni dell'anno 1231, sia nelle Novelle posteriori. Essi ripetutamente ne comandano l'osservanza, o ne amplificano, e modificano, e anche talvolta ne abrogano le disposizioni; dimostrando così indirettamente l'autorità, che esse tuttora avevano nel Regno.

Una sola eccezione, come già notai, fanno per quelle leggi, che furono promulgate dopo la scomunica e la deposizione dell'Imperatore avvenuta nel Concilio di Lionè nel 1245, le quali indirettamente, come qualunque altro atto di Federico II posteriore a quell'epoca, sono da Carlo I dichiarate nulle e di nessun vigore. Quindi è che i nostri Dottori, informati com'erano a questi principii, ritennero nelle loro opere, che le Costituzioni Federiciane dovessero come leggi osservarsi nel Regno di Sicilia, e dovessero riguardarsi come dritto comune del Regno, e solo alcuni, come l'Isernia, ammisero la distinzione delle costituzioni fatte prima, e dopo la scomunica; altri, come Marino seguito dall'Afflitto, senza badarvi fermandosi alla data del 1231, e quindi ritenendo, che il Codice Svevo fosse stato integralmente compilato prima che Federico II venisse privato dell'Impero

(1) Ecco le note di Andrea da Barletta sul proposito, che si leggono nel Cod. Mss. della biblioteca Nazionale. Nella c. *Litteras*, I, 39: *Litterae citationum et inquisitionum committendarum pertinent ad officium iudicum magnae curiae, licet hoc male servetur, et nota de inquisitionibus et denuntiationibus*. Andr. — Nella c. *Praecipimus*, I, 39. *No. non bene servatur et dic quod Mag. Justiciarius debet recipere petitiones*. Andr. — Nella c. *Magistri Cameraarii*. I, 63 § 2. *Ista constitutio licet magna*

aequitate nitatur, non servatur. Dicit enim quod justitia non debet vendi sed committi ad eredentiam singulis locis. Andr. — Nella c. *Bajulos et omnes* I, 77, v. *Ceterum ad hoc etc. Non servantur*. Andr. — Nella c. *Hac edictali* I, 87, v. *sexagesimam etc. No. quale salarium recipere debeant Advocati, et non servatur*. Andr. — Nella c. *Occupatis*. I, 97, v. *Volumus. Jus commune et male servatur*. Andr.

(2) V. *Const. r. Sic.* p. 107, 141, 261, 292, 306, 347, 405, 406.

e del Regno, sostennero che quelle non venissero punto invalidate dalla deposizione posteriore dell'Imperatore.

Per quanto poi riguarda i tempi Aragonesi, ed i seguenti sino ai principii di questo secolo, le costituzioni, come dice il Giannone, in quelle cose, che non erano state abrogate, e per lungo disuso non si trovavano antiquate, ebbero presso di noi tutto il vigore, e tutta la forza di legge; di tal che pei tempi Aragonesi, come sappiamo dall'Afflitto, il re Ferdinando I d'Aragona con prammatica data in Foggia ai 25 Dicembre 1472, ne confermava espressamente l'osservanza, e pei tempi posteriori specialmente nelle successioni feudali, e nelle disposizioni penali, tranne poche eccezioni, ed in talune altre particolari materie, esse sono o richiamate spesso in osservanza dal potere legislativo, o allegate da dottori in sostegno delle loro cause, o finalmente ritenute dai magistrati come regola e norma dei loro giudizi.

Ora esse sono entrate nel dominio assoluto della storia, e rarissimo è che possano servire di uso o di autorità nei giudizi; pure la loro conoscenza non è inutile sia per rendersi ragione di molti criterii giuridici della legislazione posteriore, sia per comprendere i tempi, cui quelle si riferiscono. Il perchè giova sperare, che una nuova edizione critica di queste leggi, la quale risponda alle esigenze attuali della scienza, venga una volta a compire il vuoto, ormai troppo lungamente ed inutilmente deplorato nella storia del nostro patrio diritto. Che se questi miei lavori preliminari, la cui mancanza era pure non ha guari lamentata dal dott. O. Hartwig (V. *Rivista Siciliana*, an. 1869, p. 40), contribuiranno in qualche modo ad un tale scopo, io ne avrò raccolto mercede quanta mi basti.

APPENDICE

INDICE

DELLE COSTITUZIONI DEL REGNO

che si contengono nei frammenti del cod. Cassinese, confrontate colla edizione del Carcani del 1786 (1).

- (2)
- (p. 1, col. a) a domino reputatur — cum integritate persolvant.
CARCANI — L. I, tit. 7, p. 9, v. 16.
-
- ñ. *De cultu pacis servando per regnum*..... Pacis cultum.....
CARCANI — L. I, tit. 9, p. 10.
- (p. 1, col. b) ria precludatur. Quia igitur — (3).
CARCANI — L. I, tit. 10, p. 11, v. 19.
- ñ. *De extractione armorum* secundum personar...
CARCANI — L. I, tit. 12, p. 13, v. 1-15.
-
- (p. 2, col. a) pote qui armis — poterat colorare.
CARCANI — L. I, tit. 12, p. 13, v. 20.
- ñ. *Si quis aliquem armis prohibitis percussit. Idem Augustus.* Si quis aliquem — perpetravit.
CARCANI — L. I, tit. 13, p. 13.
- ñ. *De homicidiis. Idem Augustus.* Terminum vite — casus excusat.
CARCANI — L. I, tit. 14, p. 14.

(1) Per le varianti del nostro codice, di cui io aveva in animo aggiungere qui un elenco, meglio considerando la cosa, basta soltanto avvertire che il testo del medesimo è in generale uniforme a quello della edizione principe adottato dal Carcani, e vi si trovano tutti i periodi e le parole, che spesso mancano nella traduzione greca. Noto dunque soltanto le diversità che trovo colla detta edizione del Carcani, e le addi-

zioni, che appartengono alla recensione del Codice di Melfi.

(2) La pergamena è tagliata nella parte superiore. Vi mancano quindi due o tre versi.

(3) Questa prima pagina è poco intelligibile per le ragioni indicate nella Memoria; ma vi si può scorgere che la seguente c. *Homines extra regnum*, I, 11, nel nostro codice non ha una nuova rubrica.

ñ. *Castellani et servientes extra castra arma non deferant. Idem imperator Augustus.* Castellanis — presumat.

CARCANI — L. I, tit. 15, p. 14.

ñ. *De impositione defense. Idem Augustus.* Juris gentium — legis auctori...

CARCANI — L. I, tit. 16, p. 15.

(p. 2, col. b) eidemque ex parte imperiali etc. delicti, puta (p. 3, col. a = Carcani, p. 15 v. 30) ex violentia vel similibus — sortiantur effectum.

CARCANI — loc. cit. p. 16, v. 42.

Idem Augustus. Fidelium nostrorum (1) — adesse credamur

CARCANI — L. I, tit. 17, p. 17.

ñ. *De contemptoribus defense impositae. Idem Augustus.* Si quis in posterum etc. et contemp (p. 3, col. b = Carcani, p. 18 v. 33) tam, fuerint — criminosa festinant.

CARCANI — L. I, tit. 18, p. 18.

Idem Augustus. Defensas impositas etc. affer (p. 4, col. a = Carcani, p. 20 v. 14) re. Statuimus (2) — quam contempnat.

CARCANI — L. I, tit. 19, p. 20.

ñ. *De violentia monialibus illata. Rex Roggerius.* Si quis rapere — sententia feriat.

CARCANI — L. I, tit. 20, p. 20.

ñ. *De violentia meretricibus illata. Rex Guillelmus.* Omnes nostri — fuisse detenta.

CARCANI — L. I, tit. 21, p. 21.

Imperator Fridericus. Capitale sententiam, quam contra raptores virginum viduarum sponsarum (p. 4, col. b) vel jam — omnino sublatis.

CARCANI — L. I, tit. 22, p. 21.

Idem Augustus. In questionibus — aut si denuntia.....

CARCANI — L. I, tit. 22, p. 22.

(1) In questa c. dove il Carcani legge *rixas que vulgariter mellate dicuntur*, parola che il de Bréholles crede doversi correggere in *melle-te*, il nostro cod. più esattamente ha *meslede* (*meslée*).

(2) In margine alla parola *jure suo* (Carcani

p. 20, v. 28) si aggiunge *et auctoritate legis* che manca nel testo — Ivi pure v. 34 dove l'edizione del Carcani dice *jure licito* il nostro cod. legge *jure quesito* coi puntini sotto, nota di correzione degli antichi mss. ed in margine si corregge l. *licito*.

N. B. *Mancano alcuni fogli, forse due secondo Bethmann.*

(p. 5, col. a) et gratie deferentes — recipient requisitas (1).

CARCANI — L. I, tit. 62, p. 64, v. 20.

Idem Imperator Augustus. Sepe contingit — collocentur (2).

CARCANI — L. I, tit. 70, p. 71.

Idem Augustus — Constitutionis predecessorum — volumus immutatum (3).

CARCANI — L. I, tit. 72, p. 72.

ŕ. *De officio castellanorum.* **Rex Guillelmus.** Castellani — postulari.

CARCANI — L. I, tit. 91, p. 93.

Idem Imperator Augustus. Si quis castellanorum etc. regia con (p. 5, col. b = *Carcani* loc. cit. v. 15) stitutione — omnimodo reddendo.

CARCANI — L. I, tit. 91, p. 94.

Idem Augustus. Custodes — feriantur.

CARCANI — L. I, tit. 91, p. 94.

Idem Augustus. Culpam non immerito — ad opera publica deputari.

CARCANI — L. I, tit. 92, p. 94.

ŕ. *De officio justitiarii et foro competenti.* **Idem Augustus.** Justiciariis nomen etc. defectus vero in ca (p. 6, col. a = *Carcani*, p. 45 v. 20) merariis et bajulis — reservamus.

CARCANI — L. I, tit. 44, p. 44.

ŕ. *De personis ecclesiasticis.* **Rex Guillelmus.** De personis clericorum — judicetur.

CARCANI — L. I, tit. 45, p. 46.

ŕ. . (4) . . **Idem rex** personas transgredi — capitali noverit sententie . . .

CARCANI — L. I, tit. 68, p. 60, v. 3.

ŕ. *De* **Imperator Fridericus semper Augustus.** Inter cetera — curabunt.

CARCANI — L. I, tit. 46, p. 46.

Idem Augustus. Magne curie nostre etc. delegatione (p. 6, col. b = *Carcani*, p. 39, v. 35) nominis nostri — superveniens obscurato.

CARCANI — L. I, tit. 40, § 2, p. 39.

(1) Tutto il resto della c. fino alla fine che si legge nella edizione del Carcani (l. c. v. 22-30), manca nel nostro codice come nella traduzione greca e nel cod. Par. 4625.

(2) Questa c. che nella edizione del Carcani forma due titoli cominciando l'altro dalla parola *Clerici quos* ec., qui come nel testo greco e

nel cod. Par. 4625, forma un titolo solo.

(3) L'alea *Circa tamen compalatio*, che nella edizione del Carcani forma un paragrafo separato, qui come nel testo greco è continuazione della stessa costituzione.

(4) Manca la rubrica perchè scritta nel margine ch'è tagliato.

Idem Augustus. Ut universis. . . (1) — infirmando priorem sententiam de

CARCANI — L. I, tit. 47, p. 47-48 v. 4.

. (2)

(p. 7, col. a) volumus obtinere — robore perseverent.

CARCANI — loc. cit. p. 48, v. 9.

Idem Augustus. Duram et diram — remove.

CARCANI — L. I, tit. 48, p. 48.

Idem Augustus. Ea que — publicatione mulctamus.

CARCANI — L. I, tit. 49, p. 49.

ñ. *De officialibus non ordinandis nisi a curia.* **Idem Augustus.** Cum satis — quam nostrorum.....

CARCANI — L. I, tit. 50, p. 49.

.

(p. 7, col. b.) perpetuum habeantur — punire censem.

CARCANI — loc. cit. p. 50, v. 16.

ñ. *De iudicibus et notariis et numero eorum.* **Idem Augustus.** In locis demanii — Curie reservamus.

CARCANI — L. I, tit. 79, p. 80.

ñ. *De fide et auctoritate instrumentorum.* **Idem Augustus.** Consuetudinem — redigantur.

CARCANI — L. I, tit. 80, p. 81.

Idem Augustus. Cum nova etc. junctos et ammezzatores.

CARCANI — L. I, tit. 81, p. 82.

.

(p. 8, col. a = Carcani, loc. cit. v. 41) jurisdictionem habebunt — non negandis.

Idem Augustus — Instrumentorum robur — non constituentur.

CARCANI — L. I, tit. 82, p. 83.

ñ. *De tricesima iudicum.* **Idem Augustus.** Cum circa etc. qui juxta teno . . .

CARCANI — L. I, tit. 73, p. 73.

. (3)

(p. 8, col. b = Carcani, p. 73, v. 37) gratiarum et munerum — arceantur.

ñ. *De hiis que pertinent Cesari et ad alium forum vadunt.* **Idem Augustus.** Cum justicie — patiantur.

CARCANI — L. I, tit. 64, p. 67.

(1) Tutta questa pagina è poco intelligibile.
 (2) Anche qui la pergamena è tagliata, e man-

cano due o tre versi.
 (3) Mancano, come nel f. recto, due o tre versi.

¶. *De officio advocatorum. Idem. Advocatorum — debebunt.*

CARCANI — L. I, tit. 83, p. 84.

Idem Augustus. Advocatos — tergiversatione.

CARCANI — L. I, tit. 84, p. 84.

.
 (p. 9, col. a) non edant. Succurritur — permanere.

CARCANI — L. II, tit. 44, p. 155, v. 16.

¶. *De alienatione iudicii mutandi causa facta. Idem Augustus. Eorum fraudibus — legis exceptos.*

CARCANI — L. II, tit. 45, p. 155.

¶. *De expeditione cause et pena eorum si non expedierint. Idem Augustus.*

Universos etc. conclu (p. 9, col. b = Carcani, p. 159, v. 3) dentibus iudices — deffinire.

CARCANI — L. II, tit. 49, p. 158.

¶. *De pena. (1) Rex Roggerius. Si iudex — punietur.*

CARCANI — L. II, tit. 50, p. 159.

Idem Rex. Iudex si — subiacebit.

CARCANI — loc. cit. § 2, v. 30.

¶. *De (2) Imperator Fridericus semper Augustus. Appellationum tempora — dicatur.*

CARCANI — L. II, tit. 48, p. 157, v. 20.

Idem Augustus. Jurisperitorum etc. in principali (p. 10, col. a = Carcani, p. 161, v. 18) causa — procedatur.

CARCANI — L. II, tit. 52, p. 161.

LIBER TERCIUS AUGUSTALIS INCIPIT.

¶. *De iuribus rerum regalium (domini Friderici) (3). Rex Roggerius. Scire volumus — patiantur.*

CARCANI — L. III, tit. 1, p. 162, v. 1.

Idem Rex. Adscriptitios — occasione remota.

CARCANI — L. III, tit. 2, p. 162.

(1) Il resto della rubrica manca perchè era nel margine ora tagliato.

(2) Vedi la nota antecedente.

(3) Aggiuntovi sopra dalla stessa mano.

Ṛ. *De villanis non clericandis et feudis eorum resignandis.* **Rex Guillelmus.**
Errores eorum etc. tenimenti vel (p. 10, col. b = Carcani, p. 163, v. 26) alijus beneficii—resignatis.

CARCANI — L. III, tit. 3, p. 163.

Ṛ. *De rebus demanii revocandis.* **Imperator Fridericus semper Augustus.** Dignum fore—integritate persolvat.

CARCANI — L. III, tit. 4, p. 163.

Ṛ. *De revocatione nostrorum* **Idem Augustus.** Personas rebus—multandum esse sancimus.

CARCANI — L. III, tit. 4, §§ 2, p. 164-165 v. 12.

ERRATA-CORRIGE

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 5 v. 18 dicevano	dicevansi
» 6 » 28 di essi	di esso
» 11 si tolga la nota (2) e si sostituisca	(2) In un documento del 1190 (Gattola <i>Acces.</i> pag. 383) Roffredo Abate di Montecassino accennando al <i>Mandatum</i> di Re Guglielmo II su tal proposito, stabilisce quasi colle stesse parole di questa costituzione l'obbligo e la forma del giuramento che doveva prestarsi dai giudici di S. Angelo a Teodice feudo dell'Abbadia, nell'assumere l'esercizio della loro carica. Pare dunque che quella legge avesse origine da un ordinamento Normanno derivato dal Diritto Giustiniano nuovissimo.
» 14 » 30 nota (2), cod. Mss. della Biblioteca Nazionale	cod. Mss. dell'Isernia conservato nella Biblioteca Nazionale
» 18 » 28 nota (1), <i>Geschichte</i>	<i>Kaiser Frideric</i>
» 19 » 12 dal giudice	del giudice
» 22 » 33 nota (3), 60	62
» 43 » 2 i tempi anteriori alla pubblicazione del Codice del 1231	i tempi anteriori
» 50 » 21 rubriche 77	rubriche 71
» 56 » ult. di qualche importanza	di qualche importanza e parecchie varianti nei margini
» 77 » 39 nota (3), <i>de hac</i>	<i>de hoc</i>
» 92 » 1 NOTERELLE E BREVI CHIOSE ec.	ADDIZIONI E POSTILLE, NOTE E BREVI CHIOSE (<i>glosulae</i>)
» ib. » 7 che le seguirono	che la seguirono
» 102 » 7 <i>Napodanus Sebastianus</i>	<i>Napodanus</i> , o, com'era il suo vero nome, <i>Neapolitanus Sebastianus</i> .

